

45.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1976

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARIOTTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	2503	GUARRA ed altri: Nuovo ordinamento delle attività urbanistiche (513)	2511
Assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa	2503	PRESIDENTE	2511, 2521, 2524
Disegni di legge:		ACHILLI	2521, 2524, 2526, 2528, 2531, 2534, 2536 2538, 2540, 2543, 2545, 2547, 2555, 2556, 2559, 2561
<i>(Approvazione in Commissione)</i>	2564	ALBORGHETTI	2562
<i>(Presentazione)</i>	2537, 2562	ASCARI RACCAGNI	2527, 2541, 2543, 2544, 2547, 2548
Disegno e proposte di legge <i>(Seguito della discussione)</i> :		BONINO EMMA	2529
Norme per la edificabilità dei suoli (500);		BORROMEO D'ADDA	2519, 2529
COSTAMAGNA ed altri: Norme in materia urbanistica (184);		BOTTA	2532
ALMIRANTE ed altri: Modifica degli indici di edificabilità per i piccoli comuni agricoli (270);		CIUFFINI	2520, 2560
FRANCHI ed altri: Riconoscimento del lucro cessante e della svalutazione della moneta nella liquidazione delle indennità di esproprio per la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale, agevolata, convenzionata di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 (345);		COSTAMAGNA	2523, 2525
MARZOTTO CAOTORTA e TEDESCHI: Regime dei suoli (447);		FACCIO ADELE	2521, 2524, 2527, 2533, 2534, 2535 2536, 2538, 2540, 2543, 2544, 2546, 2547
		GIGLIA, <i>Relatore per la maggioranza</i>	2512 2524, 2527, 2529, 2533, 2535, 2536, 2538, 2539 2543, 2545, 2546, 2548, 2550, 2555, 2557, 2560
		GORLA	2523, 2525, 2526, 2528, 2530 2533, 2534, 2542, 2543, 2551
		GUARRA, <i>Relatore di minoranza</i>	2511, 2524 2538, 2542
		PANNELLA	2528, 2562
		PADULA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	2515, 2524, 2528, 2529, 2533, 2535 2536, 2540, 2543, 2546, 2548, 2550, 2555, 2557, 2560
		TODROS	2553
		USELLINI	2532, 2534, 2544
		Proposte di legge <i>(Annunzio)</i>	2503

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1976

	PAG.		PAG.
Per lo svolgimento di interrogazioni e di interpellanze:		Convalida di deputati	2564
PRESIDENTE	2563, 2564	Per un'inversione dell'ordine del giorno:	
PANNELLA	2563, 2564	PRESIDENTE	2504
Interrogazioni (Annunzio)	2565	PANNELLA	2504
Interrogazioni (Svolgimento):		Sul processo verbale:	
PRESIDENTE	2504	PRESIDENTE	2501, 2502, 2503
CORVISIERI	2507	BONINO EMMA	2501
COSTA	2511	PANNELLA	2502, 2503
FRANCHI	2505	Risoluzioni (Annunzio)	2565
SPERANZA, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	2505, 2506, 2508	Ordine del giorno delle sedute di domani	2565

La seduta comincia alle 15,30.

MAZZARINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 22 novembre 1976.

Sul processo verbale.

BONINO EMMA. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONINO EMMA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero, per fatto personale e per chiarire la mia condotta, rifarmi al resoconto stenografico della seduta di lunedì 22 novembre; e prendo lo spunto da quanto dichiarato in quella seduta dal Presidente Ingrao.

Il Presidente Ingrao, replicando al collega Mellini, dichiara, in merito allo spostamento, allo slittamento delle date dei due dibattiti, quello sulla giustizia e quello sui Patti lateranensi, che l'argomento è stato dibattuto dalla Conferenza dei capigruppo in seno alla quale è stato accettato lo spostamento della data relativa. Questo è vero, ma credo che non sia sufficiente a chiarire quanto è avvenuto nella Conferenza dei capigruppo, alla quale ho partecipato in rappresentanza del gruppo radicale. Era stato, sì, stabilito lo slittamento della data, per altro su richiesta del Governo che aveva scelto per il dibattito sulla situazione della giustizia la data del 18 novembre e noi avevamo accettato — e mal ce ne incolse — tale spostamento; non è stato chiarito però che, in sede di Conferenza dei capigruppo, si era stabilito, sì lo slittamento, ma in vista del fatto che l'intera giornata del 18 novembre sarebbe stata dedicata al dibattito sulla giustizia. Questo impegno il Governo non l'ha mantenuto, perché solo qualche ora prima ha fatto sapere di non potere essere presente prima del pomeriggio. Vi è stata poi l'inversione dell'ordine del giorno, per cui, di fatto, il dibattito sulla giustizia si è svolto

dopo le 16,30. Credo che, da tutto l'intervento del Presidente, che sembra recriminare sul numero degli iscritti a parlare (che non viene visto come fatto positivo, come fatto d'interesse, come contributo, come partecipazione, nel nostro diritto-dovere di deputati), si possa rilevare come non sia stata espressa una sola parola di recriminazione per il mancato mantenimento, da parte del Governo, dei suoi impegni.

Questo intendo che venga sottolineato; e intendo anche precisare che quando, dopo una nostra iniziativa, dopo la presentazione di una nostra mozione, anche altre forze politiche intendono partecipare al dibattito e si arriva alla presentazione di quattro mozioni e di una interpellanza, osservando i tempi fissati dal regolamento, cioè 45 minuti per intervento, è impensabile che il dibattito si possa concludere in due ore. Faccio presente, inoltre, che nella seduta di venerdì mattina, dopo lo svolgimento delle interrogazioni, il dibattito sulla giustizia è durato esattamente un'ora, e la seduta è stata tolta, non so con quale motivazione, alle 11,35. Se si ritiene veramente che il dibattito sulla giustizia non abbia potuto avere seguito perché il numero degli iscritti a parlare era eccessivo (il tempo dedicato a tale argomento non ha superato, in realtà, le tre ore e mezza) ritengo che ciò non vada addebitato alla presenza, alla partecipazione, all'interesse dei deputati che al dibattito stesso hanno voluto partecipare, ma ad un mancato impegno da parte del Governo. Sento come una grave violenza nei miei confronti il fatto che si ascriva ai tre deputati radicali iscritti a parlare un intendimento dilatorio che, le assicuro, signor Presidente, non è assolutamente nei nostri interessi né nei nostri propositi. Il dibattito non è stato concluso perché il Governo non è stato disponibile fino al pomeriggio. Questo intendo che sia sottolineato. Intendo anche esprimere subito il mio avviso sull'andamento del prossimo dibattito parlamentare sul Concordato, che inizierà domani. Non vorrei che si fissassero gli stessi tempi, perché è chiaro che entro venerdì il dibattito non sarà terminato.

PANNELLA. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Signor Presidente, nel resoconto stenografico, come nel processo verbale testé letto, risulta che ad un certo punto io abbia affermato che mi trovavo a dover subire una situazione di violazione del regolamento.

POCHETTI. Di violenza!

PANNELLA. Signor Presidente, poiché è bene essere estremamente chiari, ricordo che lunedì sera il Presidente mi rivolse un invito, affermando che è sempre il rapporto umano tra di noi che sovrasta e precede ogni formalità regolamentare. Credo che su questo abbiamo il dovere di dissentire tutti, perché il rapporto regolamentare è sovrano. Dobbiamo nutrirlo, dobbiamo riempirlo, per quanto possibile, di rapporti umani, di umanità seria; ma non si possono opporre rapporti umani a rapporti regolamentari, come è stato fatto. Intendo qui chiarire e confermare quanto ho detto: l'altra sera si è sostanzialmente vanificato (non voglio adoperare la parola più grossa « violato ») il regolamento, e ne esprimo il perché. Ero iscritto a parlare su un tema; dopo di me vi erano altri due iscritti, dopo di che l'ordine dei lavori prevedeva il proseguimento del dibattito sulla giustizia. Questa era la situazione. Io rinunciai a parlare. A questo punto il regolamento indica chiaramente che avrebbero dovuto essere chiamati a parlare gli altri parlamentari iscritti e, in loro assenza, avrebbero dovuto essere dichiarati decaduti, e si sarebbe dovuto passare al successivo punto dell'ordine del giorno. Era questa, anche, la dinamica della mia rinuncia a parlare, anche se la motivazione era un'altra. Di conseguenza, la Presidenza della Camera, in quel momento, in base a motivi e ad interpretazioni che apprezzo umanamente ma che non condivido dal punto di vista regolamentare e come parlamentare, ha, in realtà, non dato corso ad un obbligo regolamentare che era quello di dare la parola ai due parlamentari, o al parlamentare, che mi seguivano immediatamente. Ove fossero stati presenti, avrebbero parlato, altrimenti sarebbero decaduti e noi tutti saremmo giunti al dibattito sulla giustizia.

A questo punto, se ci muoviamo nel modo in cui ci muoviamo non è per *filibustering* — ecco quel che va chiarito, signor Presidente, perché i colleghi tutti vi riflettano (farlo su queste cose mi sembra importante) — ma per la situazione strana nella quale ci troviamo: abbiamo all'ordine del giorno — lo abbiamo ogni giorno ed anche oggi — il dibattito sulla giustizia e sulla situazione nelle carceri, del quale non ci occupiamo, dibattito che non effettuiamo, mentre sospendiamo le discussioni alle 17,30 o alle 18, le iniziamo alle 11 di mattina o, addirittura, nella mattinata non teniamo seduta.

Ecco, debbo proprio chiedere ai compagni che sono, forse, un po' prevenuti nei nostri confronti, debbo chiedere loro, in quanto singoli parlamentari, di porsi il seguente interrogativo: perché mai questi radicali si accaniscono a difendere, oggi, una situazione regolamentare? Probabilmente — si può pensare — vi saranno dei motivi particolari. No! Non c'è stato detto (ed è per questo che di qui a poco riproporremo la inversione dell'ordine del giorno) come mai, dinanzi ad un dato così scottante, così importante, pur di non affrontarlo, non lavoriamo che pochissimo o quasi niente, da qualche giorno a questa parte; non teniamo sedute la mattina, e quando lo facciamo le iniziamo alle 11 e le finiamo alle 17,45. Tutto ciò, pur di non affrontare il dibattito sulla giustizia. Ecco spiegata, signor Presidente la nostra condotta e sottolineo, a mio avviso, il motivo per cui ritengo di aver avuto ragione quando ho affermato che ci siamo mossi l'altra sera, in una situazione non regolamentare. Situazione non regolamentare che — ripeto — per una volta si può subire, ma non per due volte.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, francamente non ho capito cosa ella chieda: forse l'inversione dell'ordine del giorno?

PANNELLA. Ho preannunciato che chiederò l'inversione dell'ordine del giorno, ma, poiché ella mi ha dato la parola per chiarire il mio pensiero, o per spiegare la mia condotta, o per rettificare il processo verbale, quel che volevo fare era sottolineare e chiarire che il comportamento da me tenuto nel corso della seduta alla quale ci riferiamo era giustificato in termini di regolamento. Specificavo, inoltre — cosa che non avevo fatto la volta scorsa — qual'era, a

mio avviso, il comportamento regolamentare obbligatorio, che era stato disatteso e che ha provocato le nostre doglianze.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, ella sa che stamane si è svolta la Conferenza dei capigruppo.

PANNELLA. Certamente. Vi ho partecipato, signor Presidente.

PRESIDENTE. Credo pertanto che la questione sia ormai superata.

PANNELLA. No!

PRESIDENTE. Non posso che riconfermare le dichiarazioni fatte dal Presidente Ingrao nella seduta del 22 novembre. Qualora il gruppo radicale desideri l'inversione dell'ordine del giorno, non resta allo stesso che formulare la relativa proposta, che sarà posta in votazione.

PANNELLA. Non vedo, signor Presidente, quale sia la pertinenza del richiamo alla Conferenza dei capigruppo, dinanzi all'uso che faccio, come parlamentare, del regolamento.

PRESIDENTE. Ella era presente stamane alla Conferenza dei capigruppo, per cui dovrebbe comprendere tale richiamo.

PANNELLA. Ma non gli altri colleghi!

PRESIDENTE. In sede di Conferenza dei capigruppo, voglio precisarlo, abbiamo pianificato l'ordine dei lavori.

PANNELLA. Non lo abbiamo pianificato, tanto è vero che, purtroppo, come lei sa, non abbiamo raggiunto un accordo!

PRESIDENTE. Ritengo, in ogni caso, che la questione sia superata. Prendo comunque atto di quello che ella ha detto.

Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati De Poi, Fioret, Galli e Postal sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BERTANI ELETTA ed altri: « Modifica alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, concernente tutela delle lavoratrici madri » (806);

PICCINELLI ed altri: « Riordinamento dei ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione » (807);

REGGIANI ed altri: « Riordinamento dei ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione » (808);

IANNIELLO: « Modifica delle quote di aggiunta di famiglia di cui alla legge 21 novembre 1945, n. 722 » (809);

RAUTI: « Aumento di due anni del limite di età per gli ufficiali delle forze armate e dei Corpi di polizia, a domanda degli interessati » (810);

RAUTI: « Nuove norme per la valutazione e promozione degli ufficiali delle forze armate e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza raggiunti dal limite di età » (811).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che il seguente progetto di legge sia deferito alla sottoindicata Commissione permanente in sede legislativa:

IV Commissione (Giustizia):

« Modificazione alle norme sui diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato » (*testo unificato del disegno di legge e della proposta di legge dei senatori Paziienza ed altri, approvato dalla II Commissione del Senato*) (770) (*con parere della V e della VI Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi trasferita in sede legislativa anche la seguente proposta di legge attualmente assegnata in sede referente e vertente su materia identica a quella contenuta nel predetto progetto di legge n. 770:

VALENSISE ed altri: « Integrazione dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 314, concernente le modalità di applicazione degli aumenti dei diritti di cancelleria presso gli uffici giudiziari » (472).

Ricordo altresì di aver proposto nella seduta di ieri, sempre a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che il seguente disegno di legge sia deferito alla sottoindicata Commissione permanente in sede legislativa:

X Commissione (Trasporti):

« Disciplina della professione di raccomandatario marittimo » *(approvato dalla VIII Commissione del Senato) (717) (con parere della IV, della V, della XII e della XIII Commissione).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per un'inversione dell'ordine del giorno.

PANNELLA. Chiedo di parlare per proporre un'inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Signor Presidente, il dibattito sulla giustizia che abbiamo ormai da sei giorni, quotidianamente, all'ordine del giorno deve essere portato avanti. Sembra a me che ciò sia doveroso rispetto alla drammaticità del problema, che tutti i gruppi e lo stesso Governo hanno riconosciuto. Propongo, quindi, che, dopo lo svolgimento di interrogazioni, si riprenda finalmente il dibattito in questione che è stato,

stranamente, « dimenticato » ed in qualche misura, fino a questo momento, cancellato.

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 41, primo comma, del regolamento, possono parlare sulla proposta di inversione dell'ordine del giorno, per non più di quindici minuti ciascuno, un oratore contro e uno a favore.

Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione la proposta di inversione dell'ordine del giorno avanzata dall'onorevole Pannella.

(È respinta).

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

La prima è quella degli onorevoli Franchi e Tremaglia, ai ministri di grazia e giustizia e dell'interno, « per sapere — premesso: che da pagina 1074 e seguenti della relazione conclusiva e delle relazioni di minoranza della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, relazioni comunicate alle Presidenze delle Camere il 4 febbraio 1976 e distribuite ai parlamentari (doc. XXIII, n. 2), si trovano, ricavate dal documento ufficiale n. 788, trascrizioni di numerose telefonate effettuate dagli organi di polizia giudiziaria ricavate sull'apparecchio intestato ad Italo Ialongo; che una di queste telefonate fra Italo Ialongo e la sua segretaria Silvana Colella si caratterizza con questa testuale affermazione: " Ialongo: Sì, Aniasi, Fogli e c'era anche Poletti, il capo delle pubbliche relazioni della stampa, quello che ho incontrato a Milano, no?... di bagordi. Ho avuto una discussione violenta e accesa con Aniasi, poi mi ha abbracciato, qua e là. Voleva sostenere, no, ma parla di questo Ialongo come se dovessi parlare di... quello, ma tu nemmeno mi hai accennato qual'era, io l'ho fatto sfogare e poi l'ho preso in giro, io no? Poi ho risposto io. Epiro, Epiro è rimasto terrorizzato "; che il nome di Fogli, viste le vicende giudiziarie fra Italo Ialongo, la Standa e ambienti politici milanesi, deve intendersi come quello di Polli e che il Poletti citato non è il capo delle pubbliche relazioni della stampa ma bensì della Standa — se a conoscenza di quanto pubblicamente reso noto dalla Camera e dal Senato della Repubblica italia-

na, sia stato trasmesso, per i provvedimenti del caso, agli organi della magistratura competente » (3-00166).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia ha facoltà di rispondere.

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. In merito alla vicenda richiamata dagli onorevoli interroganti, relativa al contenuto di talune telefonate effettuate dall'apparecchio intestato a Italo Ialongo e che, secondo gli stessi interroganti, riguarderebbero ambienti politici milanesi di cui si fa parola nella relazione di minoranza della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia redatta dall'onorevole Giuseppe Niccolai, la procura generale presso la corte di appello di Milano ha comunicato che non vi è alcun procedimento in corso presso la procura della Repubblica di Milano.

Quanto poi all'ultima parte dell'interrogazione, in cui si chiede se quanto pubblicamente reso noto dalla Camera e dal Senato della Repubblica italiana sia stato trasmesso agli organi della magistratura competente, va rilevato che le relazioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia sono state pubblicate a cura della Camera dei deputati. La trasmissione di tale relazione è rimessa naturalmente all'apprezzamento del Parlamento che ne accerta e valuta la esistenza dei presupposti, e non rientra quindi nelle attribuzioni specifiche del Governo.

PRESIDENTE. L'onorevole Franchi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

FRANCHI. Mi domando perché sia stata posta all'ordine del giorno questa interrogazione — non è che mi lamenti di ciò — per avere una risposta di questo genere. Che non pendano procedimenti penali, purtroppo, lo sappiamo benissimo, onorevole sottosegretario; che le relazioni siano state stampate, lo sappiamo benissimo: ci è stato distribuito un volume, anche piuttosto pesante, e le Presidenze delle Camere ne hanno notizia dal 4 febbraio 1976. Mi domando quindi per quale motivo sia stata posta all'ordine del giorno una interrogazione se poi ad essa viene data una risposta insignificante. Sicuramente è insufficiente e inadeguato questo

nostro strumento parlamentare, e colmeremo presto la lacuna invitando il Parlamento ad un dibattito su una mozione che investa la sorte di tutti gli atti raccolti dalla Commissione antimafia. Dirci oggi che le relazioni sono stampate e che non pendono procedimenti penali mi sembra troppo banale, di fronte alla domanda pressante che non solo noi, ma l'opinione pubblica, si ripete quotidianamente: che fine hanno fatto le segnalazioni, le denunce, i rilievi formulati dalla Commissione antimafia? Troppe cose sono state taciute, ma almeno su quello che è stato detto, il Governo pensa di potersi trincerare dietro questa risposta? Un Governo che ha promesso mille volte di condurre la battaglia contro il fenomeno della mafia, si acquieta ed è tranquillo perché il presidente della Commissione antimafia, onorevole Carraro, ha dichiarato che « non esiste rapporto tra mafia e politica »? È in questo modo che vogliamo prendere in giro il popolo italiano di fronte ad una tragedia quotidiana, permanente, crescente, di fronte ad una aggressione sempre più spavalda contro lo Stato e gli individui e ad un collegamento sempre più aperto tra mafia e potere politico? Onorevole sottosegretario, noi abbiamo citato un documento preciso (n. 788), contenente delle pesantissime accuse che riguardano, tra l'altro, un nostro collega, l'onorevole Aniasi, il quale può difendersi tranquillamente, non solo querelando i giornali che hanno parlato di queste cose, ma querelando perfino il relatore di minoranza, l'onorevole Giuseppe Niccolai, che, oggi non è più nemmeno membro del Parlamento, oppure chiedendo l'istituzione di una Commissione d'indagine. Ma è possibile che la magistratura stia ferma? Eppure, con il caso Ialongo, qualche testa è caduta. Noi non solo ci domandiamo perché la magistratura continui a stare ferma, ma perché, quando si muove, scelga soltanto una direzione! E di poche ore fa l'ordine di cattura emesso contro un ex parlamentare socialdemocratico, in ordine all'affare della Standa; non so cosa accadrà ai socialdemocratici questa sera nella Commissione inquirente. Ma, nel momento in cui la magistratura muove qualche passo, perché si scelgono determinate direzioni e non si osa toccare — questa è la verità — il partito socialista, che dagli atti dell'antimafia appare ampiamente compromesso, ma che, fino ad oggi, è uscito completamente indenne?

Ritiene il Governo di poter essere pago dell'averci detto: ci pensi la magistratura? Non avrebbe dovuto fare qualche specifica segnalazione? Non esiste forse un ministro di grazia e giustizia che avrebbe, quanto meno, il dovere di leggere attentamente quelle relazioni?

Onorevoli colleghi, pensate veramente di potervi rassegnare al fatto che i risultati di lunghissimi anni di indagine sul fenomeno mafioso in Sicilia e in Italia rimangono negli archivi del Parlamento? Ecco gli interrogativi che noi poniamo. Noi non possiamo rassegnarci: denunciemo le gravissime mancanze dell'autorità giudiziaria, che non si muove o che, quando si muove, sceglie sempre e soltanto direzioni secondarie, tenendo fuori tutte le altre e salvando, in questo caso, il partito socialista, i suoi esponenti, più alti e più compromessi.

Come ho detto, noi non ci rassegnamo e accusiamo il Governo di non dimostrare la minima sensibilità di fronte ad un problema così grave. Ci auguriamo che il Parlamento voglia veramente procedere, quanto meno, ad una attenta lettura di quel pesante volume, spulciandolo pagina per pagina e denunciando fatti, nomi e cognomi di responsabili o presunti tali che ci sono stati indicati, tra i tanti che si sarebbero potuti indicare. Ci auguriamo che il Parlamento voglia, in altre parole, portare fino in fondo la battaglia contro un fenomeno di fronte al quale nessuna persona seria, nessun paese civile può arrendersi.

Ci dichiariamo pertanto profondamente insoddisfatti e sbalorditi della risposta dataci oggi dal Governo.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Gorla, Castellina Luciana, Milani Eliseo, Magri, Corvisieri, Pinto, Bonino Emma, Faccio Adele, Mellini e Pannella, ai ministri di grazia e giustizia e della sanità, « per sapere: 1) come è possibile che l'operaio Giovanni Ciccarelli, di Luparo (Campobasso), già prosciolto dal tribunale di Albenga dal reato di lesioni nel 1964, dopo tre mesi di carcere, sia stato rinchiuso per ben 13 anni nei manicomi di Aversa, Cogoleto, Nocera e nelle cliniche psichiatriche de « La Maddalena » (Aversa) e « Villa Serena » (Pescara), fino a quando, l'8 settembre di quest'anno, non ha trovato la forza e l'occasione di fuggire per rivendicare la propria sanità e libertà; 2) come è possibile che questo

operaio sia stato sottoposto alle più terrificanti vessazioni e torture, come ha riferito egli stesso in una intervista rilasciata ad un settimanale e in una lunga e dettagliata conversazione trasmessa dalla radio Città futura di Roma la notte dell'11 ottobre, nonostante illustri docenti e psichiatri, quali i professori Giovanni Marchiafava (primario dell'ospedale San Filippo Neri di Roma e docente all'università di Roma), Agostino Pirella (direttore dell'ospedale psichiatrico di Arezzo) e Luigi Cancrini (docente all'università di Roma), lo abbiano riconosciuto sano di corpo e di mente; 3) infine, che cosa intendano fare per ridare la libertà legale e i suoi diritti umani e civili all'operaio Giovanni Ciccarelli » (3-00199).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia ha facoltà di rispondere.

SPERANZA, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. I fatti richiamati dagli onorevoli interroganti risalgono, per quanto riguarda gli aspetti giudiziari della vicenda, certamente pietosa, ad oltre un decennio fa e si sono esauriti nel corso del 1966.

Tali fatti possono essere così ricostruiti. Giovanni Antonio Ciccarelli (nato nel 1925), imputato del reato di lesioni e di altri delitti, venne prosciolto, su conforme richiesta del pubblico ministero, perché non imputabile per totale infermità di mente con sentenza del 23 aprile 1964 emessa dal giudice istruttore presso il tribunale di Savona, che ne dispose, contestualmente, il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, ai sensi dell'articolo 222 del codice penale, per un periodo non inferiore a due anni. Nello stesso giorno il Ciccarelli, in esecuzione delle misure di sicurezza disposte, venne ricoverato presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa. Questo provvedimento fu revocato dal giudice di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere con decreto del 5 aprile 1966 e, perdurando la pericolosità del soggetto, ne fu disposto, con lo stesso provvedimento, il ricovero in un istituto psichiatrico civile. Il Ciccarelli venne quindi trasferito al manicomio civile « La Maddalena » di Aversa il 28 maggio 1966. Pertanto, il ricovero del Ciccarelli conseguente alla sentenza emessa dal giudice istruttore di Savona cessò nel maggio del 1966. Per tutto il

tempo in cui l'internato fu ricoverato nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa, il trattamento praticatogli fu del tutto normale. Il Ciccarelli serbò un comportamento regolare, svolse prestazioni lavorative e ottenne anche la concessione di una licenza dal 1° al 20 febbraio 1966. E da escludere che durante questo periodo egli abbia subito vessazioni o torture di sorta.

Successivamente, il Ciccarelli — come risulta al Ministero di grazia e giustizia da una recentissima comunicazione del commissario del Governo presso la regione Abruzzo — è stato ricoverato, nel 1971, nella clinica « Villa Serena » di Pescara, a seguito di trasferimento coatto dal manicomio di Nocera. Secondo quanto risulta dalle comunicazioni inviate dal commissario del Governo, al quale ci siamo rivolti giacché la competenza sulla sorveglianza delle case di cura private è demandata alle regioni, il ricovero in quest'ultimo manicomio del predetto era stato disposto con decreto del tribunale di Salerno n. 56 del 3 aprile 1968, per schizofrenia. Durante la degenza presso la clinica « Villa Serena » di Pescara, il Ciccarelli ha tentato due volte il suicidio e, nei periodi in cui avrebbe dovuto essere dimesso, non è stato rilasciato in quanto la direzione aveva invitato più volte il fratello ad assisterlo, ma questi si era sempre rifiutato. Il 7 settembre ultimo scorso, il Ciccarelli è riuscito a fuggire dalla predetta clinica.

Cogliendo l'occasione di questo caso particolarmente pietoso, il Governo assicura di essere oltremodo sensibile alle questioni relative alla tutela dei diritti della persona umana e garantisce, nel rispetto dei limiti delle proprie funzioni e del ruolo delle regioni nonché delle competenze dell'autorità giudiziaria, che ogni sforzo sarà compiuto per tutelare i diritti civili dei cittadini.

PRESIDENTE. L'onorevole Corvisieri, cofirmatario dell'interrogazione Gorla, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CORVISIERI. Il caso indubbiamente è pietoso, ma non nel senso che tale sia la persona di cui ci occupiamo. Fa pena invece la situazione in cui versa l'istituzione di cui è vittima il Ciccarelli, mentre il sottosegretario trova che ciò sia normale. Egli si limita a parlarci del manicomio di Aversa, mentre ci troviamo di fronte ad una situazione di vero e proprio orrore.

Sbattuto per tredici anni da un manicomio all'altro, il Ciccarelli è stato recentemente visitato da illustri psichiatri, quali i professori Giovanni Marchiafava, primario dell'ospedale « San Filippo Neri » di Roma e docente all'università di Roma; Agostino Pirella, direttore dell'ospedale psichiatrico di Arezzo; Luigi Cancrini, docente all'università di Roma, ed altri. Oggi che è sfuggito alla vostra penosa istituzione, il Ciccarelli è stato riconosciuto sano di mente. Egli è riuscito a scappare ed è protetto dai nostri compagni, a testimonianza dell'orrore di questa istituzione. Molti di noi, se rinchiusi ingiustamente per tredici anni nei manicomi criminali, ne uscirebbero sconvolti mentre il Ciccarelli, ripeto, è stato riconosciuto sano di mente.

Sono molto insoddisfatto della dichiarazione del rappresentante del Governo. Mentre il professor Pirella e gli altri psichiatri citati lavorano per la demolizione scientifica della perizia del 1964 elaborando una controperizia, occorrerebbe con urgenza riparare una gravissima ingiustizia, nel senso di far ritirare la denuncia sporta dal direttore della clinica « Villa Serena » di Pescara, dottor Petrucci; di affidare il Ciccarelli a persone di suo gradimento, revocando l'eventuale tutela da parte del fratello che ha contribuito a farlo internare; di iniziare con sollecitudine la procedura di revisione del decreto del 13 agosto 1966, che lo ha praticamente condannato a vita al manicomio; di raccogliere con la massima urgenza, per metterle a disposizione del professor Pirella, tutte le cartelle cliniche intestate al Ciccarelli presso i manicomi di Aversa (giudiziario e civile), Cogoleto, Nocera e Pescara; di risarcire infine i danni al Ciccarelli, fornendogli altresì i mezzi materiali per vivere e i documenti per ottenere la pensione od un lavoro stabile; di disporre immediate indagini su tutti i manicomi in cui egli è stato rinchiuso (soprattutto su quelli di Aversa e Pescara) con l'individuazione e l'eventuale punizione di tutti i responsabili dei soprusi di ogni tipo denunciati dallo stesso Ciccarelli. Della questione si sta occupando anche la stampa, in particolare circa la situazione del manicomio criminale di Aversa. Se ne è occupato l'onorevole Coccia ed altri presentando interrogazioni; la *Rassegna sindacale* della CGIL ha trattato l'argomento del quale noi faremo un caso nazionale e clamoroso per denunciare lo stato pietoso delle vostre istituzioni.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Costa, al ministro di grazia e giustizia, « per sapere se le gravissime irregolarità nella richiesta di estradizione del finanziere Michele Sindona dagli Stati Uniti all'Italia — che consentono al ricercato di sottrarsi alla giustizia italiana — siano dovute a comportamento doloso e predeterminato di uno o più funzionari del Ministero di grazia e giustizia o ad atteggiamento colposo. Detta prima interpretazione dei fatti scaturisce dall'esame del *dossier* contenente errori enormi ed infantili che la semplice negligenza non appare sufficiente a spiegare. Non sembra inutile in questa sede richiamare le molteplici protezioni sempre godute ad alto livello dal Sindona che gli hanno permesso di compiere operazioni di alta finanza spesso con danaro pubblico evitando altresì qualsiasi complicazione con la giustizia fino al momento dell'espatrio » (3-00205).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia ha facoltà di rispondere.

SPERANZA, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. È da ricordare che, in occasione di qualche articolo di stampa che aveva affermato l'esistenza di irregolarità nella pratica di estradizione riguardante Sindona, per inferirne la incapacità organizzativa del Ministero di grazia e giustizia, la sera del 6 ottobre ultimo scorso fu, dallo stesso ministero, diramato un comunicato-stampa nel quale si puntualizzava la situazione e si spiegavano le ragioni della integrazione della documentazione trasmessa negli Stati Uniti, con particolare riferimento alla traduzione di alcuni complessi documenti.

Potrebbe essere forse sufficiente, per smentire le affermazioni contenute nella interrogazione, riportarsi al contenuto del predetto comunicato, che potrei anche leggere.

Sembra tuttavia più opportuno indicare, ai fini di una più puntuale risposta, l'intero iter seguito nella procedura in questione.

In data 4 ottobre 1974 il giudice istruttore del tribunale di Milano dottor Urbisci emetteva nei confronti del Sindona il mandato di cattura n. 3697/72/A per il reato di falso in bilancio, in concorso, previsto dagli articoli 110 del codice penale e 2621 n. 1 del codice civile, per avere esposto fraudolentemente, nel bilancio della Banca

Unione per l'anno 1970, utili per lire 119 milioni, mentre invece il bilancio stesso era chiuso con una perdita di lire 448 milioni, e per avere nascosto, attraverso la tenuta di due contabilità riservate, fatti concernenti le condizioni della predetta banca, nonché per il reato di illegale ripartizione di utili, sempre in concorso, previsto dagli articoli 110 del codice penale e 2621 n. 2 del codice civile, per avere pagato e riscosso, in base al falso bilancio suddetto, utili per lire 119 milioni non conseguiti; entrambi i reati con l'aggravante del danno di rilevante gravità per l'impresa (articolo 2640 del codice civile).

Il successivo 24 ottobre 1974 il procuratore della Repubblica di Milano, sostituto Viola, a seguito di sentenza 14-15 ottobre 1974 con cui il tribunale di Milano dichiarava lo stato di insolvenza della Banca privata italiana (sorta dalla fusione della Banca Unione con la Banca privata finanziaria), emetteva l'ordine di cattura numero 5200/74/C a carico del Sindona (e di altra persona) per il reato di concorso in bancarotta fraudolenta aggravata dal danno rilevante (articoli 110 del codice penale, 216 primo comma n. 2, 219 prima parte e 223 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la cosiddetta legge fallimentare).

Poiché il Sindona si era reso irreperibile, venivano diramate le ricerche del caso e, accertato che egli si trovava a New York con abitazione all'Hotel Pierre, nel quartiere di Manhattan, in data 24 febbraio 1975 veniva chiesta al Governo statunitense la sua estradizione, trasmettendosi la relativa documentazione apprestata dall'autorità giudiziaria di Milano e debitamente tradotta in lingua inglese a cura dell'ufficio traduzioni del Ministero di grazia e giustizia. Tale documentazione comprendeva: 1) la copia integrale del mandato e dell'ordine di cattura sopra menzionati; 2) la trascrizione letterale degli articoli di legge posti a base delle imputazioni ascritte, con espressa indicazione delle pene previste e delle relative aggravanti; 3) la copia degli atti più importanti della prova generica e specifica fino ad allora acquisiti (decreto del ministro del tesoro del 27 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 253 del giorno successivo, che revocava l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca privata italiana società per azioni, ponendo la stessa in liquidazione coatta e nominando un commissario liquidatore; copia del ricorso al tribunale di Milano presentato dal detto liquida-

tore; copia della sentenza del tribunale in data 14 ottobre 1974 con cui si dichiarava lo stato di insolvenza; copia delle dichiarazioni rese dal liquidatore; *specimen* delle firme ed estratti dello statuto sociale delle banche in questione comprovanti la posizione del Sindona).

La richiesta di estradizione, avanzata in base alla convenzione del 23 marzo 1868, all'epoca ancora vigente, era stata però predisposta in modo da conservare la sua piena validità anche con riferimento al nuovo trattato di estradizione fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, già concluso a Roma il 18 gennaio 1973 e reso esecutivo con legge 9 ottobre 1974, n. 632, per il quale era imminente lo scambio degli strumenti di ratifica.

In effetti, le nostre autorità diplomatiche in USA consegnavano la richiesta l'11 marzo 1975, appena dopo il suindicato scambio di ratifiche; sicché per la pratica di cui trattasi si è avuta la prima applicazione delle clausole del nuovo trattato.

Le autorità statunitensi prospettavano alcune perplessità e formulavano alcuni rilievi sulla adeguatezza delle prove fornite, aggiungendo altresì che un'investigazione era stata aperta nel loro paese in ordine al dissesto di una banca di New York collegata a quelle del gruppo di Sindona.

Ad alcuni dei rilievi formulati il Ministero di grazia e giustizia replicava prontamente, sia richiamando l'attenzione su parte della documentazione già trasmessa, sia fornendo chiarimenti sull'ordinamento giuridico italiano (ad esempio sulla possibilità di emettere due diversi provvedimenti di restrizione nei confronti della stessa persona).

Tuttavia, nell'intento di facilitare il corso della pratica, data soprattutto l'importanza del caso — resa più evidente dall'intervento di legali di alto livello in difesa di Sindona, pronti ad avvalersi di ogni cavillo procedurale — l'autorità giudiziaria di Milano, competente per il procedimento, veniva invitata ad integrare la documentazione secondo le richieste predette.

Una cospicua documentazione (parte della quale era ripetizione della precedente, in forma più evidente) veniva apprestata dalla procura generale di Milano nel luglio del 1975 e, poiché erano insorte difficoltà a provvedere con urgenza alla traduzione in lingua inglese, a ciò provvedeva la stessa procura generale ai sensi dell'articolo 326 del codice di procedura penale. Espletata tale incombenza, che richiedeva l'impiego

di tre traduttori, i nuovi atti erano inviati a Washington, per le consuete e prescritte vie diplomatiche, nel novembre del 1975 e riportavano l'approvazione del Dipartimento di Stato e di quello della Giustizia.

Più volte veniva quindi sollecitata dal Ministero di grazia e giustizia la definizione della procedura di estradizione, ed il procuratore distrettuale — che deve sostenere la richiesta italiana — faceva intendere che avrebbe avanzato appena possibile la domanda di arresto cautelativo. Tuttavia egli, consapevole dell'impostazione oltremodo cavillosa impressa alla loro azione difensiva dai legali di Sindona, e tenuto conto di una recente sentenza della magistratura americana (emessa nel gennaio 1976), secondo cui il giuramento o la dichiarazione di ammonimento a dire il vero — di cui si parla nell'articolo XI del trattato di estradizione — deve riguardare non solo le testimonianze, bensì « tutti » i mezzi di prova presentati a sostegno della richiesta (documenti, relazioni di esperti, foto segnaletiche, perizie, rapporti ispettivi, eccetera), aveva ritenuto utile approfondire l'esame della documentazione inviata, formulando in conseguenza altre richieste di perfezionamento.

Nel frattempo il pretore di Milano in data 25 giugno 1976, condannava il Sindona a tre anni e sei mesi di reclusione e a 240 mila lire di multa, con interdizione per dieci anni dall'esercizio di incarichi direttivi e con sospensione per due anni dall'esercizio della professione di avvocato, per violazione degli articoli 38 e 92 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375 (legge bancaria). Tale sentenza, anche se appellata dal difensore e anche se non connessa con i fatti oggetto della estradizione, è stata ritenuta dal procuratore distrettuale statunitense utile elemento per un ulteriore sostegno della richiesta.

In relazione a tutte le esigenze di cautela prospettate dal predetto procuratore distrettuale, si è provveduto a trasmettere successivamente, in data 20 agosto, 7 settembre, 15 settembre e 8 ottobre ultimo scorso, altra documentazione aggiuntiva inviata dalle autorità giudiziarie di Milano, nonché la copia della sentenza pretorile suindicata. Alla traduzione dei documenti più voluminosi ha provveduto durante l'estate, per le stesse ragioni in precedenza indicate, la procura generale di Roma, ai sensi del citato articolo 326 del codice di procedura penale.

Si è avuta notizia, intanto, della comparizione del Sindona dinanzi al giudice distrettuale di New York, il 19 settembre del corrente anno, del suo arresto e contemporaneo rilascio in libertà provvisoria sotto cauzione, con obbligo di residenza in detta città.

Infine, per aderire ad un'ultima richiesta del procuratore distrettuale — vivamente preoccupato del fatto che l'opposizione alla estradizione da parte dei legali del Sindona si basa essenzialmente sulla tesi secondo cui la magistratura italiana agisce per motivi politici contro di lui, che si definisce invece difensore dei valori democratici, nonché su un'accuratissima analisi della documentazione — si è autorizzata una traduzione integrativa del rapporto della Banca d'Italia sulle operazioni finanziarie e valutarie delle banche manovrate dal Sindona (documento che rappresenta uno dei cardini dell'accusa). E ciò per parare ogni possibile appiglio formale in ordine alla perfetta e completa intelligibilità delle operazioni stesse. Detta traduzione è stata affidata ai consulenti legali di fiducia del Consolato generale d'Italia a New York, i quali avrebbero potuto più compiutamente volgere nella lingua inglese i termini particolari e specifici della tecnica bancaria e inoltre, con la loro presenza sul posto, potranno anche fornire gli eventuali chiarimenti interpretativi.

Da tutto quanto dettagliatamente esposto sull'*iter* di questa faticosissima procedura di estradizione, si possono desumere alcune considerazioni.

Merita innanzitutto piena conferma il comunicato-stampa del 6 ottobre, ripreso dall'ANSA e diffuso anche negli Stati Uniti con favorevoli riflessi. Invero, tanto l'autorità giudiziaria competente, responsabile della raccolta e della regolarizzazione formale della documentazione, quanto il Ministero di grazia e giustizia hanno fatto tutto quanto era nelle loro possibilità per apprestare gli elementi ritenuti necessari per ottenere l'estradizione del Sindona. Si tenga presente che l'istituto della estradizione attiva — come è quella nella specie — è regolato da una sola norma del codice di rito (l'articolo 671), a differenza di quanto è previsto invece per l'estradizione passiva; sicché la normativa cui occorre aver riferimento è essenzialmente quella dei singoli trattati con i vari Stati, quando esistono.

Nel caso in esame la disciplina è, come s'è accennato all'inizio, quella del nuovo

trattato entrato in vigore l'11 marzo 1975, ossia lo stesso giorno della presentazione della richiesta di estradizione per Sindona. L'interpretazione rigorosa delle relative clausole, in questo primo caso di applicazione, non è in dipendenza di irregolarità o di inadeguatezza della documentazione trasmessa, essendo stata esplicitamente riconosciuta da parte statunitense la validità di essa e la sua conformità al trattato. Le integrazioni richieste — quasi esclusivamente dal procuratore distrettuale — sono derivate sia dalla preoccupazione di prevenire l'azione difensiva (tanto più temibile per- ché proveniente da legali di rango), sia dalla necessità di evitare che il giudice che deciderà sulla estradizione, adeguandosi alla recente pronuncia dello scorso gennaio, che pretende di estendere ad ogni elemento di prova il requisito del giuramento o dell'ammonimento a dire il vero, possa ritenere per questo solo fatto inso- disfacente la documentazione italiana, ancorché presentata anteriormente a quella pronuncia.

Perfettamente aderente al dovere di scrupolosità che i rapporti con le autorità straniere impongono, specie nei casi più delicati, appare quindi il comportamento dei funzionari del Ministero di grazia e giustizia, per cui le illazioni alle quali si riferisce l'onorevole interrogante sono da ritenere non fondate. Né a negligenza alcuna può ascrivarsi l'attività aggiuntiva resasi necessaria per le esigenze sopra enunciate; che, anzi, ciò è dimostrazione di più scrupolosa attenzione, specie considerando che il caso in esame è stato reso particolarmente complesso dalla materia cui attiene (bancaria, finanziaria, commerciale e fallimentare), che comporta una terminologia specifica già di per sé complicata e che rende perciò oltremodo difficoltosa una perfetta trasposizione concettuale rispetto ad un ordinamento giuridico profondamente diverso da quello italiano.

Infine, per ciò che concerne l'ultima parte dell'interrogazione (pretese protezioni ad alto livello godute dal Sindona), è da rilevare che le procedure giudiziarie instaurate nei confronti del Sindona smentiscono, per quel che possa interessare l'amministrazione della giustizia, l'esistenza di una tale situazione di privilegio.

PRESIDENTE. L'onorevole Costa ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

COSTA. Innanzitutto ringrazio il rappresentante del Governo per la completezza della risposta, che pure, sotto il profilo sostanziale, non può evidentemente lasciare soddisfatti perché non porta elementi che modifichino effettivamente la situazione quale era già prima della risposta dettagliata, ma inconcludente, resa dall'onorevole sottosegretario.

Fatto sta che sono passati oltre due anni dall'emissione del mandato di cattura nei confronti di Sindona e non ci sono elementi in base ai quali si possa ritenere che egli possa essere tradotto in Italia. Sono passati ormai sette mesi da una condanna a tre anni (limite massimo di sanzione penale irrogabile da parte del pretore) non ancora passata in giudicato perché impugnata dal difensore, in contumacia dell'imputato, e ancora risultati non se ne sono visti.

Ritengo necessario completare i capi di imputazione, quali risultano all'onorevole sottosegretario, perché i reati imputati a Sindona non sono soltanto quelli da lui riferiti, ma sono anche i reati di aggio, di calunnia, di peculato, di peculato plurimo, di finanziamento ai partiti, di finanziamento alla GESCAL e all'ente minerario siciliano, di bancarotta, di falso in bilancio e infine di bancarotta per distrazione.

A me pare che il finanziere Sindona dopo aver realizzato i suoi illeciti, non sia stato sufficientemente perseguito all'estero, sulla base degli elementi immediatamente risultanti. Evidentemente c'è stata una collusione con il potere politico, in particolare con la democrazia cristiana. C'è una serie di elementi che induce a far ritenere che ci fosse un contatto diretto, un filo diretto tra l'attuale Presidente del Consiglio e lo stesso Sindona. Ci sono debiti a destra ed a manca, e non si tratta di debiti per qualche decina di milioni, ma per centinaia di miliardi. Sindona ha creato le condizioni per cui i 1.600 dipendenti della Venchi Unica sono attualmente senza stipendio, e probabilmente si troveranno domani senza lavoro; ora vive in America, e vive apparentemente tranquillo, dopo aver pagato una cauzione di non poco conto. Questo avviene a 26 mesi dall'emissione di un mandato di cattura da parte del giudice istruttore; il Ministero di grazia e giustizia ha chiesto l'estradizione, e lo ha fatto — ormai è inoppugnabile — con atti che contengono errori. Lo dice anche la giustizia americana, quando chiede l'integra-

zione della documentazione con atti che non erano stati emessi, forse non in maniera colposa, ma comunque preparando una istruttoria non completa, anche per atti processuali assolutamente semplici. Uno studente di giurisprudenza non avrebbe commesso questi errori, e uno studente di lingue straniere non avrebbe commesso errori così grossolani nella traduzione del mandato di cattura emesso dal giudice istruttore di Milano e nel completamento di quel mandato di cattura. Evidentemente, c'è da ritenere che tutta la pratica sia stata impostata in maniera quanto meno insufficiente.

Abbiamo chiesto spiegazioni circa questo comportamento: ci sono state date spiegazioni dettagliate sotto il profilo formale ma insufficienti ed insoddisfacenti sotto il profilo sostanziale.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la edificabilità dei suoli (500); e delle concorrenti proposte di legge Costamagna ed altri (184); Almirante ed altri (270); Franchi ed altri (345); Marzotto Caotorta e Tedeschi (447); Guarra ed altri (513).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la edificabilità dei suoli; e delle concorrenti proposte di legge Costamagna ed altri; Almirante ed altri; Marzotto Caotorta e Tedeschi; Guarra ed altri; Franchi ed altri.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è stata chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare l'onorevole relatore di minoranza.

GUARRA, *Relatore di minoranza*. Dopo un breve ma serrato dibattito il relatore di minoranza non può non confermare il suo giudizio negativo nei confronti del disegno di legge al nostro esame. Il giudizio negativo si fonda su motivi di carattere costituzionale, su motivi urbanistici e su motivi economici. I motivi di carattere costituzionale sono dovuti al fatto che il

regime che si vuole instaurare con il disegno di legge mantiene quelle illegittimità che sono state denunciate dalla nota sentenza della Corte costituzionale. Si parla di concessione, e si vorrebbe attraverso questo istituto dire che si è arrivati ad una separazione del diritto di costruire dal diritto di proprietà, ma questo rimane soltanto — mi permetto di osservarlo — una velleità del disegno di legge. Per la verità, così come è formulato il nuovo istituto, non si arriva affatto ad una separazione dello *ius aedificandi* dal diritto di proprietà, ma tutt'al più si arriva ad un affievolimento di quella parte del diritto di proprietà che si identifica nello *ius aedificandi*, se è vero, come è vero, che la concessione è dovuta, se è vero, come è vero, che la concessione è irrevocabile, se è vero, come è vero, che la concessione si trasferisce con l'area. Non ci troviamo quindi dinanzi ad un potere pubblico, che viene conferito attraverso la concessione al soggetto privato, ma ci troviamo dinanzi ad una facoltà che si affievolisce in attesa delle scelte urbanistiche; una volta che siano state fatte le scelte urbanistiche, cessa la compressione di questa facoltà e il diritto di proprietà rivive nel proprietario dell'area in tutta la sua pienezza. Permangono quindi due illegittimità costituzionali, quella del mancato risarcimento dei vincoli che vengono imposti dai piani regolatori e quella — che non si evince dalla sentenza n. 55 della Corte, ma che pure esiste — relativa al principio della *par condicio* dei cittadini, che nella fattispecie viene violato dal momento che non si raggiunge quello stato di indifferenza che una buona legislazione urbanistica dovrebbe far raggiungere ai vari proprietari delle aree.

Vi sono motivi di carattere urbanistico — come dicevamo — poiché, nel momento in cui quasi tutte le regioni (alcune lo hanno fatto ed altre si accingono a farlo) pongono mano alle competenze loro affidate dall'articolo 117 della Costituzione in materia urbanistica, ci attendevamo una legge-quadro in materia, ai cui principi generali tutte le regioni avrebbero dovuto informare la loro legislazione.

Vi sono anche motivi di carattere economico, poiché, in un momento di congiuntura e di recessione soprattutto nel settore edilizio, proprio mentre attraverso la legge sull'equo canone si vuole ridurre il fitto delle abitazioni, si aggravano con

una tassa di concessione che potrebbe arrivare al 20 per cento del costo di produzione gli oneri del settore edilizio, in modo tale da non poter che rendere più grave la situazione.

Questi, insieme agli argomenti già svolti all'inizio di questo dibattito, sono i motivi per i quali il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale conferma la sua opposizione al disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole relatore per la maggioranza.

GIGLIA, Relatore per la maggioranza. Al termine di questo dibattito mi pare opportuno fare una breve storia di questo disegno di legge poiché potrebbe apparire, a prima vista, che ad un argomento così delicato e complesso il Parlamento, e la Camera dei deputati in particolare, abbiano dedicato un troppo breve periodo di tempo.

In realtà la Camera ha cominciato a discutere del disegno di legge Bucalossi prima, Gullotti poi, sin dal dicembre 1975 presso la Commissione lavori pubblici, interrompendo la discussione per effetto dello scioglimento anticipato del Parlamento. Successivamente, il 20 ottobre 1976, ha ripreso la discussione su questo tema, proseguendola ininterrottamente fino a qualche minuto fa, in un serrato confronto non solo presso la Commissione e il Comitato ristretto, ma anche in aula.

Desidero ringraziare coloro che sono intervenuti nel dibattito: i colleghi Malagodi, Pinto, Eirene Sbriziolo De Felice, Costamagna, Borri, Ascari Raccagni, Stella, Nicosia, Achilli, Ciuffini, Botta, Porcellana e Scovacicchi i quali hanno portato un contributo variegato a seconda delle loro posizioni politiche e in misura maggiore o minore ne hanno sottolineato l'importanza.

È opportuno ricordare questo disegno di legge, soprattutto per quello che esso rappresenta. In particolare vorrei sottolineare l'opera che il ministro del tempo, onorevole Bucalossi, svolse a favore della riuscita di un'opera difficile quale quella di avviare a definizione un problema che, per circa otto anni, era sempre stato affrontato con continue dilazioni. Non dimentichiamo, infatti, che dal 1968, cioè dalla data in cui fu emanata la nota sentenza n. 55, il Parlamento era stato costretto a rimandare la soluzione del problema senza riuscire ad esaminarlo in concreto.

È stato merito del collega Bucalossi riuscire a dar vita ad un'ampia consultazione tra esperti tecnici e politici e ad operare un raccordo tra i partiti che appoggiavano in quel tempo il Governo Moro-La Malfa, con lo spirito di anticipato confronto che animò quel Governo e dal quale scaturì il disegno di legge al nostro esame.

Nel momento in cui il nuovo Governo Andreotti si trovò a riesaminare questo problema, fu saggia cosa ripresentare il testo del disegno di legge Bucalossi; e fu saggia cosa perché il disegno di legge Bucalossi aveva trovato negli ambienti politici una accoglienza veramente favorevole, perché per la prima volta aveva posto sotto i nostri occhi la possibilità di risolvere temi che erano stati per tanto tempo dimenticati o, peggio, per tanto tempo argomento di vivacissima polemica. L'orientamento del nuovo Governo e la decisione di ripresentare lo stesso disegno di legge hanno oggi portato al nostro esame la possibilità di chiudere questo capitolo, e chiuderlo con una legge che certamente segna un grosso passo di inizio.

Ho ascoltato gli interventi dell'onorevole Malagodi, dell'onorevole Nicosia, dell'onorevole Ciuffini, che si sono lamentati perché non si è ricorso al più vasto quadro della legge urbanistica. Però devo far notare che se il disegno di legge in esame intende risolvere il problema posto dalla famosa sentenza della Corte costituzionale, esso segna altresì alcune tappe fondamentali per l'avvio della nuova legge-quadro urbanistica; e le segna nel momento in cui — è noto a tutti — diventa ogni giorno più impellente il desiderio, il bisogno di dare attuazione all'articolo 117 della Costituzione, che assegna alle regioni la competenza esclusiva in materia urbanistica (competenza di cui alcune regioni hanno già fatto tesoro) per evitare la disarmonia tra le varie posizioni settoriali del paese, con i conseguenti influssi negativi sull'esercizio di una funzione così delicata quale quella della programmazione territoriale.

Si è parlato della necessità di una legge quadro e di un piano nazionale del territorio anche in occasione del seminario parlamentare del mio partito. Fu uno dei principali temi dibattuti, che doveva servire da impostazione-base agli argomenti che stiamo trattando. Purtroppo, la pressione degli avvenimenti ci porta a dover utilizzare questo strumento in attesa di poter avviare senz'altro gli altri in termini più concreti.

Il disegno di legge risolve, come già detto, i problemi sollevati dalla nota sentenza costituzionale n. 55. È evidente che attorno a questo tema vi sono state varie posizioni, varie interpretazioni; si sono offerte varie possibilità. Ognuno ha suggerito la sua. Il Governo ritiene che il disegno di legge risolva i problemi posti dalla sentenza, e non solo da un punto di vista relativo alla indennizzabilità dei suoli, ma anche — introducendo il programma di attuazione — dal punto di vista della temporalità dei vincoli.

Si è fatto un gran parlare della settorialità del disegno di legge: ne ha parlato l'onorevole Malagodi, ne ha parlato l'onorevole Ciuffini e ne hanno parlato altri colleghi. In realtà questo disegno di legge rappresenta oggi un punto di incontro: guai a dimenticarcelo! Guai a dimenticarci che esso rappresenta un punto di incontro tra diverse posizioni politiche, tra diverse posizioni culturali, tra diversi orientamenti.

Tutto ciò è stato considerato dalla Commissione, che nel tenere presenti le altre proposte di legge presentate così come gli emendamenti che verranno ora al nostro esame, non ha potuto che individuare il modo giusto per fare dei passi in avanti con gradualità. Quella gradualità che è necessaria per riuscire a costruire delle case, e a farlo senza perdere tempo, com'è nell'ottica generale del disegno di legge.

Il disegno di legge si muove, infatti, in una duplice direzione, in una duplice ottica: prevede sia la concessione (una concessione onerosa, convenzionata o gratuita) sia i programmi di attuazione; la concessione riguarda l'attività edificatoria, è irrevocabile, si trasferisce con l'area, non riguarda il prodotto finito, cioè la casa. Esso è quindi riuscito — ed è stato grande merito — ad evitare quella grossa polemica sulla proprietà della casa che a suo tempo determinò una grossa ondata di terrorismo psicologico nel nostro paese. Questo merito noi non possiamo oggi dimenticarlo e dobbiamo tenerlo ben presente nel momento in cui constatiamo, con il lungo lavoro che si è fatto in Commissione, di essere riusciti a tenere ferme le tre fasce attorno alle quali verrà garantita l'attività edilizia nel nostro paese: una fascia libera, una fascia convenzionata, una fascia pubblica nelle aree previste dalla legge n. 167 e dalla legge n. 865. Il disegno di legge costituisce pertanto il momento attuativo, nell'essenziale settore economico dell'edilizia, di quel principio

del pluralismo cui s'informa il nostro ordinamento politico, giuridico e sociale.

La discussione in aula ha confermato una sostanziale ampia adesione al disegno di legge. Se si escludono le posizioni che il collega Guarra ha lealmente e coerentemente mantenuto sia nel dibattito iniziato nella precedente legislatura sia ora in Commissione, non rifiutandosi però di partecipare e di dare il proprio contributo al lungo lavoro del Comitato ristretto, e le posizioni emerse con l'intervento dell'onorevole Costamagna, il quale ha difeso le tesi contenute nella proposta da lui presentata, evidentemente molto diversa dall'orientamento del Governo, tutte le altre parti politiche, pur con le inevitabili diversità, hanno convenuto sulle linee fondamentali del disegno di legge stesso.

Il disegno di legge ha avuto anche la ventura di essere stato ampiamente accettato dalle categorie imprenditoriali interessate. Noi, in sede di Commissione lavori pubblici, abbiamo potuto svolgere un lungo lavoro di audizioni di esponenti sia del mondo imprenditoriale, sia del mondo dell'utenza, sia del mondo agricolo, al fine di acquisire i diversi pareri. Abbiamo potuto così renderci conto che esisteva un consenso sul disegno di legge conforme all'orientamento sviluppatosi in quest'aula. Il disegno di legge è ritenuto utile strumento per mettere termine alla incertezza, alla caduta dell'attività edilizia, che è stata qui da tutti lamentata, dalla collega Sbriziolo De Felice Eirene, dai colleghi Botta, Borri, Malagodi; quest'ultimo ci ha ricordato la grave flessione che si riscontra in questo periodo.

Il disegno di legge, ripeto, è ritenuto uno strumento capace di dare oggi certezza ai proprietari delle aree, una certezza operativa agli imprenditori. Esso determina soprattutto la possibilità di un criterio di gradualità — e questa è stata la nostra costante preoccupazione — perché prevede un regime transitorio, che inizialmente era fissato per un periodo di tre anni e che è stato da noi ridotto a due anni; perché prevede una validità delle licenze fino ad ora concesse, per le quali abbiamo voluto fissare un termine di ultimazione dei lavori come incentivo alla ricerca di nuova occupazione di manodopera; perché prevede la facoltà per le regioni di esonerare inizialmente i piccoli comuni dai programmi di attuazione.

Non è senza significato che attorno alla seconda fascia, cioè all'edilizia convenziona-

ta, possano determinarsi quegli orientamenti che finiranno per essere una base sostanzialmente positiva nei confronti del disegno di legge — auspicato ed auspicabile — per quanto riguarda l'equo canone.

Nel corso della mia relazione ho parlato della diffusione di questi concetti. Ho ricordato quali erano le critiche che erano state fatte inizialmente al disegno di legge Bucalossi. Le critiche si incentravano sulla lunghezza del periodo transitorio — che noi abbiamo ristretto — e sulla larga possibilità di intervento nei centri storici. Ebbene, nel corso dei lavori della Commissione e del Comitato ristretto questo pericolo è stato evitato. Sono state fissate con scrupolosa attenzione le ipotesi della gratuità della concessione, e soprattutto sono state fissate le condizioni affinché non possa essere fatto dei vecchi edifici un uso di carattere speculativo. Tutto ciò è stato sempre inquadrato nella filosofia del disegno di legge, in base alla quale sono state introdotte due importanti novità. La prima è che, nella imminenza del nuovo lancio dell'edilizia popolare, ci è sembrato più opportuno fissare un minimo per l'estensione delle zone da vincolare ai sensi della legge n. 167: tale minimo è stato fissato nel 40 per cento, elevando il massimo dal 60 al 70 per cento. Ciò proprio per consentire una riserva di aree pubbliche da potere meglio utilizzare nel prossimo avvenire.

L'altra importante novità è costituita dalla possibilità di un convenzionamento, allorché vengono modificate le superfici di calpestio e le destinazioni d'uso per quanto riguarda l'edificato, sempre, beninteso, garantendo l'esistenza del doppio regime, ossia la libera scelta tra la concessione onerosa e la concessione convenzionata.

Tutta la tematica della discussione sul disegno di legge si è rivolta alle categorie più deboli, cioè alle categorie agricole, che abbiamo voluto salvaguardare in maniera particolare attraverso gli articoli 9, 10 e 13 e il nuovo testo dell'articolo 14, che modifica tutto il regime degli espropri previsto dall'articolo 16 della legge n. 865, che, in molti casi, ha fatto sorgere financo problemi di ordine pubblico; esso è stato adeguato alle esperienze di questo periodo, proprio perché l'esproprio non fosse una confisca, ma fosse un provvedimento che, pur essendo di interesse pubblico, potesse congruamente ripagare il bene sottratto ai proprietari agricoli.

I programmi di attuazione che vengono introdotti nel disegno di legge rappresentano una novità dal punto di vista urbanistico. Essi sono il nuovo strumento operativo urbanistico, che determinerà gli interventi nel tempo, oltre che fissarli nello spazio come prima, e renderà più snello il procedimento di utilizzazione delle aree. Viene naturale domandarsi chi siano, in questo provvedimento, i naturali interlocutori cui si rivolge la nostra attenzione. Essi non sono organi dello Stato, bensì le regioni, i comuni, cui va affidata larghissima parte, per non dire la totalità, della responsabilità dell'esecuzione di questo provvedimento legislativo. Non possiamo dimenticare che in passato diverse leggi affidate ai comuni nel tentativo di superare difficoltà urbanistiche, non sempre hanno trovato un seguito operativo immediato. Nel corso dell'esame di questo provvedimento, i colleghi noteranno come siano stati introdotti limiti affinché i comuni provvedano tempestivamente, rendendosi conto che oggi è inconcepibile non dotarsi di strumenti urbanistici adeguati per superare le attuali difficoltà e avviarsi verso un più razionale utilizzo del proprio territorio. Il mio discorso concerne tutti i comuni, sia piccoli sia grandi, secondo la dimensione e la responsabilità di ciascuno. Le regioni saranno, evidentemente, chiamate ad interpretare questa legge, ad attuarla in termini brevi, proprio perché non si abbiano vuoti, non si creino paralisi nel settore edilizio, e si possa, invece, porre in moto il meccanismo cui abbiamo dato vita.

È per queste ragioni che, al termine della mia breve replica, desidero ricordare che nel corso dei lavori del Comitato ristretto abbiamo cercato di procedere ad un'opera di ricerca continua, seria ed approfondita di punti di incontro che potessero servire ad ottenere quanto di meglio fosse possibile per un risultato positivo. Non dispiacerà, quindi, ai colleghi se non potrò dare parere favorevole a molti degli emendamenti presentati. Il lavoro che abbiamo compiuto forma un tessuto organico, un qualcosa che abbiamo creato e che ha bisogno di mettersi in moto in un quadro di efficienza e di reciproca compatibilità.

Queste le ragioni per le quali raccomandando alla Camera di approvare il disegno di legge nel testo della Commissione, modificato dagli ulteriori emendamenti or

ora presentati dalla Commissione e che sono il risultato di un lungo lavoro di approfondimento e di ricerca di punti di convergenza. Tutto ciò perché si possa varare il provvedimento nel più breve tempo possibile, dal momento che il 29 novembre scade l'ultima proroga dei vincoli ed occorre, per quella data, consentire al Senato di approvare a sua volta il disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

PADULA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Al Governo corre l'obbligo, innanzitutto, di ringraziare tutti i partecipanti al dibattito, che hanno arricchito la lunga riflessione cui ha poc'anzi accennato il relatore, onorevole Giglia, con una competenza ed un impegno dei quali il Governo intende dare riconoscimento.

L'onorevole Giglia ci ha ricordato che il disegno di legge risale in sostanza alla passata legislatura, ed è stato riproposto dall'attuale Governo in attuazione di un preciso adempimento assunto in sede di esposizione programmatica per il conferimento della fiducia da parte del Parlamento.

Non richiamerò partitamente i singoli interventi, ritenendo che la replica del relatore abbia illustrato adeguatamente l'apporto di ciascuno degli intervenuti nel dibattito, lo spirito che li ha animati. Desidero solo precisare che, oltre alla fatica ed all'impegno dei membri del Comitato ristretto e del relatore per la maggioranza, onorevole Giglia, va sottolineata l'esperta ed accorta guida nei lavori della IX Commissione assicurata dal presidente di quella Commissione, onorevole Peggio, per consentire all'Assemblea di pronunciarsi su un testo che fosse non solo capace di raccogliere i più significativi contributi delle varie parti politiche, ma anche di mantenere la sua organicità e la sua intima coerenza. È ovvio che il Governo tiene particolarmente a tale caratteristica del disegno di legge e si propone di risolvere, come è stato ricordato, il problema aperto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 1968 in modo da superare le incertezze e le polemiche che in questi anni si sono sviluppate nel paese.

Non è questa la sede per riconsiderare i commenti e le opinioni dottrinali che

quella sentenza suscitò otto anni or sono: basti richiamare i dibattiti cui seguì l'approvazione delle leggi di semplice proroga dei cosiddetti vincoli urbanistici, attesa la unanime esclusione di una soluzione che comportasse l'indennizzo di quei vincoli.

Gli onorevoli Guarra e Nicosia hanno riproposto, nei loro interventi, il problema della natura e dei limiti della tutela costituzionale del diritto di proprietà, con particolare riferimento alla proprietà fondiaria. Lo hanno fatto per ricostruire la trama della cosiddetta continuità normativa tra alcune leggi fondamentali in materia territoriale ed urbanistica (quali le leggi del 1939 sui beni ambientali, storici ed artistici, e quella urbanistica del 1942, emanate sotto un diverso regime politico) ed il tenore degli articoli della Costituzione, con particolare riguardo agli articoli 9, 41, 42 e 117.

Lo schematismo e, in definitiva, l'artificio di un tale sillogismo è già stato con acutezza puntualizzato dall'onorevole Malagodi, che ha sottolineato l'inevitabile contraddizione in cui vengono a trovarsi tutti coloro che accusano il disegno di legge di aver compiuto una semplice operazione nominalistica, con la sostituzione della concessione alla licenza, e quindi — di fatto — di aver restaurato il contenuto della legge urbanistica del 1942, nella parte in cui dichiarava espressamente non indennizzabili i vincoli, ma nello stesso tempo vogliono intravedere nel nuovo regime dell'attività edificatoria un grave attentato al diritto di proprietà dei beni immobili ed alle iniziative economiche private.

L'onorevole Malagodi ci ha voluto ricordare la massima di San Paolo (che, da buon romano, di diritto se ne intendeva), secondo cui « la legge genera il peccato ». Penso che dalla stessa massima, oltre al significato ammonitore, che l'onorevole Malagodi ha ricordato, si possa trarre anche una lucida contestazione del formalismo giuridico e di chi le leggi interpreta e commenta, magari con l'intento di rivestire il peccato con i panni della legittimità.

Bisogna, quindi, riferirsi alla concreta caratterizzazione degli istituti normativi che sono proposti, per ricondurre il dibattito sul terreno della realtà e della effettiva operatività, nella convinzione generale delle precise finalità del provvedimento, strettamente connesso con i temi del rilancio dell'attività edilizia pubblica e convenzionata e del corretto uso del patrimonio esistente,

anche attraverso il controllo dei fenomeni speculativi, mediante l'introduzione di una forma di canone controllato.

La subordinazione di ogni attività di trasformazione urbanistica edilizia alla concessione onerosa esplicita con chiarezza la natura pubblicistica di ogni intervento che incida sul territorio. Sotto questo profilo, assumono particolare significato istituti quali l'onerosità, la convenzionabilità e la competenza esclusiva attribuita in materia ai tribunali regionali amministrativi. Ciò non significa che venga mutato il regime dei beni edilizi esistenti o da edificarsi, proprio perché la concessione incide sull'esercizio dell'attività edificatoria. Essa, però, non incide sul rapporto che esiste tra la proprietà del suolo e la proprietà della casa. Nessuno ha voluto modificare il regime di appartenenza dei beni immobili: lo hanno espressamente riconosciuto, nei loro interventi, gli onorevoli Achilli, Ciuffini ed anche — almeno in un emendamento — l'onorevole Pinto.

Da questa impostazione, che dovrebbe risultare di assoluta chiarezza, discende la contrarietà del Governo alla soppressione del riferimento all'attività comportante trasformazione urbanistica contenuto nell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo della Commissione. Una diversa impostazione, che si configurasse come una specie di demanializzazione del cosiddetto *ius aedificandi*, come proposto inizialmente in Commissione da qualche esponente del gruppo comunista, comporterebbe necessariamente la trasformazione della proprietà edilizia, nella migliore delle ipotesi, in una sorta di proprietà superficiaria e, molto più probabilmente, in un semplice interesse protetto, simile a quello di cui è titolare chi sia abilitato a costruire o a utilizzare una costruzione su terreno appartenente al demanio marittimo. Non mi pare che questa ultima impostazione trovi molto favore nemmeno presso i colleghi del gruppo comunista, che condividono l'aspirazione di tanti cittadini alla proprietà della casa.

Dalle stesse considerazioni discende la opposizione del Governo alla proposta dello onorevole Costamagna di ripristinare il riferimento all'istituto dell'autorizzazione. Al di là del significato politico della proposta e con le precisazioni già fatte per quanto attiene al regime dei beni edilizi, ciò non è compatibile con il sistema della onerosità e del convenzionamento, che sono i requisiti qualificanti del nuovo ordinamento proposto.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1976

Il Governo non può che rilevare, oltre a quanto detto con competenza ed efficacia dal relatore Giglia, l'ampio consenso sulle principali innovazioni previste dal disegno di legge, che sono essenzialmente: il regime di concessione generalizzata, il potenziamento dell'area di urbanizzazione pubblica e la qualificazione della politica edilizia mediante un regime particolare di convenzionamenti agevolati, l'introduzione dei programmi di attuazione degli strumenti urbanistici generali che governano il territorio urbano.

Il disegno complessivo si ispira a criteri realistici e di gradualità che, senza indebolire la chiarezza di alcune scelte politiche, tendono ad assecondare il processo normativo, già avviato nel paese, attraverso l'uso da parte delle regioni degli specifici poteri ad esse attribuiti dalla Costituzione in materia urbanistica. In questo spirito si collocano le norme transitorie che pure sono state raccorciate e più esattamente sanzionate.

In merito alle innovazioni che la Commissione ha proposto rispetto al disegno di legge del Governo, è stato ricordato dal relatore come, su alcuni punti, tanto il dibattito già tenuto nella passata legislatura come la stessa dichiarata disponibilità contenuta nella relazione che accompagnava il disegno di legge avevano preannunciato la necessità di ricorrere a più precise formulazioni normative, soprattutto per quanto riguarda la tutela del patrimonio edilizio esistente nei centri storici e la indennità di espropriazione. La Commissione ha ritenuto opportunamente di introdurre una precisa indicazione di un termine di validità della concessione, al fine di assicurare che la operatività edilizia sia strettamente sviluppata entro le previsioni normative di cui ai programmi di attuazione. È stata altresì prevista — e questo si innesta in un lungo disegno legislativo che ha preso le mosse dalla legge n. 765 del 1967 — una ipotesi di restrizione della possibilità edificatoria in quei comuni, ancora purtroppo numerosi ma che si vuole progressivamente e rapidamente ridurre, che non abbiano ancora provveduto a dotarsi di uno strumento urbanistico almeno di carattere elementare qual è il programma di fabbricazione.

È stato altresì previsto che l'articolo 51 della legge n. 865, che è uno strumento di intervento eccezionale con criteri pubblici collegati a finanziamenti pubblici, venga reso sempre meno praticabile nei comuni al di sopra di 20 mila abitanti, per la-

sciare posto ad una più estesa ed ampia applicazione della legge n. 167, che è lo strumento fondamentale per la gestione e la programmazione dell'area pubblica ad urbanizzazione diretta da parte del comune.

Vorrei assicurare l'onorevole Pinto che la soppressione, sia pure a distanza di quattro anni, della operatività del richiamato articolo 51 non intende minimamente mortificare le realtà dei comuni minori che, anzi, mantengono questa possibilità, ma intende porsi piuttosto come un traguardo impegnativo per i comuni al di sopra dei 20 mila abitanti che debbono necessariamente e rapidamente dotarsi del piano previsto dalla legge n. 167. L'operatività di tale legge è stata puntualizzata entro un minimo del 40 per cento delle aree previste come zone di espansione proprio per assicurare che l'urbanizzazione pubblica — il comparto cioè affidato alla diretta gestione da parte del comune nel quadro di quel sistema pluralistico descritto poco fa dal relatore — sia effettivamente garantita in tutto il territorio nazionale, e non si riproducano in modo sempre più ampio le tradizionali sfasature del nostro paese che, purtroppo, in materia urbanistica conoscono episodi di grande drammaticità.

La preoccupazione fondamentale del Governo, nella presentazione del disegno di legge e nell'affiancamento al lavoro impegnato e serrato della Commissione, è stata nella direzione del pieno rispetto delle competenze regionali in materia urbanistica. Molti colleghi hanno a tale proposito ricordato come nel nostro paese si sia probabilmente persa l'occasione, al momento della istituzione dell'ordinamento regionale, dell'approvazione di una legge-quadro urbanistica, che avviasse la normativa di origine e di fonte regionale su binari precisi e predeterminati. Non serve, in questo momento, ritornare ad un dibattito degli anni scorsi: quella che oggi sta di fronte a noi è certamente la realtà di un processo normativo che partendo dalla competenza regionale si va gradualmente organizzando e che richiederà, certamente, un coordinamento ed una sistemazione nella legge-quadro urbanistica nazionale. Ma è una realtà che, allo stato delle cose, non può che essere concepita come sistemazione, come riordinamento e coordinamento di una serie di istituti e di esperienze che le regioni stanno concretamente avviando, come si può riscontrare per questo stesso disegno di legge, riconoscibile per molti

aspetti nell'anticipazione legislativa di alcune regioni avanzate (come il Friuli-Venezia Giulia, la Lombardia, o l'Emilia-Romagna) che hanno introdotto istituti come i programmi di attuazione o gli oneri di urbanizzazione generalizzati che questo disegno di legge estende al resto del paese.

Il programma di attuazione, che è il mezzo necessario per la traduzione in pratica di strumenti urbanistici generali, realizza una delle finalità sostanziali della strumentazione urbanistica, quella cioè, di porsi non solo in termini di vincoli generici e indeterminati, ma in termini di obiettivo concreto, impegnativo, per le proprietà coinvolte dallo sviluppo urbano.

L'introduzione di questi programmi di attuazione, che sono stati giustamente apprezzati dalle stesse categorie produttive del settore, consente di scoraggiare in modo significativo le rendite cosiddette « di attesa », cioè le posizioni di inerzia di quei proprietari fondiari che tendono a realizzare non la remunerazione di un'attività promozionale o di urbanizzazione, bensì la semplice percezione di un plusvalore realizzato dallo sviluppo e dall'espansione dell'aggregato urbano.

È poi importante — lo ha già sottolineato il relatore onorevole Giglia — che trovi finalmente una sanzione legislativa il tema della revisione dell'indennità di espropriazione, che fu già oggetto, nel corso di numerosi dibattiti sulla materia, di impegnative prese di posizione da parte di tutte le forze politiche con ordini del giorno ed assicurazioni espresse. Le categorie agricole più direttamente coinvolte dal processo di urbanizzazione pubblica e dall'estensione delle procedure espropriative avevano rappresentato con efficacia, già nella passata legislatura (e son tornate a farlo in questa), la inidoneità del meccanismo previsto dall'articolo 16 della legge n. 865 a cogliere la realtà dell'effettivo danno o pregiudizio che viene ad essere sopportato dall'attività agricola quando intervenga una ablazione per interesse pubblico.

Il meccanismo che si propone all'approvazione della Camera può essere considerato capace di coniugare i vantaggi dell'automaticità delle tabelle previste dalla legge n. 865, che hanno consentito in molti casi di snellire e accelerare le pratiche per l'acquisizione dei terreni per opere pubbliche, con la possibilità che, in sede di appello su ricorso delle parti, sia consen-

tita una valutazione (democraticamente affidata a commissioni di nomina regionale) del danno in concreto, cioè del pregiudizio subito dall'azienda agricola, e nei soli limiti, naturalmente, del danno all'attività agricola, senza incorporazione di rendite di aspettative o di prospettive edilizie o di altro tipo. Anche se questo certamente comporterà un sacrificio maggiore per le pubbliche finanze, servirà tuttavia per la ricostruzione di un bene economico qual è l'impresa agraria, o comunque per il ristoro di un danno, di un pregiudizio effettivamente sopportato dagli agricoltori.

Onorevoli colleghi, il processo di regolamentazione della materia urbanistica ha richiesto, e probabilmente richiederà ancora, adattamenti e correzioni che stimolino e promuovano l'armonizzazione delle diverse realtà che operano nel territorio. La maggiore consapevolezza in ordine alla natura ed al rilievo civile dei valori che una moderna politica del territorio deve promuovere e tutelare, impone una più precisa e penetrante azione pubblica, secondo le articolate competenze previste dall'ordinamento.

La presente legge non è certo la nuova e generale riforma urbanistica cui si dovrà porre mano, per coordinare le attività normative delle regioni. Essa però fissa alcuni punti di riferimento precisi e apre nuove possibilità per una gestione urbanistica più corretta e finalizzata alla creazione di un tessuto urbano effettivamente aderente alle esigenze dell'uomo di oggi, con i suoi più complessi e crescenti bisogni di vita di relazione e di partecipazione.

È una cornice certamente utile e significativa per la politica edilizia e per un corretto uso del territorio. È per queste motivazioni, che si riconducono alla lunga e faticosa elaborazione del disegno di legge e allo sforzo e al pregevole lavoro della Commissione, che il Governo, riservandosi di pronunciarsi sulle singole proposte di emendamento e anticipando la propria adesione al criterio già preannunciato dal relatore, invita l'Assemblea a procedere ad una rapida verifica e ad un rapido confronto sui singoli articoli per giungere poi all'approvazione finale del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo della Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

MAZZARINO, *Segretario*, legge:

(Trasformazione urbanistica del territorio e concessione ad edificare).

« Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del sindaco, ai sensi della presente legge ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

(Diritto alla edificazione).

La potestà di edificare è compresa nel diritto di proprietà del suolo e nei diritti equivalenti, secondo il vigente ordinamento. Il suo esercizio è condizionato dalle destinazioni di edificabilità previste dai piani urbanistici e dai regolamenti edilizi.

Non è soggetta ad imposte e tasse, ed è gravata soltanto dalle spese di urbanizzazione e dagli oneri derivanti dall'indennizzo dei vincoli di non edificabilità.

La regione disciplina con proprie norme legislative i piani urbanistici e l'attività edilizia nel territorio regionale secondo i principi fondamentali stabiliti dalla presente legge, al fine di assicurare il rispetto dei caratteri tradizionali architettonici, di favorire il disurbanamento, di frenare la tendenza all'urbanesimo, di agevolare la conservazione dei centri storici, di proteggere i parchi e le riviere.

1. 2. **Guarra, Delfino, Baghino, Nicosia, Borromeo D'Adda.**

BORROMEO D'ADDA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORROMEO D'ADDA. Questo nostro emendamento tende a vanificare l'istituto della concessione introdotto dal disegno di legge governativo. Le ragioni della nostra richiesta sono molte e cercherò di riassumerle brevemente.

In primo luogo, noi riteniamo che si sia giunti a questa discussione (per altro molto sbrigativa) sotto la spinta dell'esigenza di provvedere entro il 29 novembre ad emanare una nuova legge. Sappiamo

anche che ci troveremo a dicembre nella medesima condizione, in vista della scadenza della proroga del blocco dei fitti. In quella circostanza dovremo trattare un argomento strettamente connesso con quello del regime dei suoli e notiamo che la concessione, così come è stata prevista nel provvedimento in esame, già in pratica fissa i prezzi dei fitti e si pone in netto contrasto con le modalità preannunciate dalla stampa per l'introduzione dell'equo canone.

A noi sembra particolarmente grave che, di fronte a problemi così strettamente connessi, non si sia cercato di addivenire ad una regolamentazione globale, creando oggi una normativa che potesse essere valida anche domani e per un certo periodo di tempo.

Nel disegno di legge governativo si afferma che, per quanto riguarda l'edilizia convenzionata, la concessione dovrà stabilire per un minimo di quindici anni (e per un massimo di venti) i prezzi di affitto e quelli di vendita. In questo modo, si prevede per le nuove costruzioni una disciplina completamente diversa da quella prevista dai progetti di legge per l'equo canone. Già questo sarebbe, a nostro avviso, un argomento sufficiente per indurre ad una pausa di riflessione.

In secondo luogo, gli aggravati determinati dalla concessione (che a quanto pare giungeranno al 20 per cento) andranno ad aggiungersi a quelli determinati dall'ultima legge-ponte e legati alla urbanizzazione primaria e secondaria; aggravati, questi ultimi, che sono andati a scaricarsi in definitiva sui costi delle costruzioni e quindi sugli acquirenti, che non sono stati in grado in molti casi di far fronte a questi aumenti.

Per tornare al discorso della concessione, va notato che è particolarmente significativo il fatto che nel disegno di legge governativo si faccia riferimento agli incrementi dei costi di costruzione e agli *standards* urbanistici. Questo significa — se si tiene conto degli incrementi dei costi di costruzione registrati negli ultimi anni — che si potrà giungere ad aumenti dei fitti dell'ordine del 30 o 40 per cento l'anno. Immaginatoci e quale condizione in questo modo saranno ridotti gli utenti in situazione di maggiore bisogno.

A nostro avviso, vi è quindi tutta una serie di argomentazioni che emergono contro una soluzione così affrettata di questo problema. Ecco perché in questo emenda-

mento abbiamo fatto riferimento anche a problemi di ordine costituzionale; quando diciamo che il diritto di proprietà del suolo rimane collegato alla potestà di edificare, riteniamo che la stessa Corte costituzionale si opporrà ad una separazione del diritto di costruire (che deriverebbe cioè dalla concessione) dal diritto di proprietà.

Raccomandiamo per ciò l'accoglimento di questo nostro emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Ogni trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale è subordinata a concessione da parte del sindaco, ai sensi della presente legge.

1. 3. Todros, Ciuffini, Sbriziolo De Felice Elrene, De Caro, Alborghetti.

CIUFFINI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIUFFINI. Questo emendamento — come gli altri presentati — è stato esaminato dal Comitato dei nove, in un confronto definito serrato dall'onorevole Giglia, e ritengo che non si possa non concordare su tale aggettivo. Il testo della Commissione, modificato dagli emendamenti accettati stamane dal Comitato dei nove, recepisce ulteriormente i contributi migliorativi che il nostro gruppo, con altri della sinistra, si è sforzato di apportare. Questo è un punto d'incontro, sicuramente collocato ad un livello superiore — a nostro parere — a quello del testo originario, ed anche a quello rappresentato precedentemente dal testo quale era stato formulato dalla Commissione, in sede referente.

Sottolineiamo che il testo ora al nostro esame, con gli emendamenti accettati dal Comitato dei nove, contiene significativi miglioramenti, per non parlare poi dell'articolo 14, sul quale in questi giorni abbiamo dovuto lavorare a lungo, articolo che a sua volta rappresenta il risultato di un confronto svoltosi tra le forze sociali del nostro paese, prima che all'interno della Commissione. Abbiamo ascoltato la Confagricoltura, l'Alleanza nazionale dei contadini, la Coltivatori diretti ed abbiamo cercato di recepire nel testo di questo articolo le posizioni sulle quali le forze sociali convergevano. Lo scopo è quello di conferire

un più giusto risarcimento all'attività agricola, che poteva subire iniqui danni a causa dell'espropriazione.

Anche se, sotto questo profilo, non erano mancati tentativi di modificarlo, riteniamo che la sostanza dell'articolo 9 sia stata mantenuta nel testo in esame; mi riferisco cioè alla parte dell'articolo 9 che concerne gli edifici già esistenti, alle norme che in tale articolo sono state introdotte rispetto alla protezione dei cittadini dai processi di espulsione e di terziarizzazione che oggi affliggono l'esistente patrimonio edilizio.

In quest'ultima fase della discussione, noi del gruppo comunista intendiamo assumere come riferimento questo punto di incontro, al quale siamo pervenuti dopo un confronto che ha visto impegnati tutti noi, con tutte le forze politiche dell'arco democratico. Oggi, mentre sentiamo che fondamentale diventa l'esigenza di pervenire alla rapida adozione di questo provvedimento, che rappresenta la più significativa misura sottoposta al vaglio della Camera in questa legislatura, sottolineiamo come la sua approvazione, da parte di almeno un ramo del Parlamento prima della scadenza dei termini, rappresenti di per sé un dato di fatto politicamente rilevante. Su questo abbiamo giustamente recepito una serie di sollecitazioni pervenuteci dalle forze politiche, sociali e culturali; preannunciamo pertanto la nostra posizione sul complesso degli emendamenti in esame.

Più precisamente vogliamo dire che il nostro gruppo voterà contro tutti quegli emendamenti che tendono a peggiorare — a nostro avviso, naturalmente — il testo della Commissione, e che si asterrà su quegli emendamenti che, presi singolarmente, potrebbero essere considerati migliorativi del testo di legge, ma che oggi, nel momento in cui si confrontano con un testo organicamente concepito, non possono, a nostro parere, meritare l'approvazione. Quindi, ripeto, su questi emendamenti, noi preannunciamo la nostra astensione.

Vi è poi il complesso degli emendamenti proposti dal nostro gruppo. Ora, in relazione a quanto detto precedentemente, il nostro gruppo annuncia che questi emendamenti verranno ritirati, compreso naturalmente quello in merito al quale ho preso la parola. Pertanto, in questo momento, preannuncio il ritiro di tutti gli emendamenti presentati dal gruppo comunista, anche perché una parte degli argomenti che concorrono a formare il contenuto (voglio

richiamarmi a quanto detto molte volte sia negli interventi in Commissione, sia negli interventi in aula) rappresentano sostanziali miglioramenti non di questo testo, ma del più vasto insieme rappresentato dai provvedimenti sui suoli, per il piano decennale per l'edilizia e per l'equo canone. Ora, nel momento in cui noi li ritiriamo, facciamo esplicita riserva di presentare degli ordini del giorno che possano consentire ulteriori indicazioni per il Governo in sede di discussione degli altri provvedimenti cui ho fatto riferimento.

PRESIDENTE. Onorevole Ciuffini, se ho ben compreso, il gruppo comunista ritira tutti gli emendamenti compreso quello da lei testé illustrato.

CIUFFINI. Sì, signor Presidente.

FACCIO ADELE. Signor Presidente, il gruppo radicale, a termini dell'articolo 86, ottavo comma, del regolamento fa proprio l'emendamento Todros 1. 3, e tutti gli altri emendamenti del gruppo comunista, ritirati dai presentatori.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Faccio. È stato presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi. Il potere di edificare ovvero di eseguire opere che comunque comportino modificazioni dell'assetto del suolo e del sottosuolo è concesso dal sindaco ai sensi della presente legge ».

1. 5. Achilli, Di Vagno, Novellini, Colucci, Magnani Noya Maria, Savoldi, Ballardini.

L'onorevole Achilli ha facoltà di svolgerlo.

ACHILLI. Il gruppo socialista ha presentato una serie di emendamenti non ritenendo che il lavoro svolto, dapprima in sede di Comitato ristretto e poi in sede di « Comitato dei nove », sia riuscito a dissipare completamente dubbi ed ambiguità, che sono tuttora presenti nel testo.

Anche noi riconosciamo che il serrato dibattito, a volte burrascoso, sia stato utile per migliorare il testo iniziale proposto dal

Governo, ma questo evidentemente non ci esime dal sottoporre all'Assemblea alcuni altri punti che riteniamo fondamentali e che, se approvati, apporterebbero certamente maggiore chiarezza al disegno di legge, il quale, per altro, non farebbe altro che dare certezza alle regioni. Non dimentichiamo, infatti, che oggi stiamo votando un provvedimento che non ha concluso il suo iter, ma che, come norma-quadro, affida poi alle regioni il compito di emanare leggi di attuazione. Quindi, ambiguità in questo testo non potrebbero altro che rendere estremamente difficile il lavoro delle regioni; pertanto, ritengo che occorra uno sforzo da parte dell'Assemblea per cercare di eliminare tutti i punti di scarsa chiarezza contenuti nel testo.

D'altra parte, noi sappiamo quali sono le ragioni per cui siamo arrivati, o meglio il Governo è arrivato alla presentazione di questo provvedimento: per esempio, il superamento della sentenza n. 55 della Corte costituzionale, che è stato sin qui aggirato dalla prima legge n. 1187 e dalle successive proroghe che, evidentemente, non possono essere protratte più a lungo, e quindi la necessità di definire una volta per tutte qual è il regime di proprietà dei suoli al fine di avviare la equiparazione tra i proprietari e di attuare seriamente quella indifferenza dei proprietari stessi rispetto alle scelte di piano regolatore, che è condizione basilare di correttezza amministrativa. Non si può, come dicevo ieri in sede di discussione nelle linee generali, lamentare gli effetti di una discrezionalità sempre presente in questa materia da parte delle amministrazioni pubbliche e poi non rimuoverne le cause quando è il momento, in una legge come questa.

Se quindi crediamo seriamente che la perequazione tra i proprietari e la loro indifferenza rispetto alle scelte urbanistiche sia una questione sostanziale, eliminata la quale possiamo realmente introdurre un discorso di corretta legislazione urbanistica, questo è il momento per arrivare a una definizione di questo principio.

Ecco dunque la nostra insistenza per rendere esplicita la separazione del diritto di edificazione dal diritto di proprietà. Non è un massimalismo astratto il nostro, ma una richiesta tesa a fare chiarezza legislativa in una materia in cui chiarezza purtroppo non c'è; a fare in modo che non si cerchi ancora una volta di lasciare tutto nel vago, di lasciare alle interpretazioni suc-

cessive, quando con l'approvazione del nostro emendamento si potrebbe arrivare a una definizione rapida.

Altro elemento per cui chiediamo l'approvazione di questo emendamento consiste nel fatto che le conseguenze della sua approvazione non sono solamente di carattere giuridico o di carattere ideologico: l'approvazione ha un effetto immediato, perché lo stabilire che il diritto di edificazione non appartiene al diritto di proprietà vuol dire, di fatto, eliminare o tendere a ridurre la rendita fondiaria. E questo fatto non è importante solamente per la legge sul regime di proprietà dei suoli, ma per tutti gli effetti indotti.

Tra poche settimane, spero, saremo chiamati a discutere la legge sull'equo canone, e se qui avremo fissato che la rendita fondiaria non trova posto nella nostra legislazione, se la Camera, se il Parlamento dirà che non è pensabile ancora una volta di mantenere il diritto di edificazione legato al diritto di proprietà, ne discenderà che la valutazione dell'area, ai fini della valutazione dei canoni, sarà inevitabilmente ridotta, e quindi questo andrà nella direzione da tutti auspicata, cioè di fare in modo che il disegno di legge che discutiamo oggi, insieme a quello sull'equo canone, e quello sul piano decennale dell'edilizia rispondano alla logica di diminuire il costo dell'abitazione.

Se noi dovessimo lasciare l'articolo 1 così come è stato formulato dalla Commissione configureremmo un nuovo istituto giuridico, una concessione atipica, che per altri versi richiama alla mente la licenza edilizia di vecchia memoria; credo che sia necessario superare questa difficoltà e introdurre una definizione più precisa su una materia così difficile.

Sono cominciate a circolare, infatti, su certi organi di stampa, voci tendenti ad attribuire al partito socialista italiano il tentativo di rimettere in discussione ancora la proprietà della casa. ○

GUARRA, *Relatore di minoranza*. Voci infondate?

ACHILLI. Sembra di assistere, con cinque anni di ritardo, alle discussioni che si sono avute qui in occasione del dibattito sulla legge n. 865, la cosiddetta legge sulla casa. Anche allora — ci si disse — quella normativa tendeva a liquidare la grande aspirazione alla proprietà della casa; quella

legge avrebbe dovuto scoraggiare gli investimenti privati. Abbiamo visto, invece, che nel corso di questi anni anche coloro che inizialmente si dichiaravano contrari hanno capito la bontà di quella legge, solo che gli organi dello Stato e gli organi amministrativi avessero dato...

GUARRA, *Relatore di minoranza*. E si sono moltiplicati gli investimenti?

ACHILLI. Non raccolgo questa interruzione, perché credo tutti abbiano ormai acquisito dall'esperienza che, se quella legge non ha dato tutti i frutti che noi attribuiamo ad essa, è perché gli istituti di credito non hanno concesso i mutui alle cooperative; perché ancora una volta, in questi anni, hanno creduto opportuno privilegiare l'edilizia speculativa, perché gli organi dello Stato, come ad esempio il CER, non hanno fatto il proprio dovere. Se quindi quella legge non ha dato tutti i frutti è perché qualcuno ha tramato contro quella legge. E noi avevamo anche detto che era necessario fare in modo che nel paese crescesse una mobilitazione pari a quella che consentì allora la sua approvazione in Parlamento. Ma le forze popolari e democratiche hanno inteso il senso di quella legge, tanto è vero che oggi è portata in tutti i consigli comunali, in tutti i consigli regionali, come punto di appoggio per una ripresa degli investimenti edilizi.

Ancora una volta oggi ribadiamo quei concetti, che sono gli stessi di allora, anche se ad uno stadio più avanzato perché evidentemente questa legge lo consente, ma rifiutiamo e denunciavamo subito, prima che si faccia strada questa ipotesi, tutti coloro che tendono ad attribuire alla nostra volontà di separare il diritto di edificazione dal diritto di proprietà l'intento di comprimere in qualche modo l'aspirazione alla proprietà della casa. Qui si tratta di dire se si vuole che le abitazioni possano avere in futuro un costo più basso dell'attuale, colpendo una delle ragioni del caro-casa, che è la rendita speculativa sulle aree. Certamente non è la sola ragione per la quale oggi le abitazioni costano in maniera tale da non essere alla portata dei ceti a reddito fisso. Ma questa è una delle ragioni fondamentali (poiché oggi discutiamo di questo, e quando discuteremo del credito affronteremo anche quell'altro aspetto) e perciò

questa legge può essere una delle vie per fare in modo che le abitazioni siano messe alla portata di tutti, o per lo meno tendano a ridurre i loro costi che sono diventati esorbitanti.

Il problema è di dire, in questo momento così difficile per l'economia del paese, se vogliamo privilegiare le forze imprenditoriali, le forze che tendono all'investimento, le forze produttive o se ancora una volta, di fronte al problema della priorità fra rendita e profitto, ci si attesterà a difesa delle posizioni di rendita, delle posizioni parassitarie che, se mai hanno avuto una funzione nel paese, tanto meno la hanno oggi, quando ai cittadini a reddito fisso si chiedono sacrifici indiscriminati, a favore dei quali noi stessi abbiamo, per necessità, votato proprio nelle ultime settimane.

Qui si tratta di vedere se in concreto siamo disponibili oggi, con il nostro voto, a liquidare le posizioni di rendita, non in contropartita della perdita di capacità dei salari e degli stipendi che, per effetto dell'inflazione e per effetto dell'aumento del costo della vita, si è verificata negli ultimi mesi. Ma per introdurre seriamente nell'industria edilizia un motivo chiarificatore che tenda a privilegiare, come dicevo, il momento dell'investimento rispetto al momento della rendita parassitaria.

Queste sono le ragioni per le quali noi chiediamo l'approvazione di questo emendamento, nella convinzione che da tale approvazione possano poi discendere elementi sostanziali di indicazione per tutta un'altra serie di provvedimenti che dovremo affrontare nelle prossime settimane.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, sostituire le parole: Ogni attività comportante trasformazione, con le seguenti: Ogni trasformazione.

1. 1. Gorla, Pinto.

L'onorevole Gorla ha facoltà di svolgerlo.

GORLA. Dal punto di vista del giudizio generale sul provvedimento, non ho nulla da aggiungere a quanto già dichiarato in aula dal collega Pinto.

Per quanto riguarda l'emendamento da noi proposto all'articolo 1, penso che l'illustrazione data dall'onorevole Achilli sia soddisfacente, nel senso che essa va esattamente

te nella direzione che noi ci proponevamo di seguire, cioè quella della separazione del diritto di edificazione dal diritto di proprietà.

Da questo punto di vista — mi sia consentita questa osservazione — mi è molto difficile comprendere il ritiro degli emendamenti da parte del partito comunista, soprattutto perché l'emendamento Todros a questo primo articolo, il loro emendamento, era assolutamente identico al nostro. Immagino avesse le stesse finalità del nostro, e mi sembra di ricordare che esso è stato il cavallo di battaglia del partito comunista negli anni passati, a tutti i livelli. Desideravo manifestare questa mia sorpresa e, per quanto riguarda l'illustrazione specifica del nostro emendamento confermo di richiamarci a quanto esposto dall'onorevole Achilli.

GUARRA, Relatore di minoranza. Chissà quante altre volte ella avrà di queste sorprese nel corso della legislatura!

ROMUALDI. È invecchiato il cavallo!

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, sostituire la parola: concessione, con la seguente: autorizzazione.

1. 4. Costamagna.

L'onorevole Costamagna ha facoltà di svolgerlo.

COSTAMAGNA. Secondo me, l'articolo 1, che introduce l'istituto della concessione, rappresenta il baricentro di tutto il disegno di legge. Il provvedimento sostituisce l'istituto della autorizzazione edilizia con quella della concessione ad edificare. Esiste una grande differenza fra l'autorizzazione e la concessione. L'autorizzazione è l'atto amministrativo che rende possibile al privato lo esercizio di un suo diritto, di un diritto che gli appartiene, mentre la concessione è un atto che conferisce al privato nuove capacità e nuovi diritti, che sono propri dell'ente pubblico. Di qui si evince subito l'assurdità giuridica di concedere una cosa che non si è prima dichiarato di far propria, e quindi di possedere. Sarebbe stato, infatti, più corretto affermare l'avocazione alla mano pubblica dello *ius aedificandi*, e poi concederlo a determinate condizioni. Ma l'inganno che è alla base di questo progetto

non consentiva tanta chiarezza: non è questione di compromesso. In questo modo, attraverso l'istituto della concessione, si è introdotto surrettiziamente nel progetto in esame l'esproprio dello *ius aedificandi*, svuotando la proprietà privata di una parte essenziale del suo contenuto.

Mi rivolgo a tutti i sostenitori di questo provvedimento, visto che tutti lo ritengono strumento necessario per colpire e debellare la speculazione e la corruzione che dilagano in questo campo; e, dato che speculazione e corruzione sono i nemici da battere ed i mali da debellare anche per noi, che crediamo formalmente nell'insostituibile funzione della piccola proprietà privata, anche se siamo molto scettici circa la validità dello strumento proposto, e dato l'incalzare del male che non consente ulteriori indugi, siamo disposti a farvi credito.

Siamo pronti, pertanto, ad accettare tutte le norme contenute nel disegno di legge, senza discutere o ritoccare nemmeno un articolo, approvando così, quasi a scatola chiusa, il provvedimento presentato. Ma diciamo «quasi», in quanto chiediamo solo una piccola condizione, e precisamente che con questo emendamento 1. 4, venga modificato un solo termine del testo, venga cioè sostituita la parola «concessione» con la parola «autorizzazione». Niente di più: solo la semplice sostituzione di una parola. Ecco, ci vuole tanto poco — direi — per questa prova di tornasole; e sono certo del vero sentire degli amici, molti, che voteranno in senso positivo. Essi diranno apertamente con il loro voto quale sia l'esito di questo tornasole.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

GIGLIA, Relatore per la maggioranza. Come avevo già preannunciato, il parere della maggioranza della Commissione è contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1, compreso l'emendamento Todros 1. 3, ritirato dai presentatori e fatto proprio dall'onorevole Faccio. Devo precisare che, d'altra parte, l'illustrazione testé fatta dall'onorevole Achilli per l'interpretazione di un principio da un lato e quella fatta dal collega Costamagna per l'interpretazione data dall'altro lato, dimostrano che la migliore soluzione è quella che è stata adottata dalla Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

PADULA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Guarra, mantiene il suo emendamento 1. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GUARRA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*E respinto*).

Passiamo all'emendamento Todros 1. 3, ritirato dai presentatori e fatto proprio dall'onorevole Faccio.

ACHILLI. Chiedo di parlare per richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACHILLI. Prima di porre in votazione l'emendamento 1. 3, fatto proprio dall'onorevole Faccio, credo si debba votare il nostro emendamento 1. 5, che è più lontano dal testo della Commissione. La votazione sul nostro emendamento precluderebbe eventualmente quella dell'emendamento successivo. È indubbio che l'emendamento 1. 5 comporti una modifica del testo dell'articolo 1 molto più incisiva e ampia di quella dell'emendamento 1. 3.

PRESIDENTE. Onorevole Achilli, si tratta di due questioni diverse, per cui porrò in votazione gli emendamenti in ordine di precedenza.

Onorevole Adele Faccio, mantiene l'emendamento Todros 1. 3, ritirato dai presentatori e da lei fatto proprio, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

FACCIO ADELE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*E respinto*).

Onorevole Achilli, mantiene il suo emendamento 1. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ACHILLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Gorla, mantiene il suo emendamento 1. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GORLA. Sì, signor Presidente.

BONINO EMMA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONINO EMMA. Intendo annunciare che il gruppo radicale voterà a favore di tutti gli emendamenti presentati dal gruppo del partito socialista italiano e da quello di democrazia proletaria.

In questo modo il gruppo radicale intende sottolineare i limiti di questa legge che, ancora una volta, non mette in discussione la separazione che deve esistere tra proprietà e diritto di edificazione. In questo modo intendiamo far sì che il potere reale di decidere sulla edificabilità ed il controllo su di essa siano sempre più affidati agli enti locali.

Non comprendiamo il comportamento del gruppo comunista che ha ritirato tutti i propri emendamenti. La motivazione di questo ritiro ci pare poco convincente ed è per questi motivi che li abbiamo fatti nostri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gorla 1. 1.

(È respinto).

Onorevole Costamagna, mantiene il suo emendamento 1. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

COSTAMAGNA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2, nel testo della Commissione.

MAZZARINO, Segretario, legge:

(Piani di zona e demani comunali di aree).

« Per le aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e per quelle acquisite ai sensi degli articoli 27 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, resta fermo il regime previsto dalle norme della medesima legge n. 865.

Anche per tali aree è necessario il provvedimento del sindaco di cui all'articolo 1 della presente legge.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, già sostituito dall'articolo 29 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituito dal seguente:

” L'estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare per un decennio e non può essere inferiore al 40 per cento e superiore al 70 per cento di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato ”.

L'articolo 26 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è abrogato. Le aree già vincolate ai sensi di detto articolo sono assoggettate al regime previsto dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, salvo quanto previsto nell'undicesimo, nel sedicesimo e nel diciottesimo comma dello stesso articolo per ciò che concerne i requisiti soggettivi.

L'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni è applicabile nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, secondo i dati risultanti dall'ultimo censimento, fino alla data del 31 dicembre 1980 ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: degli articoli, aggiungere la cifra: 26.

2. 1. Gorla, Pinto.

Sopprimere il quarto comma.

2. 2. Gorla, Pinto.

Sostituire il quinto comma con il seguente:

L'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni è applicabile in tutti i comuni.

2. 3. Gorla, Pinto.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1976

L'onorevole Gorla ha facoltà di svolgerli.

GORLA. L'articolo 2 nel testo della Commissione riguarda i piani di zona e i demani comunali di aree. Il nostro gruppo propone di far salva la vigenza dell'articolo 26 della legge n. 865 del 1971, poiché lo considera uno strumento importante ai fini della formazione di maggiori quote di aree pubbliche assoggettate ad esproprio.

L'articolo 26 della legge n. 865 prevedeva, che, nelle aree di espansione previste dai piani regolatori, il comune potesse espropriare il 20 per cento a fini di edilizia economica e popolare. Con questo importante articolo, uno dei più significativi della legge n. 865, che insieme ad altri è sempre stato oggetto di ripetuti tentativi di svuotamento, si fornisce ai comuni un maggiore strumento di controllo sulle aree escluse dai piani di zona previsti dalla legge n. 167 del 1962, e che normalmente sono preda della speculazione edilizia.

Quindi, la soppressione di questo articolo non è a nostro avviso sufficientemente ripagata — se questo è stato lo scopo — dall'aumento della capacità minima espropriativa dal 20 al 40 per cento nei piani di zona previsti dalla legge n. 167, come prevede il terzo comma dell'articolo 2 del testo della Commissione. Infatti è qualitativamente diverso il concetto che informa quest'ultimo provvedimento da quello che informa l'articolo 26. I piani di zona previsti dalla legge n. 167 sono per loro stessa natura aree controllate in massima parte dall'ente pubblico, soprattutto ora che il disegno di legge in esame propone l'aumento della capacità espropriativa: invece nelle aree di espansione del controllo dell'ente pubblico è venuto meno uno strumento di esproprio parziale, qual è quello previsto dall'articolo 26 della citata legge n. 865 del 1971.

Il nostro emendamento 2. 2 è conseguente al primo, signor Presidente.

L'emendamento 2. 3 estende a tutti i comuni l'applicabilità dell'articolo 51 della legge n. 865 del 1971. Non condividiamo, infatti, la riduzione della sua applicabilità ai comuni con più di 20 mila abitanti, perché riteniamo tale provvedimento limitativo dei poteri dei piccoli comuni, per un motivo politico preciso. Infatti è proprio in questi comuni, soprattutto in quelli del Mezzogiorno, che meno si esercita il controllo popolare, e scarsa — o quasi nulla —

è l'organizzazione sindacale; quindi lo strumento urbanistico diventa fondamentale per orientare lo sviluppo di questi centri, sottoposti a forti pressioni speculative.

Proprio per tali considerazioni, la possibilità per questi comuni di ricorrere allo articolo 51 della legge n. 865 del 1971 (che prevede che con semplice deliberazione consiliare si possa perimetrare un'area secondo la legge n. 167 del 1962, laddove ciò non sia previsto né dal piano regolatore generale, né dal programma di fabbricazione) rappresentava un grosso strumento di controllo sull'attuazione del piano e soprattutto andava incontro alle esigenze di soddisfare la domanda di case economiche e popolari, presente in questi centri non meno che in quelli più grandi, ma pur sempre disattesa.

Si tratta infatti, per la maggior parte, di comuni costieri, di piccoli centri storici, di comuni cioè di grande richiamo turistico, in cui l'unico sviluppo economico è stato improntato a criteri speculativi, nella totale violazione delle esigenze delle popolazioni locali.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, aggiungere dopo la parola: articoli, il numero: 26.

2. 7. Achilli, Di Vagno, Novellini, Colucci, Magnani Noya Maria, Savoldi, Ballardini.

Sopprimere il quarto comma.

2. 8. Achilli, Di Vagno, Novellini, Colucci, Magnani Noya Maria, Savoldi, Ballardini.

Al quinto comma, sostituire le parole: 31 dicembre 1980, con le seguenti: 31 dicembre 1977.

2. 9. Achilli, Di Vagno, Novellini, Colucci, Magnani Noya Maria, Savoldi, Ballardini.

L'onorevole Achilli ha facoltà di svolgerli.

ACHILLI. Nel corso della discussione in seno al Comitato ristretto la maggioranza ha convenuto sull'opportunità di eliminare l'articolo 26 della legge n. 865 del 1971. Noi ne proponiamo il ripristino con l'emendamento 2. 7, dal momento che tale articolo ha avuto un'importanza non seconda-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1976

ria nell'attuazione della legge stessa. Gli altri emendamenti si illustrano da sé.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quinto comma con il seguente:

L'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni è applicabile, fino alla data del 31 dicembre 1979, nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti secondo i dati risultanti dall'ultimo censimento e nei comuni di popolazione anche inferiore, di interesse storico, artistico, paesaggistico o turistico, che siano inclusi in appositi elenchi che le regioni sono tenute ad approvare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. 10. Biasini, Ascari Raccagni, Robaldo.

L'onorevole Biasini, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

ASCARI RACCAGNI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ascari Raccagni. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al quarto comma, dopo le parole: stesso articolo aggiungere la cifra: 35.

2. 5. La Commissione.

Sostituire il quinto comma con il seguente:

Nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, secondo i dati risultanti dall'ultimo censimento, l'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni si applica fino alla data del 31 dicembre 1980.

2. 6. La Commissione.

L'onorevole relatore intende illustrarli?

GIGLIA, Relatore per la maggioranza. Lì do per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il seguente emendamento Todros ed altri, che i presentatori hanno dichiarato di ritirare, è stato fatto proprio dall'onorevole Adele Faccio, a nome del gruppo radicale:

Sopprimere il quinto comma.

2. 4.

Onorevole Adele Faccio, intende illustrarlo?

FACCIO ADELE. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

GIGLIA, Relatore per la maggioranza. Per quanto riguarda gli emendamenti Gorla 2. 1 e Achilli 2. 7, desidero precisare che il richiamo all'articolo 26 della legge n. 865 del 1971 è stato eliminato dalla Commissione in quanto sono stati raggiunti nuovi accordi trasfusi proprio nell'articolo 2, nel testo della Commissione e relativi alla fissazione dell'estensione delle zone da includere nei piani, per un minimo del 40 per cento e per un massimo del 70 per cento dell'edilizia economica e popolare necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa, mentre invece le precedenti disposizioni di legge stabilivano un massimo per la edilizia popolare del 60 per cento e l'articolo 26 della legge n. 865 citata prevedeva un eventuale ulteriore massimo di un altro 20 per cento. Una volta stabiliti il minimo del 40 per cento e il massimo del 70 per cento, ci è parso che lasciare in vita l'articolo 26 di quella legge significasse sottrarre aree all'utilizzo dell'eventuale disponibilità libera.

Per questi motivi sono contrario agli emendamenti Gorla 2. 1 e Achilli 2. 7, e conseguentemente sono contrario anche all'emendamento Achilli 2. 8.

Per quanto poi riguarda l'emendamento Gorla 2. 3, devo far presente che i presentatori sono incorsi in un errore di valutazione. L'articolo 2, nel testo della Commissione, in verità si è prestato a qualche cattiva interpretazione; lo si è inteso cioè come limitativo nei confronti dei comuni inferiori a 20 mila abitanti. Per evitare questa interpretazione, la Commissione ha presentato, appunto l'emendamento 2. 6, del quale raccomanda alla Camera l'approvazione. Si intende quindi che il limite del 1980 vale soltanto per i comuni con oltre 20 mila abitanti, mentre per i comuni con meno di 20 mila abitanti l'articolo 51 continuerà a restare in vigore. Con questo chiarimento, invito l'onorevole Gorla a ritirare il suo emendamento.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1976

Esprimo poi parere contrario sull'emendamento Todros 2. 4, ritirato dai presentatori e fatto proprio dall'onorevole Adele Faccio a nome del gruppo radicale; e sull'emendamento Achilli 2. 9. Raccomando infine alla Camera l'approvazione dello emendamento 2. 5 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo concorda con il relatore. Desidero però, in particolare, associandomi all'invito del relatore, ribadire all'onorevole Gorla l'invito a prendere atto del chiarimento che è stato dato: nessuno — del resto lo avevo già detto in sede di replica — ha inteso modificare il regime previsto dall'articolo 51 della legge n. 865 del 1971 nei piccoli comuni, e ciò è espressamente chiarito da un apposito emendamento della Commissione. Per questo, anche per evitare che la Camera si debba pronunciare con una votazione, magari aumentando l'equivoco che è sorto, invito caldamente l'onorevole Gorla a ritirare il suo emendamento 2. 3. Il Governo è infine favorevole agli emendamenti 2. 5 e 2. 6 della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Gorla, mantiene il suo emendamento 2. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GORLA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Achilli, mantiene il suo emendamento 2. 7, identico all'emendamento Gorla 2. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ACHILLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo congiuntamente in votazione i due identici emendamenti Gorla 2. 1 e Achilli 2. 7.

(Sono respinti).

Onorevole Gorla, mantiene il suo emendamento 2. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GORLA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Achilli, mantiene il suo emendamento 2. 8, identico al-

l'emendamento Gorla 2. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ACHILLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo congiuntamente in votazione i due identici emendamenti Gorla 2. 2 e Achilli 2. 8.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 2. 5, accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Pannella, mantiene l'emendamento Todros 2. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo, ritirato dai presentatori e fatto proprio dall'onorevole Adele Faccio, a nome del gruppo radicale?

PANNELLA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Gorla, mantiene il suo emendamento 2. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GORLA. Dopo le precisazioni del relatore, lo ritiro e dichiaro che voterò a favore dell'emendamento Achilli 2. 9.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Gorla.

Onorevole Achilli, mantiene il suo emendamento 2. 9, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ACHILLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 2. 6, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3, nel testo della Commissione.

MAZZARINO, *Segretario*, legge:

(*Contributo per il rilascio della concessione*).

« La concessione è subordinata alla corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

3. 1. Guarra, Delfino, Baghino, Nicosia, Borromeo D'Adda.

BORROMEO D'ADDA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORROMEO D'ADDA. Noi proponiamo la soppressione dell'articolo 3 in ordine alla determinazione dei costi di urbanizzazione e dei costi di costruzione di cui si occupano gli articoli 5 e 6 del testo in esame. In particolare all'articolo 5 si definiscono i costi di urbanizzazione in un modo che, a nostro avviso, tende ad appiattire la realtà urbanistica italiana. All'articolo 6, inoltre, la determinazione dei costi di costruzione costituisce un aggravio che si scarica sull'ultimo acquirente, cioè sull'utente della costruzione. Riteniamo che, in un momento come questo, in cui vi è una carenza generalizzata di alloggi, creare un ulteriore onere sino al 20 per cento significa mettere gli italiani — per effetto della moltiplicazione che si verifica sul mercato — in condizioni di non poter più fruire del diritto alla casa sancito dalla Costituzione.

Inoltre, all'articolo 12 non è chiara la destinazione dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione e dai costi di produzione, che sono legati alla concessione. Si afferma, sempre all'articolo 12, che i proventi della concessione debbono essere vincolati al fine di realizzare opere di urbanizzazione primaria e secondaria e sono destinati al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici. Vi è da chiedersi come sia possibile intervenire nei centri storici: essi, infatti, appartengono a qualcuno. Non credo che la nostra legislazione consenta alle regioni o ai comuni di intervenire nei centri storici risanando gratuitamente gli immobili ai rispettivi proprietari. Non mi sembra proprio cre-

dibile. Per tali motivi chiediamo la soppressione dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo 3?

GIGLIA, *Relatore per la maggioranza*. Parere contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Borromeo D'Adda, mantiene l'emendamento Guarra 3. 1 di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BORROMEO D'ADDA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione.

(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MAZZARINO, *Segretario*, legge:

(*Caratteristiche della concessione*).

« La concessione è data dal sindaco al proprietario dell'area con le modalità, con la procedura e con gli effetti di cui all'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi e, nei comuni sprovvisti di detti strumenti, a norma dell'articolo 41-*quinq*ues, primo e terzo comma, della legge medesima, nonché delle ulteriori norme regionali. Per gli immobili di proprietà dello Stato la concessione è data anche a coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi dell'amministrazione, al godimento del bene.

Nell'atto di concessione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

Il termine di inizio non può essere superiore ad un anno; il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni e può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per il

sopravvenire di fatti, estranei alla volontà del concessionario, durante la esecuzione dei lavori. Un termine di ultimazione dei lavori maggiore può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive; ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; nel caso di mancata ultimazione entro il termine, la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

La concessione si trasferisce insieme all'area. Essa non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, salve le sanzioni previste dall'articolo 15, fermo restando il disposto di cui al penultimo comma dell'articolo 31 sopra citato e fatti salvi i casi di decadenza ai sensi della presente legge.

La regione stabilisce le forme e le modalità d'esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di mancato rilascio della concessione nei termini di legge.

A decorrere dal 1° gennaio 1979, nei comuni sprovvisti degli strumenti urbanistici, ed in mancanza di norme regionali e fino all'entrata in vigore di queste, la concessione deve osservare i seguenti limiti:

a) fuori del perimetro dei centri abitati definito ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'edificazione a scopo residenziale non può superare l'indice di metri cubi 0,03 per metro quadrato di area edificabile;

b) nell'ambito dei centri abitati definiti ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono consentite soltanto opere di restauro e di risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria o straordinaria, di consolidamento statico e di risanamento igienico;

c) le superfici coperte degli edifici o dei complessi produttivi non possono superare un decimo dell'area di proprietà».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire le parole: La concessione è data, con le seguenti: La concessione può essere data.

4. 1.

Gorla, Pinto.

Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

La concessione si intende comunque decaduta dopo che i lavori per cui è stata data sono stati ultimati.

4. 2.

Gorla, Pinto.

Al quinto comma sostituire le parole da: ed è irrevocabile, al fine del comma con le seguenti: ed è revocabile, qualora non vengano ottemperate le norme sulla concessione stabilite dalla presente legge.

4. 3.

Gorla, Pinto.

L'onorevole Gorla ha facoltà di svolgerli.

GORLA. Per quanto concerne l'emendamento 4. 1, proponiamo di sostituire la espressione « La concessione è data » con l'altra: « La concessione può essere data », per sottolineare come detta concessione non si configuri come un atto dovuto, intendendo, cioè, sottolineare la discrezionalità da parte dell'ente pubblico, a maggiore salvaguardia del suo potere nei confronti del privato. Infatti, come abbiamo già sostenuto, la concessione, lungi dal configurare la separazione del diritto di proprietà dallo *ius aedificandi*, nella misura in cui è dovuta, diventa nuovamente un diritto della proprietà e non, come si afferma, un potere della pubblica autorità.

Con l'emendamento 4. 2 intendiamo ancora una volta sottolineare il termine di durata della concessione. Nella relazione al disegno di legge si fa riferimento alla temporalità della concessione, in relazione al periodo di validità del programma pluriennale. Siccome, per altro, quest'ultimo non è ancora legge e non fissa il numero di anni della sua validità, legare la temporalità della concessione a qualcosa ancora da definire è come affermare che detta concessione è a tempo indeterminato, mentre, secondo noi, è giusto considerarla determinata nel tempo. Come, infatti, abbiamo già fatto presente con l'emendamento all'articolo 1, essa è subordinata alla realizzazione dell'opera, cioè del manufatto, e non deve costituire un attributo « da qui all'eternità » della proprietà dei suoli.

L'emendamento 4. 3, infine, propone la revocabilità della concessione in tutti i casi in cui l'opera sia stata realizzata in difformità delle norme previste dal disegno di legge in esame. La sola applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 15 non mette in

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1976

discussione la revocabilità, non si configura, cioè, come una volontà sufficientemente punitiva delle eventuali trasgressioni. Il concessionario, infatti, può benissimo realizzare l'opera in difformità dalle norme in questione se ritiene più conveniente pagare una multa, anche molto onerosa, in rapporto al profitto che gli deriverebbe dalla vendita o dalla locazione dell'immobile, soprattutto se non è tenuto a rispettare la convenzione tipo prevista dall'articolo 8 della presente legge, ma ha libera scelta, come secondo quanto disposto dall'articolo 4.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma sopprimere le parole: e con gli effetti.

4. 12. Achilli, Di Vagno, Novellini, Colucci, Magnani Noya Maria, Savoldi, Ballardini.

Al quinto comma sostituire le parole da: ed è irrevocabile alla fine del comma con le seguenti: può essere revocata solo nei casi previsti dall'articolo 15 della presente legge o da altre espresse disposizioni legislative fermo restando il disposto di cui al penultimo comma dell'articolo 31 della legge n. 1150 del 1942 e può decadere ai sensi della presente legge.

4. 13. Achilli, Di Vagno, Novellini, Colucci, Magnani Noya Maria, Savoldi, Ballardini.

Al settimo comma, primo alinea, sostituire le parole: A decorrere dal 1° gennaio 1979, con le seguenti: A decorrere dal 1° gennaio 1978.

4. 14. Achilli, Di Vagno, Novellini, Colucci, Magnani Noya Maria, Savoldi, Ballardini.

Aggiungere, in fine, le parole: Alle concessioni rilasciate anteriormente al 1° gennaio 1978 si applica il penultimo comma dell'articolo 17 della presente legge.

4. 15. Achilli, Di Vagno, Novellini, Colucci, Magnani Noya Maria, Savoldi, Ballardini.

L'onorevole Achilli ha facoltà di svolgerli.

ACHILLI. Il primo degli emendamenti, il 4. 12, tende a sopprimere dal primo

comma dell'articolo 4 le parole « e con gli effetti », riferite all'articolo 31 della legge urbanistica del 1942. Se qui si parla di concessione amministrativa, si può far riferimento all'articolo in questione soltanto per ciò che concerne le modalità e la procedura per il rilascio della concessione stessa. Se si parla di effetti, non vi è dubbio, invece, che si ricrea ancora una volta l'equivoco cui è stato accennato, di confondere licenza edilizia con concessione. Ritengo siano, dunque, abbastanza evidenti le ragioni della nostra richiesta. Prego il relatore di valutare appieno l'importanza di detto emendamento; non si tratta, anche in questo punto, di una questione sostanziale, ma di fornire chiarezza nella interpretazione della legge. La soppressione da noi richiesta può eliminare ambiguità che non è giusto sussistano.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 13, desideriamo affermare — per una formulazione più corretta del testo — che la concessione non è « irrevocabile, salvo... », ma revocabile solamente quando esistano talune condizioni. Non si può dire « è irrevocabile » e subito dopo stabilire la serie delle eccezioni. È meglio dire che la concessione è revocabile, quando si realizzino determinate situazioni.

Con l'emendamento 4. 14, che cade in una parte introdotta dal voto della Commissione, chiediamo di valutare il significato dello spostamento del termine al 1° gennaio 1978, dal 1° gennaio 1979 previsto nel testo, per la introduzione di vincoli nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici. Abbiamo fissato, con l'articolo 17 della legge n. 765 del 1967 — quasi dieci anni fa — l'obbligo per tutti i comuni di dotarsi di strumenti urbanistici. Con detto articolo 17 avevamo fissato dei limiti volumetrici oltre i quali non si poteva andare, in caso di mancata presentazione di questi strumenti. A dieci anni di distanza, visto che situazioni di inadempienza sono tuttora aperte, chiediamo di ridurre ulteriormente la possibilità di edificare nei comuni privi di strumenti urbanistici.

D'altra parte, alcune regioni hanno già introdotto questi limiti, cioè, esse si sono già fatte carico di ridurre la possibilità di edificare nei comuni sprovvisti dei citati strumenti, proprio per incentivare la formazione di essi. Ora, con questa norma si rende omogenea la normativa anche a livello nazionale. Ma è assurdo lasciare ancora due anni di tempo. Può avvenire, nel

corso di due anni, qualcosa che nessuno si auspica: cioè, un utilizzo indiscriminato delle residue possibilità edificatorie, perché i volumi consentiti dall'articolo 17 della legge n. 865 sono ridotti, ma certamente ancora appetibili. Quindi, lasciare un solo anno di tempo ai comuni (tempo più che sufficiente per dotarsi degli strumenti in questione) ci sembra una posizione giusta ed equilibrata; lasciare due anni non è giustificato dal punto di vista della correttezza amministrativa, dal momento che non è necessario.

Per quanto riguarda l'ultimo emendamento, esso prevede una sanzione particolare, richiamata dall'articolo 17, che si illustra da sé.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il sesto comma con il seguente:

La regione stabilisce le forme e le modalità d'esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di mancato rilascio, entro sessanta giorni, della concessione.

4. 16. Usellini, Tesini Aristide, Malvestio, Moro Paolo, Marzotto Caotorta, Mazzola, Pennacchini, Manfredi Manfredi, Aliverti, Casati, Costamagna.

L'onorevole Usellini ha facoltà di svolgerlo.

USELLINI. Questo emendamento tende ad evitare che il mancato rilascio della concessione possa protrarsi indefinitamente e che le regioni siano indotte, con la loro legislazione, a rimediare a questo inconveniente singolarmente e in maniera non uniforme per tutto il territorio nazionale, creando così situazioni di disuguaglianze giuridiche nei confronti degli aventi titolo all'emissione dell'atto.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al settimo comma sostituire il primo alinea col seguente:

A decorrere dal 1° gennaio 1979 salva l'applicazione dell'articolo 4 della legge 1° giugno 1971, n. 291, nei comuni sprovvisti degli strumenti urbanistici generali ed in mancanza di norme regionali e fino all'en-

trata in vigore di queste, la concessione deve osservare i seguenti limiti: .

4. 4.

Botta.

L'onorevole Botta ha facoltà di svolgerlo.

BOTTA. Signor Presidente, ritiro questo emendamento, perché assorbito dal successivo emendamento della Commissione. Con l'occasione comunico di ritirare tutti gli altri emendamenti da me presentati agli articoli del disegno di legge, perché ricompresi in quelli della Commissione.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole da: Per gli immobili fino alla fine del comma.

4. 7.

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Per gli immobili di proprietà dello Stato la concessione è data a coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi dell'amministrazione, al godimento del bene.

4. 8.

Al terzo comma, sostituire le parole: Il termine di inizio con le seguenti: Il termine per l'inizio dei lavori.

4. 9.

Al terzo comma, sostituire le parole: Un termine di ultimazione dei lavori migliore con le seguenti: Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori.

4. 10.

Al settimo comma, sostituire il primo alinea con il seguente:

A decorrere dal 1° gennaio 1979, salva l'applicazione dell'articolo 4 della legge 1° giugno 1971, n. 291, nei comuni sprovvisti degli strumenti urbanistici generali e in mancanza di norme regionali e fino all'entrata in vigore di queste, la concessione deve osservare i seguenti limiti: .

4. 11.

L'onorevole relatore intende svolgerli ?

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1976

GIGLIA, *Relatore per la maggioranza.* Li do per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ricordo che i seguenti emendamenti a firma dei deputati Ciuffini ed altri e che i proponenti hanno ritirato, sono stati fatti propri dall'onorevole Adele Faccio, a nome del gruppo radicale.

Al quarto comma aggiungere, in fine, le parole: rimanendo salva la possibilità del comune di non assentirla qualora siano scaduti i tempi indicati dai programmi di attuazione di cui all'articolo 13 della presente legge.

4. 5.

Al quinto comma sostituire le parole da: ed è irrevocabile, *alla fine del comma con le seguenti:* ed è soggetta ai casi di decadenza ai sensi della presente legge, *salve le sanzioni previste dall'articolo 15, fermo restando il disposto di cui al penultimo comma dell'articolo 31 sopra citato.*

4. 6.

Onorevole Adele Faccio, intende svolgerli?

FACCIO ADELE. Li diamo per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

GIGLIA, *Relatore per la maggioranza.* Quanto chiede l'onorevole Gorla con l'emendamento 4. 1 evidentemente rientra in uno spirito diverso dalla interpretazione e dalla linea che abbiamo seguito a proposito del disegno di legge in esame.

Sull'emendamento Achilli 4. 12, debbo dire che abbiamo lungamente discusso l'argomento in sede di Comitato ristretto. Il testo della Commissione fa riferimento all'articolo 31 della legge urbanistica del 1942 quanto alle modalità e alle procedure di rilascio delle concessioni nonché ai suoi effetti, ad evitare di doverne riportare per intero la relativa disciplina nel presente disegno di legge. Sono pertanto contrario a questo emendamento.

Sono contrario all'emendamento Ciuffini 4. 5, ritirato dai presentatori e fatto proprio dall'onorevole Adele Faccio a nome del gruppo radicale. Parere contrario anche all'emendamento Gorla 4. 2, in quanto i modi di decadenza sono già previsti. Per

le stesse ragioni, parere contrario all'emendamento Gorla 4. 3, all'emendamento Achilli 4. 13 e all'emendamento Ciuffini 4. 6, fatto proprio dal gruppo radicale.

Per quanto riguarda l'emendamento Usellini 4. 16, vorrei pregare il proponente di ritirarlo. Trattandosi infatti di materia riservata all'autonomia normativa delle regioni, non sembra opportuno fissare in una legge statale il termine per i loro interventi sostitutivi, anche perché la questione del rilascio delle concessioni è legata alla formazione degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi nel quadro dei programmi pluriennali di attuazione di cui al successivo articolo 13, che provvede a fissare a carico delle regioni termini speciali per questi adempimenti.

Parere contrario all'emendamento Achilli 4. 14, perché ritengo che la data debba essere confermata al 1° gennaio 1979. Sono inoltre contrario, per la stessa ragione, all'emendamento Achilli 4. 15. Insisto, infine, sugli emendamenti della Commissione 4. 7, 4. 8, 4. 9, 4. 10 e 4. 11.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 4?

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Concordo con quanto esposto dal relatore e sono pertanto favorevole agli emendamenti presentati dalla Commissione e contrario a tutti gli altri. Per quanto riguarda l'emendamento Usellini 4. 16, mi associo alla richiesta fatta dal relatore perché esso venga ritirato. Per altro, lo emendamento propone un termine già attualmente indicato dalla legge urbanistica del 1942, nel testo modificato dell'articolo 10 della legge n. 765 del 6 agosto 1967 in tema di licenze edilizie. Trattandosi di materia che rientra nei principi generali, credo sia meglio lasciarla alla competenza normativa regionale, che il Governo non intenda invadere, né, ritengo, l'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Gorla, mantiene il suo emendamento 4. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GORLA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1976

Onorevole Achilli, mantiene il suo emendamento 4. 12 non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ACHILLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 4. 7, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 4. 8, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 4. 9, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 4. 10, accettato dal Governo.
(È approvato).

Onorevole Adele Faccio mantiene l'emendamento Ciuffini 4. 5, da lei fatto proprio a nome del gruppo radicale non accettato dalla Commissione né dal Governo?

FACCIO ADELE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Gorla, mantiene il suo emendamento 4. 2, non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

GORLA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Gorla, mantiene il suo emendamento 4. 3, non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

GORLA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Achilli, mantiene il suo emendamento 4. 13, non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

ACHILLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Adele Faccio, mantiene l'emendamento Ciuffini 4. 6, da lei fatto proprio a nome del gruppo radicale, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

FACCIO ADELE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Usellini, mantiene il suo emendamento 4. 16, che sia la Commissione sia il Governo l'hanno invitata a ritirare?

USELLINI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento Botta 4. 4 è stato ritirato.

Onorevole Achilli, mantiene il suo emendamento 4. 14, non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

ACHILLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 4. 11, accettato dal Governo.
(È approvato).

Onorevole Achilli, mantiene il suo emendamento 4. 15, non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

ACHILLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 4, nel testo della Commissione, modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MAZZARINO, *Segretario*, legge:

(Determinazione degli oneri di urbanizzazione).

« L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, previsti dall'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, modificato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché dalle leggi regionali, è stabilita, ai fini del precedente articolo 3, con delibera comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per classi di comuni in relazione:

- a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
- b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
- c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
- d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione all'articolo 41-*quinquies*, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali.

Fino all'approvazione delle tabelle di cui al precedente comma, i comuni continuano ad applicare le disposizioni adottate in attuazione della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione entro il termine stabilito nel primo comma e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale ».

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, lettera d), sostituire le parole: all'articolo con le seguenti: dell'articolo.

5. 1.

Onorevole relatore, intende svolgerlo?

GIGLIA, *Relatore per la maggioranza*. No, signor Presidente. Lo do per svolto.

PRESIDENTE. Il Governo?

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo accetta questo emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 5. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5, nel testo della Commissione, modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MAZZARINO, *Segretario*, legge:

(Determinazione del costo di costruzione).

« Il costo di costruzione di cui al precedente articolo 3 è determinato annualmente, con decreto del ministro dei lavori pubblici, sulla base del costo dell'edilizia agevolata di cui all'articolo 8, secondo comma, della legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni.

Con lo stesso provvedimento sono identificate classi di edifici con caratteristiche tipologiche superiori a quelle considerate dalla citata legge per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento.

Il contributo afferente alla concessione comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 al 20 per cento, quota che viene determinata dalla regione in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione e ubicazione.

Nella prima applicazione della presente legge il decreto di cui ai precedenti commi primo e secondo deve essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima ».

PRESIDENTE. Il seguente emendamento Todros ed altri, che i presentatori hanno ritirato, è stato fatto proprio dall'onorevole Adele Faccio, a nome del gruppo radicale:

Al terzo comma, sostituire le parole: variabile dal 5 al 20, con le seguenti: compreso tra il 5 ed il 30.

6. 1.

L'onorevole Adele Faccio ha facoltà di svolgerlo.

FACCIO ADELE. Lo do per svolto, signor Presidente.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1976

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole: variabile dal 5 al 20 per cento, con le seguenti: variabile dal 10 al 25 per cento.

6. 3. Achilli, Di Vagno, Novellini, Colucci, Magnani Noya Maria, Savoldi, Ballardini.

L'onorevole Achilli ha facoltà di svolgerlo.

ACHILLI. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati inoltre i seguenti emendamenti dalla Commissione:

Al primo comma, dopo le parole: articolo 3, aggiungere le seguenti: per i nuovi edifici.

6. 2.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere la concessione.

6. 4.

Onorevole relatore, intende svolgerli?

GIGLIA, Relatore per la maggioranza. Li do per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

GIGLIA, Relatore per la maggioranza. Sono contrario a tutti gli emendamenti presentati, tranne, ovviamente, quelli della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

PADULA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 6. 2, della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Adele Faccio, mantiene l'emendamento 6. 1 che ella ha fatto proprio, a nome del gruppo radicale, non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

FACCIO ADELE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Achilli, mantiene il suo emendamento 6. 3, non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

ACHILLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 6. 4 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6, nel testo della Commissione modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MAZZARINO, Segretario, legge:

(Edilizia convenzionata).

«Per gli interventi di edilizia abitativa, il contributo di cui al precedente articolo 3 è ridotto alla sola quota di cui all'articolo 5 qualora il proprietario dell'area si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dal successivo articolo 8.

Nella convenzione può essere prevista la diretta esecuzione da parte dell'interessato delle opere di urbanizzazione, in luogo del pagamento della quota di cui al comma precedente; in tal caso debbono essere precisati i termini e le garanzie per l'esecuzione delle opere medesime.

Fino all'approvazione da parte della regione della convenzione-tipo, le convenzioni previste dal presente articolo sono stipulate in conformità ad uno schema di convenzione-tipo, deliberato dal consiglio

comunale, contenente gli elementi di cui al successivo articolo 8.

Può tener luogo della convenzione un atto unilaterale d'obbligo con il quale il concessionario si impegna ad osservare le condizioni stabilite nella convenzione-tipo ed a corrispondere nel termine stabilito la quota relativa alle opere di urbanizzazione ovvero ad eseguire direttamente le opere stesse.

La convenzione o l'atto d'obbligo unilaterale sono trascritti nei registri immobiliari a cura del comune e a spese del concessionario ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Presentazione di disegni di legge.

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei ministri. Chiedo di parlare per la presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei ministri. Mi onoro presentare i disegni di legge:

« Ratifica ed esecuzione dei protocolli di proroga della convenzione sul commercio del grano e della convenzione per l'aiuto alimentare costituenti l'accordo internazionale sul grano del 1971, adottati a Washington il 2 aprile 1974 »;

« Suppressione del termine per l'emissione di buoni fruttiferi poliennali da parte delle sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia »;

« Estensione delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 29 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, numero 204, ai titoli obbligazionari emessi da tutti gli istituti abilitati all'esercizio del credito ed alla raccolta del risparmio a medio o lungo termine ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e distribuiti.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 8, nel testo della Commissione.

MAZZARINO, Segretario, legge:

(*Convenzione-tipo*).

« Ai fini della concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa di cui al precedente articolo 7, la regione approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonché i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti d'obbligo in ordine essenzialmente a:

a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;

b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, della costruzione e delle opere di urbanizzazione; delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;

c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;

d) la durata di validità della convenzione non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni.

La regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione come definito ai sensi del precedente articolo 6.

Per un periodo di 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge il proprietario può chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprietà avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della convenzione.

I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche variazioni con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1976

Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente ».

PRESIDENTE. Il seguente emendamento Todros ed altri, che i presentatori hanno dichiarato di ritirare, è stato fatto proprio dall'onorevole Adele Faccio, a nome del gruppo radicale:

Al primo comma, lettera b), dopo le parole: sulla base del costo delle aree, aggiungere le seguenti: così come definito ai commi successivi.

8. 3.

L'onorevole Adele Faccio intende svolgerlo?

FACCIO ADELE. Lo do per svolto signor Presidente.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, lettera b), dopo le parole: delle aree, aggiungere le seguenti: così come definito dal comma successivo.

8. 5.

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgerlo.

GIGLIA, Relatore per la maggioranza. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento, che il presentatore ha dichiarato di ritirare:

Al primo comma, lettera b), dopo le parole: quelle per la progettazione, aggiungere le seguenti: e per l'utile dell'impresa.

8. 2.

Botta.

Il seguente emendamento Todros ed altri, che i presentatori hanno ritirato, è stato fatto proprio dall'onorevole Adele Faccio, a nome del gruppo radicale:

Al secondo comma, sostituire la cifra: 20, con la seguente: 10.

8. 4.

L'onorevole Adele Faccio intende svolgerlo?

FACCIO ADELE. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo ed il terzo comma.

8. 1. **Guarra, Delfino, Baghino, Nicosia, Borromeo D'Adda.**

GUARRA. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma, con il seguente: La regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree tali che la loro incidenza sia compresa tra il 5 e il 15 per cento del costo di costruzione come definito dall'articolo 6 della presente legge.

8. 6. **Achilli, Di Vagno, Novellini, Colucci, Magnani Noya Maria, Savoldi, Ballardini.**

L'onorevole Achilli ha facoltà di svolgerlo.

ACHILLI. Gli articoli 7 e 8 attengono ad un punto fondamentale di questo disegno di legge, e cioè l'edilizia convenzionata. All'articolo 7 sono stati fissati i criteri e, con l'articolo 8, si tratta di determinare la convenzione-tipo e i modi attraverso cui essa deve essere definita.

Al primo comma dell'articolo 8 è riportata l'elencazione dei parametri che concorrono alla definizione del costo globale, che ha naturalmente immediata ripercussione sul costo finale dell'alloggio, sia che esso sia offerto in affitto, sia che venga venduto.

La Commissione ha aggiunto al testo governativo un alinea, in base al quale le regioni possono stabilire criteri e parametri per la determinazione del costo della area in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione. È chiaro però che, in situazioni come quella attuale, questo limite sarà in pratica normalmente raggiunto. Voglio comunque cercare di spiegare ai colleghi che cosa significa in realtà indicare questa percentuale.

Se si dice che, nelle convenzioni che gli imprenditori stipuleranno con gli enti locali, il costo dell'area potrà incidere per il 20 per cento sul costo globale, si finisce

per determinare un aumento enorme dei costi finali. Il calcolo è presto fatto. Gli attuali costi di costruzione si aggirano sui 4-5 milioni a vano e quindi, pur trattandosi di edilizia convenzionata, cioè di quel tipo di edilizia che dovrebbe contenere i canoni di locazione e i prezzi di vendita delle case, l'area inciderebbe per 800-900 mila lire a vano edificabile. Tenendo conto che nei normali strumenti urbanistici è prevista una edificabilità di 45 mila metri cubi per ettaro (cioè 450 locali per ettaro, che non rappresenta certo una volumetria eccessiva), l'area viene calcolata nell'edilizia convenzionata ad un costo che si aggira sui 450 milioni l'ettaro.

Chiedo al Governo, al relatore e a tutti i colleghi se sia ipotizzabile un risultato del genere. Mi rendo conto della necessità di salvaguardare non solo i patrimoni privati, ma anche le fidejussioni concesse dalle banche sui terreni; mi rendo benissimo conto di che cosa voglia dire ridurre i valori fidejussori delle aree fabbricabili date in garanzia, così come sappiamo che centinaia di bilanci di società vanno in pareggio solamente per il continuo aumento del patrimonio immobiliare, grazie anche alla legge dell'onorevole Visentini.

Dobbiamo valutare le conseguenze sull'utente: non credo che in questo momento dobbiamo tutelare le garanzie fidejussorie delle banche, o il pareggio dei bilanci di alcune società dissestate. Con questa norma incidiamo realmente su un motivo fondamentale; se crediamo seriamente che l'edilizia convenzionata rappresenti una delle possibili forme di investimento per il futuro (lo dice anche l'associazione nazionale dei costruttori, che riconosce essere l'edilizia convenzionata uno dei canali possibili della ripresa edilizia); se riconosciamo che nella convenzione tra imprenditore ed ente locale si possa consentire questo valore, sia pure massimo, per l'area, evidentemente stravolgiamo del tutto il senso della norma.

Proponiamo perciò una riduzione; diciamo che la regione può stabilire criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree, tali che la loro incidenza sia compresa fra il 5 ed il 15 per cento, senza proporre sconvolgimenti del meccanismo. Diciamo semplicemente che, al di là di questi limiti, si configura una situazione del tutto inaccettabile per i destinatari delle abitazioni che si vogliono favorire. Fissare un limite minimo e massimo signifi-

ca anche fornire un'indicazione alla regione; significa cioè dire che il limite minimo è quello utilizzabile quando ci sono alte volumetrie, mentre il limite massimo è utilizzabile prevalentemente con volumetrie minime. Si innesca così un criterio perequativo tra i diversi proprietari che concorrono alla formazione dell'edilizia convenzionata. Queste dovrebbero essere questioni da non mettere neppure in discussione, e sono veramente preoccupato dell'intransigenza mostrata dai membri democristiani della Commissione lavori pubblici. Ritengo che l'Assemblea possa riconsiderare tale atteggiamento, proprio per non trasformare questa normativa in una sorta di «catenaccio» per l'edilizia convenzionata. Quali saranno i prezzi finali di questo tipo di edilizia, se l'area concorre alla formazione un prezzo assolutamente inaccettabile, fin dall'inizio? Non credo che il Governo abbia presentato questo punto come orpello alla legge, ma lo ha presentato nella convinzione che possa rappresentare uno degli elementi di sbocco per l'investimento edilizio.

Pertanto insistiamo nell'invitare l'Assemblea a valutare attentamente le ragioni sociali di questa proposta, ed a considerare l'opportunità di approvare il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 8?

GIGLIA, *Relatore per la maggioranza.* All'emendamento Achilli 8. 6, agli emendamenti Todros 8. 3, e 8. 4, fatti propri dal gruppo radicale, nonché all'emendamento Guarra 8. 1, la Commissione esprime parere contrario.

In particolare, devo osservare, in ordine all'emendamento Achilli 8. 6, che i rilievi del presentatore hanno dato occasione alla Commissione di svolgere un lungo dibattito; la Commissione stessa ha inserito nel testo dell'articolo 8 la dizione: «non superi il 20 per cento». Ciò significa che viene lasciato alla regione la fissazione di parametri che possono evidentemente essere contenuti anche in costi inferiori. L'emendamento presentato dall'onorevole Achilli, che mira a contenere i costi tra il 5 ed il 15 per cento, risulta evidentemente limitativo perché non tiene conto delle diverse realtà del paese. Ecco perché sono contrario a questo emendamento. Raccomando invece

VII LEGISLATURA. — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1976

alla Camera l'approvazione dell'emendamento 8. 5 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo con quanto detto dal relatore, sia pure con una precisazione che ritengo sia dovuta per l'insistenza con cui l'onorevole Achilli ripropone qui una argomentazione che, apparentemente, tende a salvaguardare la riduzione dei costi di costruzione, mentre invece contiene nella sua stessa formulazione e nella determinazione dello stesso minimo del 5 per cento, che non è previsto nel testo della Commissione, una indicazione di segno opposto.

Il testo della Commissione indica un tetto, che è quello previsto per l'edilizia agevolata finanziata dallo Stato, stabilendo che l'incidenza del costo dell'area non possa, in ogni caso, superare il 20 per cento dei costi di costruzione. Dovrei ricordare all'onorevole Achilli che si tratta della formulazione testuale del modulo di convenzione-tipo che è stato presentato nella passata legislatura in un disegno di legge governativo, su iniziativa di un ministro dei lavori pubblici della sua parte politica. Noi abbiamo accolto l'esigenza di non lasciare indeterminata l'incidenza del costo delle aree, dando quindi alla regione ed ai comuni la possibilità di valutare in concreto la convenzionalità di terreni ad alto costo; però, si tratta di un elemento che deve essere considerato come un fattore della produzione e deve essere quindi riconosciuto nella sua realtà. Si tratta, pertanto, di una indicazione limitativa, pienamente affidata alla responsabilità democratica delle regioni per i parametri orientativi e dei comuni nella stipula delle singole convenzioni.

Desidero rassicurare l'Assemblea che, al di là di una apparente, giusta opposizione o sceneggiatura preoccupata e forse troppo preoccupante che l'onorevole Achilli ha reso, abbiamo inserito una normativa che tende ad andare seriamente e realisticamente nel senso condiviso dallo stesso proponente l'emendamento.

Esprimo invece parere favorevole all'emendamento 8. 5 della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Adele Faccio, mantiene l'emendamento Todros 8. 3, ritirato dai presentatori e fatto

proprio dal gruppo radicale, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

FACCIO ADELE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 8. 5 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Achilli, mantiene il suo emendamento 8. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ACHILLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Adele Faccio, mantiene lo emendamento Todros 8. 4, ritirato dai presentatori e fatto proprio dal gruppo radicale, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

FACCIO ADELE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9, nel testo della Commissione.

MAZZARINO, *Segretario*, legge:

(Concessione gratuita).

« Il contributo di cui al precedente articolo 3 non è dovuto:

per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;

per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfi-

ci utili di calpestio e mutamento della destinazione d'uso, quando il proprietario si impegna, mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione;

per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

per l'ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento, di edifici unifamiliari;

per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche delle abitazioni, nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni;

per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzati dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;

per le opere da realizzare in applicazione di norme emanate in dipendenza di calamità naturali.

Per le opere realizzate dai soggetti di cui al primo comma, seconda parte, dell'articolo 4 il contributo per la concessione — da determinarsi dal comune ai sensi del precedente articolo 5 — è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.

Restano ferme le norme di cui agli articoli 29 e 31 — secondo comma — della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Botta ha fatto sapere che intende ritirare il seguente suo emendamento:

Al primo comma, sostituire il terzo alinea con il seguente:

Per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio, mutamento della destinazione d'uso, od aumento delle unità immobiliari, salvo il concorso da parte del concessionario agli eventuali oneri di urbanizzazione. Quando detti interventi comportino aumenti delle citate superfici o mutamenti delle destinazioni d'uso, il proprietario provvede alla corresponsione del contributo di cui al precedente articolo 3 ovvero alla

stipula della convenzione o all'adesione all'atto d'obbligo di cui al precedente articolo 7.

9. 3.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, terzo alinea, dopo le parole: calpestio e, aggiungere le seguenti: variazioni di volume, nonché.

9. 8. **Biasini, Ascari Raccagni, Robaldo.**

Al primo comma, terzo alinea, aggiungere in fine le parole: Quando tali interventi interessino più edifici alla scala minima dell'isolato e siano compresi nei programmi pluriennali di cui al successivo articolo 13, essi saranno attuati mediante lo strumento del composto edificatorio di cui all'articolo 23 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni. Tale strumento è obbligatorio e si applica secondo i tempi del programma pluriennale di attuazione di cui all'articolo 13. Il relativo regolamento di comparto verrà emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

9. 9. **Biasini, Ascari Raccagni, Robaldo.**

Al primo comma, quinto alinea, aggiungere, in fine, le parole: con esclusione di quelli ricadenti nell'ambito di centri storici.

9. 10. **Biasini, Ascari Raccagni, Robaldo.**

Al primo comma, sesto alinea, sopprimere le parole da: nonché per la realizzazione, alla fine dell'alinea.

9. 11. **Biasini, Ascari Raccagni, Robaldo.**

ASCARI RACCAGNI. Chiedo di svolgere io gli emendamenti dal 9. 8. al 9. 11.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCARI RACCAGNI. Signor Presidente, premetto che ritiriamo l'emendamento Biasini 9. 8, anche se ci sembrava che esso rappresentasse una utile precisazione. In merito all'emendamento Biasini 9. 9, ci siamo convinti che la materia in esso trattata trova la sua più esatta collocazione nella emananda legge sui centri storici. Pertanto, ritiriamo anche questo emendamento.

Sull'emendamento Biasini 9. 10, ci permettiamo, invece, di insistere, anche perché

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1976

riteniamo che l'esenzione dal pagamento del contributo di cui all'articolo 3, per gli edifici unifamiliari, vada disincentivata nei centri storici.

Insistiamo anche sull'emendamento Biasini 9. 11, perché riteniamo che l'esenzione dal pagamento del contributo di cui all'articolo 3 debba essere disincentivata per quanto possibile, in quanto troppo spesso capita, anche qui a Roma, che sui tetti vengano collocate le attrezzature di lavatoi, di stenditoi, di grandi cabine per serbatoi idrici, di impianti per aria condizionata, per cui riteniamo che anche questa modifica sostanziale per gli edifici vada disincentivata, tanto più che la tecnica moderna offre la possibilità di impiantare servizi tecnologici che non richiedono questi aumenti di volumetrie.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, terzo alinea, dopo le parole: destinazione d'uso, aggiungere le seguenti: né siano volte all'espulsione delle famiglie residenti.

9. 1. **Gorla, Pinto.**

L'onorevole Gorla ha facoltà di svolgerlo.

GORLA. Premesso che noi riteniamo che la gratuità della concessione per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione non risulti giustificata dal fatto che sono salvaguardate le superfici di calpestio e il mantenimento della destinazione d'uso — e che quindi per queste ragioni sarebbe stato preferibile rendere oneroso anche questo tipo di concessione, salvo naturalmente precisare dei casi specifici in cui sarebbe stato opportuno renderlo gratuito — il punto politico che qui vogliamo sollevare e che a noi interessa è che, con questo provvedimento, si rischia di aprire la strada ad un intervento privato di tipo speculativo proprio in quelle parti della città di maggiore interesse, vale a dire nei centri storici e nei vecchi abitati. Non a caso, infatti, oggi queste zone sono oggetto di grosse e fruttuose speculazioni da parte delle grandi società immobiliari.

Per noi, il restauro dei centri storici e il conseguente riutilizzo del patrimonio edilizio degradato rappresenta un notevole elemento di qualificazione per l'intervento nei centri urbani, che, contribuendo ad innalzare l'offerta di case, dovrebbe configurarsi come tendenzialmente sostitutivo degli inve-

stimenti in nuove edificazioni. Quindi, proprio per questo, vorremmo vedere gli enti pubblici, come gli istituti autonomi per le case popolari e le cooperative protagoniste di tale risanamento.

Tuttavia, riteniamo quanto meno indispensabile far sì che, con questo provvedimento, venga salvaguardata la permanenza all'interno dei centri storici dei ceti meno abbienti, parte dei quali rischia già ora una seconda espulsione, forse ancor più drammatica della prima deportazione avvenuta, come nel caso di Roma, all'epoca degli sventramenti fascisti. Di qui la ragione del nostro emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, terzo alinea, sopprimere le parole da: quando il proprietario si impegna, alla fine dell'alinea.

9. 2. **Guarra, Delfino, Baghino, Nicosia, Borromeo D'Adda.**

L'onorevole Guarra ha facoltà di svolgerlo.

GUARRA. Signor Presidente, gli emendamenti da me presentati unitamente ad altri colleghi del mio gruppo rispondevano ad una visione organica che era riassunta nell'emendamento da noi presentato all'articolo 1. Essendo stato respinto quell'emendamento, dichiaro di ritirare tutti gli altri emendamenti al disegno di legge da me presentati.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Guarra. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, terzo alinea, aggiungere in fine le parole: ai fini della convenzione o dell'atto d'obbligo il valore dell'immobile va valutato ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e quello dell'area ai sensi dell'articolo precedente.

9. 6. **Achilli, Di Vagno, Novellini, Colucci, Magnani Noya Maria, Savoldi, Ballardini.**

Al primo comma, ottavo alinea, sostituire le parole: applicazione di norme, con le seguenti: attuazione di provvedimenti emanati a seguito di calamità naturali.

9. 7. **Achilli, Di Vagno, Novellini, Colucci, Magnani Noya Maria, Savoldi, Ballardini.**

L'onorevole Achilli ha facoltà di svolgerli.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1976

ACHILLI. Per quanto riguarda l'emendamento 9. 6, il discorso è analogo a quello che facevo poc'anzi. Dovendosi qui definire una convenzione relativa ad un immobile già costruito, si è fatto riferimento, per il valore della costruzione, all'articolo 16 della legge n. 865, e, per il valore della area, all'articolo precedente del disegno di legge. Ritenevo che l'articolo precedente potesse essere modificato; facendosi invece riferimento a un articolo che ha conservato un valore speculativo, l'emendamento non ha più senso, e quindi lo ritiro.

Per quanto riguarda l'emendamento 9. 7, esso è assorbito dall'emendamento 9. 12 della Commissione. Ritiro pertanto anche questo emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Achilli. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire il settimo alinea con il seguente:

per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità.

9. 12.

Al secondo comma, sostituire le parole: Per le opere realizzate dai soggetti di cui al primo comma, seconda parte, *con le seguenti:* Per le opere realizzate dai soggetti di cui al secondo comma.

9. 5.

L'onorevole relatore intende illustrarli?

GIGLIA, *Relatore per la maggioranza.* Li do per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il seguente emendamento Todros ed altri, che i presentatori hanno ritirato, è stato fatto proprio dall'onorevole Adele Faccio, a nome del gruppo radicale:

Sopprimere il terzo comma.

9. 4.

L'onorevole Adele Faccio intende svolgerlo?

FACCIO ADELE. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 9?

GIGLIA, *Relatore per la maggioranza.* Per quanto riguarda l'emendamento Gorla 9. 1, esprimo parere contrario, in quanto la Commissione ha fissato la sua attenzione sul caso dell'aumento del calpestio e della destinazione d'uso, imponendo la convenzione. Quindi, evidentemente la Commissione non può prendere in considerazione quanto viene proposto in questo emendamento.

Vorrei pregare i presentatori degli emendamenti Biasini 9. 10 e 9. 11 di ritirarli, in quanto l'attuale stesura dell'articolo 9 non fa differenza fra centri storici e riedificati. Quanto al problema relativo all'ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento, di edifici unifamiliari, per i quali non si applica il contributo previsto dall'articolo 3 (che l'emendamento Biasini 9. 10 propone invece di mantenere per gli edifici ricadenti nell'ambito del centro storico) devo ricordare che si tratta di situazioni molto limitate.

La Commissione esprime infine parere contrario all'emendamento Todros 9. 4 fatto proprio dal gruppo radicale, e raccomanda invece alla Camera l'approvazione dei suoi emendamenti 9. 12 e 9. 5.

PRESIDENTE. Il Governo?

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo esprime parere favorevole agli emendamenti della Commissione 9. 12 e 9. 5; parere contrario a tutti gli altri.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Gorla, mantiene il suo emendamento 9. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GORLA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Ascari Raccagni, mantiene gli emendamenti Biasini 9. 10 e 9. 11, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

ASCARI RACCAGNI. Li ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ascari Raccagni.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1976

Pongo in votazione l'emendamento 9. 12 della Commissione, accettato dal Governo.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 9. 5 della Commissione, accettato dal Governo.

(*E approvato*).

Onorevole Adele Faccio, mantiene l'emendamento Todros 9. 4, ritirato dai presentatori e fatto proprio dal gruppo radicale, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

FACCIO ADELE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*E respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MAZZARINO, *Segretario*, legge:

(*Concessione relativa ad opere, od impianti non destinati alla residenza*).

« Per le attività industriali o artigianali dirette alla produzione, o alla trasformazione dei beni ed alla prestazione di servizi, la concessione è assentita verso un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione e di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, ferma l'applicazione della legge 10 maggio 1976, n. 319, nonché di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi per quelle attività che ne alterino le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con delibera comunale in base a parametri che la regione definisce in relazione alle lettere a) e b) del precedente articolo 5, nonché ai tipi di attività produttiva.

Per le attività turistiche, commerciali e direzionali la concessione è data verso un contributo per le opere di urbanizzazione determinato ai sensi del precedente articolo 5 maggiorato di una quota del costo documentato di costruzione non superiore al 10 per cento, stabilita con deliberazione

comunale, in relazione alle diverse categorie di attività.

Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di quelle nelle zone agricole previste dal precedente articolo 9, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, è dovuto nella misura massima il contributo corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma aggiungere, in fine, le parole: Il contributo può essere sostituito dalla esecuzione diretta da parte del proprietario dell'immobile o dell'esercente l'attività industriale o artigianale delle opere ed impianti di depurazione che gli siano imposti dalle leggi statali e regionali in materia.

10. 8. **Usellini, Tesini Aristide, Malvestio, Moro Paolo, Marzotto Caotorta, Mazzola, Pennacchini, Manfredi Manfredo, Aliverti, Casati, Costamagna.**

L'onorevole Usellini ha facoltà di svolgerlo.

USELLINI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Usellini. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: costo documentato di costruzione, *con le seguenti:* costo di costruzione desunto da stime ufficiali delle regioni per tali tipologie di opere.

10. 7. **Biasini, Ascari Raccagni, Robaldo.**

ASCARI RACCAGNI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCARI RACCAGNI. A me sembra che la dizione del secondo comma dell'articolo 10 non sia molto chiara, perché all'atto pratico la fissazione della quota del costo documentato di costruzione non superiore al 10 per cento avrà luogo in base ad una contrattazione tra i tecnici comunali e chi abbia realizzato l'edificio. Occorre pertanto,

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1976

a mio avviso, introdurre una norma chiara, che faccia riferimento al costo di costruzione desunto da stime ufficiali, considerando le diverse tipologie. Questi sono i motivi per i quali abbiamo presentato lo emendamento 10. 7.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: non superiore al 10 per cento, con le seguenti: non superiore al 25 per cento.

10. 6. **Achilli, Di Vagno, Novellini, Colucci, Magnani Noya Maria, Savoldi, Ballardini.**

L'onorevole Achilli ha facoltà di svolgerlo.

ACHILLI. L'emendamento tende ad elevare al 25 per cento il contributo sul costo di costruzione per le attività turistiche, commerciali e direzionali, dato che tali attività sono tra le più remunerative che siano presenti nel mercato edilizio; non si vede quindi perché le stesse debbano pagare un contributo inferiore rispetto a quello che viene pagato come limite massimo per le abitazioni. Le attività turistiche, direzionali e commerciali di cui si parla sono evidentemente variegate nel tessuto sociale italiano; anche la percentuale del 25 per cento, che noi proponiamo, costituisce un tetto massimo, perché noi vogliamo lasciare alle regioni ed ai comuni la possibilità di stabilire questo contributo nella misura massima, laddove si verificano rendite immobiliari di alto livello speculativo. Secondo l'attuale formulazione, dell'articolo 10, per fare un esempio molto noto, il grattacielo Pirelli a Milano — che non credo possa essere considerato un'opera sociale — pagherebbe un contributo minore rispetto a quello pagato da un edificio di abitazione in un'altra situazione. Credo quindi opportuno un adeguamento del tetto massimo; questo non vuol dire — ripeto — che tutte le attività direzionali, turistiche e commerciali debbano pagare un contributo del 25 per cento, ma significa fare in modo che le regioni possano stabilire questo tetto, laddove le tipologie, la posizione e le finalità dell'opera siano tali da poter recuperare alla collettività una parte della rendita immobiliare che si forma per effetto della concessione che l'autorità stessa rilascia. Ritengo dunque che questo emendamento possa

essere approvato. Il relatore per la maggioranza, onorevole Giglia, sempre attento alle questioni relative alle piccole proprietà, in sede di Commissione ha fatto un esempio, dicendo che le piccole pensioncine romagnole non possono essere chiamate a sopportare un contributo di questo genere. Proprio per questo voglio dire ancora una volta che qui si fa della demagogia sui piccoli proprietari, sui piccoli risparmiatori, per tentare di proteggere gli interessi delle grandi immobiliari, dei grandi speculatori. Fissare un tetto massimo non vuol dire stabilire obbligatoriamente questo tetto anche nei confronti delle piccole proprietà; vuol dire imporre il tetto laddove ne esistano le condizioni, per recuperare alla collettività — come ho detto — una parte della rendita immobiliare speculativa che si forma. Nessuna demagogia è consentita, perché, quando si fissa un tetto massimo, si intende che gli enti locali, regioni e comuni, sono soggetti democratici capaci di capire quando si verifichino le condizioni per applicare la percentuale minima, laddove determinate attività imprenditoriali, per il contributo sociale che danno, possono essere largamente favorite. Queste sono le ragioni per le quali abbiamo presentato l'emendamento, e per le quali insisteremo su di esso.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: è assentita verso, con le seguenti: è subordinata alla concessione di.

10. 3.

Al primo comma, sopprimere le parole: ferma l'applicazione della legge 10 maggio 1976, n. 319.

10. 4.

Al primo comma, sostituire le parole: in relazione alle lettere a) e b), con le seguenti: in base alle lettere a) e b).

10. 5.

L'onorevole relatore intende svolgerli?

GIGLIA, Relatore per la maggioranza. Li do per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. I seguenti emendamenti Todros ed altri, ritirati dai presentatori,

sono stati fatti propri dall'onorevole Adele Faccio, a nome del gruppo radicale:

Al primo comma, sostituire le parole da: La incidenza, sino alla fine del comma con le seguenti: La incidenza di tali opere è stabilita con delibera comunale in base a parametri che la regione definisce secondo il precedente articolo 5, nonché secondo i tipi di attività produttiva.

10. 1.

Al secondo comma, sostituire la cifra: 10, con la seguente: 25.

10. 2.

L'onorevole Adele Faccio intende svolgerli?

FACCIO ADELE. Li diamo per illustrati, signor Presidente,

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 10?

GIGLIA, *Relatore per la maggioranza.* Per quanto riguarda l'emendamento Biasini 10. 7, vorrei pregare i presentatori di ritirarlo: l'attuale formulazione dell'articolo 10 fa infatti riferimento ad una quota del costo documentato stabilita con delibera del consiglio comunale. Inoltre, non è opportuno affidarsi ad un costo incerto quale sarebbe quello desunto da stime ufficiali delle regioni per queste opere.

Per quanto riguarda gli emendamenti Todros 10. 1 e 10. 2 fatti propri dal gruppo radicale, la Commissione esprime parere contrario.

In merito all'emendamento Achilli 10. 6, desidero ricordare ai presentatori che non vi è dubbio che ci troviamo in presenza di attività produttive sulle quali è difficile porre limitazioni. Io non ho prestato particolare attenzione alle piccole pensioni romagnole poiché non conosco le loro singole caratteristiche.

ACHILLI. Il « compromesso storico » vuol dire anche scambiarsi i ruoli!

GIGLIA, *Relatore per la maggioranza.* Non credo che il « compromesso storico » dipenda dalle pensioni romagnole. In questo caso ritengo possa essere più utile cer-

care di non mettere le attività produttive in condizione di essere sacrificate da un onere del 25 per cento. Ecco perché ritengo opportuno mantenere la misura del 10 per cento, e mi dichiaro contrario all'emendamento Achilli 10. 6. Insisto invece sugli emendamenti presentati dalla Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Mi associo alla richiesta che il relatore ha rivolto ai firmatari dell'emendamento Biasini 10. 7, poiché ritengo non debba esistere alcuna preoccupazione in ordine alla determinazione con delibera del consiglio comunale della quota del costo di costruzione cui è subordinata la concessione per le attività turistiche, commerciali e direzionali, mentre, trattandosi di progetti di natura economica complessa, sarebbe assai difficile parametrare sulla base di stime ufficiali delle regioni questi costi che sono invece ricavabili solo esaminando i singoli progetti.

All'onorevole Achilli, oltre a quanto già detto dal relatore, devo ricordare che in questo caso si tratta di interventi che non sono riconducibili a parametri di carattere generale come il costo di abitazione che viene determinato con decreto del ministro dei lavori pubblici. Questi interventi sono assai complessi (quelli per attività industriali, per insediamenti turistici o di altro tipo) e quindi, se si vogliono esasperare determinate esemplificazioni, certamente si può arrivare ad esprimere delle preoccupazioni, fermo restando che la competenza in materia è sempre riconosciuta alla regione ed ai comuni. La considerazione di fondo, quindi, che si è voluta evidenziare con questa norma diversa da quella concernente le costruzioni di tipo abitativo, consiste nel fatto che, mentre, in riferimento alle abitazioni si ha l'effettiva preoccupazione di elevare l'onerosità per incentivare a costruire nel quadro dell'edilizia convenzionata, non credo che l'onorevole Achilli pensi che si possa costruire il grattacielo Pirelli in regime di convenzione.

Quindi, questa alternativa, questa forma di comparazione tra due ipotesi opzionali (cioè accettare o meno una onerosità rilevante nel caso dell'edilizia abitativa per poter incentivare la scelta del convenzionamento dei canoni e dei prezzi) non opera nel campo della edilizia di tipo economico

e popolare, che viene soltanto aggravata da una onerosità riferita, oltre che alle urbanizzazioni, ad una percentuale più modesta. Questa è la logica della percentuale fissata nell'articolo 10, e vorrei che l'onorevole Achilli tenesse conto del fatto che si tratta di un'ipotesi diversa da quella dell'edilizia abitativa.

Concordo con il relatore nell'esprimere parere contrario agli emendamenti Todros 10. 1 e 10. 2.

Esprimo invece parere favorevole agli emendamenti della Commissione 10. 3, 10. 4 e 10. 5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento della Commissione 10. 3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 10. 4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Adele Faccio, mantiene lo emendamento Todros 10. 1, che i presentatori hanno ritirato e che è stato fatto proprio dal suo gruppo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

FACCIO ADELE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 10. 5, accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Ascari Raccagni, mantiene l'emendamento Biasini 10. 7, di cui ella è cofirmatario, che la Commissione e il Governo hanno invitato a ritirare?

ASCARI RACCAGNI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Adele Faccio, mantiene lo emendamento Todros 10. 2, che i presentatori hanno ritirato e che è stato fatto

proprio dal suo gruppo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

FACCIO ADELE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Achilli, mantiene il suo emendamento 10. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ACHILLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11, nel testo della Commissione.

MAZZARINO, Segretario, legge:

(Versamento del contributo afferente alla concessione).

« La quota di contributo di cui al precedente articolo 5 è corrisposta al comune all'atto del rilascio della concessione. Il concessionario può assumere l'impegno di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del corrispettivo globalmente dovuto.

La quota di contributo di cui al precedente articolo 6 è determinata all'atto del rilascio della concessione ed è corrisposta in corso d'opera con le modalità e le garanzie stabilite dal comune e, comunque, non oltre 60 giorni dalla ultimazione delle opere ».

PRESIDENTE. L'onorevole Botta ha fatto sapere di ritirare il seguente suo emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

La quota di contributo, di cui al precedente articolo 6, è corrisposta entro 60 giorni dalla ultimazione delle opere, salva la prestazione da parte del concessionario di garanzie fideiussorie.

11. 1.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1976

È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma dopo le parole: le modalità e le garanzie stabilite dal comune, inserire le seguenti: sulla base di apposito regolamento regionale.

11. 3. **Biasini, Ascari Raccagni, Robaldo.**

ASCARI RACCAGNI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCARI RACCAGNI. Mi sembra che la facoltà lasciata al comune di stabilire modalità e garanzie per il pagamento dei contributi di cui all'articolo 6 sia molto ampia. In sostanza si tratta di vagliare questa forma di pagamento dal momento del rilascio della concessione sino a 60 giorni dopo il termine dei lavori. Se noi ipotizzassimo una concessione rilasciata oggi, 25 novembre 1976, e una durata dei lavori di due anni, finiremmo al 25 novembre 1978, e oltre tale data avremmo ancora 60 giorni utili. Il comune quindi, in questo caso, potrebbe stabilire la data del pagamento in un periodo di due anni e 60 giorni. Questa facoltà modifica sostanzialmente l'atto economico, anche in relazione alla gravosità dei tassi bancari attuali. Anche per evitare una sorta di concorrenzialità tra comuni, riteniamo dunque necessario stabilire quanto meno un regolamento regionale che indichi chiaramente quali sono i limiti e le date entro cui deve avvenire il pagamento del contributo di cui all'articolo 6. Questo è appunto quanto è previsto nel nostro emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sopprimere le parole: e, comunque, non oltre 60 giorni dalla ultimazione delle opere.

11. 2. **Achilli, Di Vagno, Novellini, Colucci, Magnani Noya Maria, Savoldi, Ballardini.**

L'onorevole Achilli ha facoltà di svolgerlo.

ACHILLI. L'emendamento si illustra da sé, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 11?

GIGLIA, *Relatore per la maggioranza.* Per quanto riguarda l'emendamento Biasini 11. 3, le modalità stabilite dal comune ai fini della riscossione del contributo previsto per il rilascio della concessione ci sembra configurino un termine sufficientemente elastico, per cui non ritengo necessario un regolamento regionale. D'altra parte, nel testo originario del disegno di legge questi termini non erano previsti e sono stati inseriti dopo un lungo dibattito in sede di Commissione. Esprimo quindi parere contrario a questo emendamento.

Esprimo parere contrario anche allo emendamento Achilli 11. 2, che tende a sopprimere l'ultima parte dell'articolo relativo al pagamento, che è stata frutto di un lungo dibattito in sede di Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Ascari Raccagni, mantiene l'emendamento Biasini 11. 3, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ASCARI RACCAGNI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto.*)

Onorevole Achilli, mantiene il suo emendamento 11. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ACHILLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto.*)

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo della Commissione.

(*È approvato.*)

Si dia lettura dell'articolo 12.

MAZZARINO, *Segretario*, legge:

(Destinazione dei proventi delle concessioni).

« I proventi delle concessioni e delle sanzioni di cui agli articoli 15 e 17 sono versati in un conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e sono destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, nonché all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali di cui al successivo articolo 13 ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo pertanto in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MAZZARINO, *Segretario*, legge:

(Programma pluriennale di attuazione).

« L'attuazione degli strumenti urbanistici avviene sulla base di programmi pluriennali di attuazione che delimitano le aree e le zone — incluse o meno in piani particolareggiati o in piani convenzionati di lottizzazione — nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.

Nella formulazione dei programmi deve essere osservata la proporzione tra aree destinate all'edilizia economica e popolare e aree riservate all'attività edilizia privata, stabilita ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, come modificata ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

La regione stabilisce, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento legislativo, il contenuto ed il procedimento di formazione dei programmi pluriennali di attuazione, individua i comuni esonerati, anche in relazione alla dimensione, all'andamento demografico ed alle caratteristiche geografiche, storiche ed ambientali — fatta comunque eccezione per quelli di particolare espansione industriale e turistica —

dall'obbligo di dotarsi di tali programmi e prevede le forme e le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti.

Fino a quando la regione non abbia provveduto, i comuni e i loro consorzi possono formare programmi comprendenti non più del dieci per cento delle zone di espansione, nell'ambito dei quali sono contenute in eguale misura aree destinate ad interventi pubblici e aree riservate all'iniziativa privata.

Nei comuni obbligati ai sensi del terzo comma la concessione di cui all'articolo 1 è data solo per le aree incluse nei programmi di attuazione, oltre che per quelle comprese nei piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, ferma restando la possibilità di edificare sui terreni con destinazione agricola, come previsto dall'articolo 9 della presente legge.

Fino all'approvazione dei programmi di attuazione, al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, la concessione è assentita dai comuni obbligati soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione ovvero per le quali esista l'impegno dei proprietari a realizzarle.

Qualora nei tempi indicati dai programmi di attuazione i proprietari non presentino istanza di concessione singolarmente o riuniti in consorzio, il comune espropria le aree sulla base delle disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificata dalla presente legge.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai beni immobili di proprietà dello Stato.

La legge regionale prevede le modalità di utilizzazione delle aree espropriate.

Nei comuni esonerati trova applicazione la norma di cui al primo comma del precedente articolo 4 ».

PRESIDENTE. I rispettivi presentatori hanno fatto sapere che intendono ritirare i seguenti loro emendamenti all'articolo 13:

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Fino a quando la regione non abbia provveduto, i comuni ed i loro consorzi possono formare programmi comprendenti non più del 20 per cento delle zone di espansione.

13. 2.

Botta.

Al settimo comma sopprimere le parole: sulla base delle disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificata dalla presente legge.

13. 1. **Guarra, Delfino, Baghino, Nicosia, Borromeo D'Adda.**

È stato presentato il seguente emendamento:

Al sesto comma, dopo le parole: di urbanizzazione, *aggiungere la seguente:* primaria.

13. 8. **Usellini, Tesini Aristide, Malvestio, Moro Paolo, Marzotto Caotorta, Mazzola, Pennacchini, Manfredi Manfredo, Aliverti, Casati, Costamagna.**

USELLINI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Usellini. È stato presentato il seguente emendamento:

Al settimo comma, dopo la parola: consorzio, *aggiungere le seguenti:* ovvero senza giustificato motivo non portino a compimento i lavori entro i termini previsti dal terzo comma del precedente articolo 4.

13. 7. **Achilli, Di Vagno, Novellini, Colucci, Magnani Noya Maria, Savoldi, Baldardini.**

L'onorevole Achilli ha facoltà di svolgerlo.

ACHILLI. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: strumenti urbanistici, *aggiungere la seguente:* generali.

13. 3.

Al terzo comma, sostituire le parole: La regione stabilisce, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento legislativo, *con le seguenti:* La regione stabilisce con propria legge, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. 4.

Sopprimere il quarto comma.

13. 5.

Al quinto comma, sopprimere le parole: oltre che per quelle comprese nei piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

13. 6.

Al quinto comma, sono aggiunte le seguenti parole: nonché la possibilità per lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali di eseguire le opere di rispettiva competenza, sempreché non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali.

13. 9.

Onorevole relatore, intende svolgerli?

GIGLIA, *Relatore per la maggioranza.* Li do per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 13?

GIGLIA, *Relatore per la maggioranza.* Signor Presidente, faccio presente che quanto è previsto nell'emendamento Achilli 13. 7 ha già una regolamentazione particolare nell'ambito dello stesso disegno di legge. Infatti, nel caso in cui i lavori non vengano ultimati, può effettuarsi la richiesta di una ulteriore concessione relativamente alla parte non ultimata. Per questo motivo sono contrario all'emendamento. Insisto invece sugli emendamenti della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo esprime parere contrario all'emendamento Achilli 13. 7 e parere favorevole agli emendamenti della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento 13. 3 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 13. 4 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 13. 5 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1976

Pongo in votazione l'emendamento 13.6 della Commissione, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 13.9 della Commissione, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Onorevole Achilli, mantiene il suo emendamento 13.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ACHILLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 14.

MAZZARINO, *Segretario*, legge:

(*Indennità di espropriazione*).

« I primi quattro commi dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono sostituiti dai seguenti:

” L'indennità dovuta all'espropriato consiste nel prezzo che — a giudizio dell'Ufficio tecnico erariale — deve essere attribuito all'area quale terreno agricolo considerato libero da vincoli di contratti agrari al momento dell'emanazione del decreto d'esproprio, secondo le colture effettivamente praticate e in relazione all'esercizio dell'azienda agraria.

Nelle aree comprese nei centri edificati l'indennità è commisurata al valore agricolo risultante dalla media di quello di tutte le colture praticate nel comune moltiplicato per 3 ”.

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituito dal seguente:

” Qualora sull'area da espropriare insiste un'azienda agricola condotta dal proprietario l'indennità di esproprio come sopra determinata è moltiplicata per il coefficiente 1,5 se l'espropriato dimostra che detta indennità viene impiegata per investimenti in agricoltura ”.

Il terzo comma dell'articolo 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è abrogato ».

GORLA. Chiedo di parlare su questo articolo, e con l'occasione vorrei svolgere anche il mio emendamento 14.1, interamente soppressivo dell'articolo stesso.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GORLA. Nel proporre, come facciamo, il ripristino integrale degli articoli 16 e 17 della legge n. 865 del 1971, vogliamo far presente ancora una volta che i continui tentativi di svuotamento degli articoli più significativi della legge n. 865 non hanno impedito anche in questa occasione di percorrere una strada già più volte intrapresa (e purtroppo non senza qualche risultato, debbo dire) per esempio dall'istituzione della famosa « commissione Piga » — era in carica un altro governo Andreotti! — fino ad oggi, contro qualsiasi innovazione in questa materia, che, sia pure parzialmente, configuri un attacco alla rendita.

L'articolo 16 della legge n. 865 sull'indennizzo di espropriazione, a suo tempo oggetto di un acceso dibattito, viene ora stravolto e indebolito nella nuova normativa proposta. Noi a questo proposito facciamo nostro — non abbiamo nessuna difficoltà — quanto affermava il partito comunista italiano nel luglio di quest'anno in un suo documento proprio in merito all'emendamento del quale stiamo discutendo. In quel documento — con riferimento all'articolo 14 del presente disegno di legge — si afferma testualmente che « in quanto ripristina il valore agricolo di mercato attraverso la valutazione caso per caso, reintroduce il riconoscimento della rendita fondiaria di attesa, tanto più elevata quanto più i terreni sono vicini ai centri edificabili; porta avanti una normativa generica e discrezionale e rallenta il processo espropriativo, in quanto lo fraziona per singole operazioni ». Questo testo conclude affermando che le modificazioni alla legge n. 865 sono inaccettabili. Evidentemente, il partito comunista ha cambiato idea.

Riteniamo, pertanto, che quanto affermato sia sufficiente a dimostrare il motivo della proposta di ripristino, che noi avanziamo, degli articoli 16 e 17 della legge n. 865 citata, che vengono mutilati dal testo proposto dalla Commissione. Ed è que-

sta la ragione per la quale abbiamo presentato il nostro emendamento tendente alla soppressione dell'articolo 14.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 14.

14. 1. **Gorla, Pinto.**

Sostituire l'intero articolo 14 col seguente:

Al primo comma dell'articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, la cifra « 30 per cento », è sostituita dalla cifra « 50 per cento ».

All'articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'espropriante dispone il pagamento dell'indennità accettata entro 60 giorni dal provvedimento di cui al terzo comma.

Per le espropriazioni in dipendenza di opere di competenza statale, l'amministrazione competente emette il provvedimento che dispone il pagamento entro 60 giorni a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione a pagare di cui alla legge 3 aprile 1926, n. 686 e successive modificazioni.

A decorrere dalla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, sono dovuti gli interessi in misura pari a quella del tasso di sconto ».

L'articolo 15 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituito dal seguente:

« Qualora l'indennità non sia accettata nel termine di cui al primo comma dell'articolo 12, il presidente della giunta regionale richiede la determinazione dell'indennità alla commissione competente per territorio di cui all'articolo 16. La commissione, entro 30 giorni dalla richiesta del presidente della giunta regionale, determina l'indennità sulla base del valore agricolo con riferimento alle colture effettivamente praticate sul fondo espropriato, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola e la comunica all'espropriante.

L'espropriante comunica le indennità ai proprietari degli immobili ai quali le stime si riferiscono mediante avvisi notificati nelle forme degli atti processuali civili; deposita la relazione della commis-

sione nella segreteria del comune e rende noto al pubblico l'eseguito deposito nei modi previsti dal secondo comma dell'articolo 10 ».

I primi quattro commi dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono sostituiti dai seguenti:

« Con provvedimento della regione è istituita, in ogni provincia, una commissione composta dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato, che la presiede, dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o da un suo delegato, dall'ingegnere capo del genio civile o da un suo delegato, dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della provincia o da un suo delegato, nonché da due esperti nominati dalla regione in materia urbanistica ed edilizia e da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste scelti dalla regione stessa su terne proposte dalle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative.

La regione, ove particolari esigenze lo richiedano, può disporre la formazione di sottocommissioni, le quali opereranno nella medesima composizione della commissione di cui al primo comma. A tal fine la regione nomina gli ulteriori componenti.

La commissione di cui al primo comma ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. L'intendente di finanza provvede alla costituzione della segreteria della commissione ed alla assegnazione ad essa del personale necessario.

La commissione determina ogni anno, entro il 31 gennaio, nell'ambito delle singole regioni agrarie delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.

L'indennità di espropriazione, per le aree esterne ai centri edificati di cui all'articolo 18, è commisurata al valore agricolo medio di cui al comma precedente corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare.

Nelle aree comprese nei centri edificati l'indennità è commisurata al valore agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui ricade l'area da espropriare, coprono una superficie superiore al 5 per cento di quella

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1976

coltivata della regione agraria stessa. Tale valore è moltiplicato per un coefficiente:

da 2 a 5 se l'area ricade nel territorio di comuni fino a 100 mila abitanti;

da 4 a 10 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti.

Per la determinazione dell'indennità relativa alle aree comprese nei centri edificati, la commissione di cui al primo comma è integrata dal sindaco o da un suo delegato ».

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituito dal seguente:

Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nell'ipotesi di cessione volontaria ai sensi dell'articolo 12, primo comma, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria.

Al primo comma dell'articolo 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, le parole: dell'ufficio tecnico erariale sono sostituite dalle parole: della Commissione di cui all'articolo 16.

Al terzo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, le parole: l'ufficio tecnico erariale provvede sono sostituite dalle parole: la Commissione di cui all'articolo 16 provvede e le parole: un ventesimo dell'indennità sono sostituite dalle parole: un dodicesimo dell'indennità.

Dopo il quarto comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è aggiunto il seguente:

Il disposto del secondo comma del precedente articolo deve intendersi applicabile anche alle occupazioni preordinate alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, così come convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247.

14. 2. **La Commissione.**

Onorevole relatore, intende svolgere questo emendamento ?

GIGLIA, Relatore per la maggioranza. Lo do per svolto, signor Presidente.

TODROS. Chiedo di parlare su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODROS. È opportuno che il mio intervento segua quello dell'onorevole Gorla: ciò mi consente di fare talune precisazioni. In diverse occasioni, nel dibattito svoltosi sulla complessa vicenda dell'articolo 16 di quella che poi sarebbe divenuta legge n. 865 del 1971, che si riferisce alla determinazione dell'indennità di esproprio, e su quello svoltosi sull'intero titolo II della medesima legge, che riguarda le procedure di esproprio, il nostro gruppo ha dichiarato, sia in Commissione, sia in aula, di essere disposto ad esaminare l'opportunità di eliminare dal citato titolo II — senza intaccare i principi fondamentali cui il titolo stesso si ispira — gli elementi che hanno creato urto con categorie produttive le quali, talvolta per errate valutazioni dell'ufficio tecnico erariale, talaltra per errore degli strumenti urbanistici, determinavano uno stato di tensione per cui certe operazioni di esproprio non sono state possibili, in quanto i proprietari coltivatori diretti, mezzadri, coloni e affittuari si sono opposti ad operazioni che, in taluni casi, hanno quasi costituito una effettiva rapina nei confronti di attività produttive. Abbiamo detto che il nostro gruppo era a disposizione per esaminare i meccanismi della formazione delle indennità di esproprio senza intaccare i principi fondamentali ispiratori della legge n. 865. Di qui il nostro giudizio negativo nei confronti dell'articolo 14, nel testo della Commissione identico a quello del Governo. È un giudizio che riconfermiamo, in quanto quel testo, ormai superato, non affronta nessuno dei due problemi: né quello di rendere giustizia ad interessi sani e giusti (e non a rendite di attesa) lesi attraverso l'esproprio, né quello di incidere sulla formazione dell'indennità attraverso un processo democratico che permettesse il controllo e l'eliminazione degli errori che nel passato si erano determinati.

L'articolo 14 del disegno di legge, nel testo della Commissione identico a quello governativo, accentuava tutti gli inconvenienti; bloccava le operazioni di esproprio, in quanto le rendeva non più legate a valori medi stabiliti una volta per tutte all'inizio dell'anno e poi validi automaticamente ad ogni esproprio, e invece le riportava ad ogni atto di esproprio, come avveniva per la legge n. 865, ad una valutazione singola in sede di fissazione dell'indennità, provvisoria o definitiva; né risolveva i problemi dei lavoratori dell'agricoltura con la seconda parte, che era ina-

deguata alle giuste e reali richieste di questa categoria.

In Commissione, perciò, abbiamo avanzato una serie di proposte che sono state sottoposte ad un confronto con i colleghi degli altri gruppi. Si è così giunti ad un testo che, se per alcune parti non ci soddisfa, tuttavia nell'impianto generale recepisce l'indicazione della nostra linea: si tratta, in primo luogo, di accelerare al massimo le procedure di esproprio ed eliminare il contenzioso che può sorgere nella definizione delle indennità, premiando coloro che accettano immediatamente l'indennità provvisoria, portando dal trenta al cinquanta per cento la percentuale di pagamento per coloro che non si oppongono ed accettano l'indennità provvisoria definita dall'apposita commissione.

In secondo luogo, si tratta di procedere alla formazione di una commissione democratica proposta democraticamente, di esperti designati a livello regionale, capace di determinare l'indennità di esproprio, eliminando tutti i difetti che quest'ultima aveva palesato durante il periodo di determinazione da parte dell'ufficio tecnico erariale. Stante l'intervento di organismi elettivi, di esperti nominati dalla regione, di esperti designati dalle categorie soggette ad espropriazione, si può stabilire un processo che porti ad un'indennità di esproprio priva di quelle storture che l'ufficio tecnico erariale aveva provocato in alcune regioni e province.

In terzo luogo, una volta definita l'indennità di esproprio, che rimane sempre legata ai valori agricoli medi della regione (non si muta, dunque, tale importante conquista della legge n. 865), è fatta salva la possibilità per coloro che sono espropriati, qualora non riscontrino nell'indennità così determinata una misura sufficiente a pagare le colture che sono praticate nel fondo, di ricorrere alla commissione per avere la definizione di un'indennità più vicina al valore delle colture. Tale ricorso avviene senza interrompere la procedura di esproprio, con la sola perdita di quel 50 per cento cui ho accennato e della possibilità di moltiplicazione per i coefficienti previsti negli articoli successivi.

L'ultima questione di fondo, in ordine alla quale abbiamo dovuto cedere per taluni parametri moltiplicatori, recuperando per altro un grosso principio, è relativa alla modifica della formazione dell'inden-

nità di esproprio all'interno di centri edificati, in cui normalmente non esistono problemi di soddisfacimento di attività produttive agricole (si tratta, nella maggioranza dei casi, di aree incolte e di seminativo improduttivo). Abbiamo, a questo punto, modificato l'intero comma dell'articolo 16 della legge n. 865 del 1971 eliminando questa norma che si era rivelata la remora fondamentale per procedere agli espropri nell'ambito dei centri storici, e che era stata introdotta durante la discussione di quella che poi sarebbe divenuta legge n. 865 del 1971, dall'altro ramo del Parlamento. Mi riferisco alla parte della norma che affermava che quella espropriazione poteva effettuarsi unicamente per aree destinate ad uso pubblico o, comunque, per la costruzione di edifici di pubblica utilità. Tale inciso, inserito nel provvedimento dal Senato, aveva bloccato la possibilità di applicare nei centri storici la legge n. 167 del 1962 (e di conseguenza anche la futura legge n. 865), attraverso la definizione di un'indennità certa.

Questa norma ha originato un contenzioso: a Milano, recentemente, in una importante causa tra il comune ed i proprietari della zona di Porta Garibaldi, il tribunale amministrativo regionale (la sentenza non è stata ancora pubblicata, ma si hanno notizie in proposito) ha dato ragione all'amministrazione comunale, precisando che la legge n. 167 del 1962 era applicabile, con quel sistema e con quella definizione di indennità, anche per il patrimonio edilizio esistente. Comunque, con la modifica apportata abbiamo inteso eliminare la limitazione cui ho accennato, così che le leggi n. 167 del 1962 e n. 865 del 1971 siano applicabili, con le indennità previste dal titolo II di quest'ultima legge, anche all'interno dei centri abitati. Sono gli elementi che ci hanno permesso di raggiungere un accordo sulla nuova formulazione dell'articolo 14 del provvedimento in esame, rispondendo a giuste esigenze dei coltivatori diretti, dei mezzadri, dei coloni, dei partecipanti e dei fittavoli e, d'altra parte, apportando una serie di correttivi che permettono di rendere più rapide le procedure di esproprio, l'occupazione delle aree per pubblica utilità, in quanto eliminano uno stato di tensione che nel passato aveva ritardato le procedure, e ciò senza concedere nulla a rendite di attesa, ma riconoscendo solamente il giusto frutto del lavoro.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1976

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento soppressivo Gorla 14. 1?

GIGLIA, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria a questo emendamento e insiste sul suo emendamento 14. 2.

PRESIDENTE. Il Governo?

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole al nuovo testo dell'articolo 14, quale è stato proposto dalla Commissione con l'emendamento 14. 2. Di conseguenza è contrario all'emendamento soppressivo Gorla 14. 1.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Gorla, mantiene il suo emendamento 14. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GORLA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento della Commissione 14. 2.

ACHILLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACHILLI. Desidero brevemente dichiarare le ragioni del voto favorevole del gruppo socialista alla nuova formulazione dell'articolo 14.

Come partito socialista, insieme con le altre forze democratiche, avevamo preso un impegno già da lungo tempo, in sede di Commissione lavori pubblici, per rivedere la normativa dell'articolo 16 della legge n. 865 che, nella fase della sua applicazione, aveva determinato non poche incongruenze, dovute non tanto ai meccanismi della legge stessa, ma al modo con cui uffici decentrati dello Stato avevano messo in pratica quella normativa. Abbiamo assistito, infatti, nel corso di questi anni, a stime, da parte degli uffici tecnici erariali, largamente al di sotto dei valori agricoli effettivi delle aree in questione. Evidentemente, la conclusione non può che essere duplice: o quegli uffici non sono in grado

di svolgere adeguatamente il loro lavoro, oppure essi hanno formulato stime bassissime proprio al fine di determinare uno scontento, facendo quindi operazione politica gravissima, che il Governo non credo possa sottovalutare.

I nuovi commi che il Governo ha proposto e che la Commissione in parte ha rielaborato danno, direi, giusta soddisfazione alle esigenze dei coltivatori, che si vedono qui riconosciuto il rimborso del valore effettivo del terreno, nonché degli investimenti e degli impianti esistenti sulle aree. Questa è una dimostrazione di come si dovrebbe agire, in contrapposto a quanto si è fatto prima, votando articoli di legge che, invece, premiavano la rendita fondiaria. Si tratta di giusti riconoscimenti da dare a chi utilizza il terreno per svolgervi attività produttiva. Badate: abbiamo dato valori di esproprio sulla base di 2-3-4 mila lire al metro quadrato, mentre prima abbiamo riconosciuto rendite di posizione, come quella che ho citato (dell'ordine cioè di 40-50 mila lire al metro quadrato), a coloro che certamente non hanno nulla da meritare per la loro azione, dal momento che sono tutte aree in attesa edificatoria, non soggette quindi, ad alcuna attività produttiva.

Questa normativa, comunque, è migliorativa rispetto all'articolo 16 della legge n. 865, e come tale credo possa riscuotere il nostro favore. Sono d'accordo con il collega Todros per la sottolineatura da lui fatta rispetto alla eliminazione dell'inciso contenuto al quarto comma dell'articolo 16 della legge n. 865 che, di fatto, impediva l'applicazione della norma nei centri storici, per lo meno in quelli così definiti dagli strumenti urbanistici vigenti. È pur vero che nel caso del piano di zona « 167 » di porta Garibaldi a Milano il comune era riuscito a spuntarla presso il tribunale amministrativo regionale nei confronti dei proprietari privati; ma si trattava di una situazione particolare, essendo in questione una parte della città non definita come centro storico dallo strumento urbanistico vigente.

Quindi, la normativa che approviamo oggi fa giustizia del famoso emendamento che, cinque anni fa - non dimentichiamolo - venne introdotto con una manovra rapidissima dal senatore Togni, allora presidente della Commissione lavori pubblici del Senato, che tanto danno ha portato alla attuazione della legge n. 167.

Per queste ragioni annuncio il voto favorevole del gruppo socialista al nuovo te-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1976

sto dell'articolo 14 del disegno di legge n. 500 al nostro esame.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 14. 2, interamente sostitutivo dell'articolo 14, accettato dal Governo.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

MAZZARINO, Segretario, legge:

(Sanzioni).

« Il mancato versamento del contributo nei termini di cui al precedente articolo 11 comporta:

a) la corresponsione dell'interessé legale se il versamento avviene nei successivi 30 giorni;

b) la corresponsione di una penale pari al doppio dell'interesse legale qualora il versamento avvenga entro i successivi 30 giorni;

c) la riscossione del contributo aumentato di un terzo, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b).

Le opere eseguite in totale difformità o in assenza della concessione sono gratuitamente acquisite, con l'area su cui insistono, al patrimonio indisponibile del comune che le utilizza a fini pubblici compresi quelli di edilizia residenziale pubblica. Qualora l'opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali ovvero non possa essere utilizzata per i suddetti fini, viene demolita a spese del suo costruttore. Tali spese vengono recuperate dal comune ai sensi del predetto regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Le opere realizzate in parziale difformità dalla concessione debbono essere demolite a spese del concessionario. Nel caso in cui le opere difformi non possano essere rimosse, senza pregiudizio della parte conforme, il sindaco applica una sanzione pari al doppio del valore della parte dell'opera realizzata in difformità dalla concessione.

Le opere eseguite da terzi, in totale difformità dalla concessione o in assenza di essa, su suoli di proprietà dello Stato e di enti territoriali, sono gratuitamente acquisite, rispettivamente, al demanio dello Sta-

to e al patrimonio indisponibile degli enti medesimi salva la facoltà di ordinarne la demolizione, da effettuarsi a cura e spese del costruttore entro 60 giorni, qualora l'opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali. In caso di mancata esecuzione dell'ordine, alla demolizione provvede il comune, con recupero delle spese ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Qualora le opere siano solo parzialmente difformi alla concessione si applica il disposto del terzo comma del presente articolo, ma la sanzione è applicata dallo Stato o dagli altri enti territoriali interessati ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Prima del primo comma inserire il seguente:

L'inosservanza degli obblighi dipendenti dalla concessione o dalla convenzione nonché delle modalità esecutive stabilite per l'opera da realizzare, quando queste siano indicate come essenziali, comporta la revoca della concessione.

15. 2. **Achilli, Di Vagno, Novellini, Colucci, Magnani Noya Maria, Savoldi, Ballardini.**

Al primo comma, lettera a), sostituire le parole: dell'interesse legale, con le seguenti: dell'interesse in misura pari a quella del tasso di sconto.

15. 3. **Achilli, Di Vagno, Novellini, Colucci, Magnani Noya Maria, Savoldi, Ballardini.**

L'onorevole Achilli ha facoltà di svolgerli.

ACHILLI. L'emendamento 15. 2 lo do per svolto. Per quanto riguarda l'emendamento 15. 3, vorrei far rilevare al relatore, dal momento che questo aspetto non è stato esaminato dalla Commissione, che siamo in presenza di una strana situazione. Mentre all'articolo 14, che abbiamo appena votato, si riconosce che quando lo Stato ritarda nel pagamento dell'indennità deve corrispondere gli interessi nella misura pari al tasso di sconto, nell'articolo 15 si prevede la corresponsione del solo interesse legale, quando sia il privato a ritardare i suoi pagamenti nei confronti dell'ente locale. A me pare che, per analogia, non possiamo non prevedere anche per questo

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1976

caso lo stesso tipo di interesse, anche se cambiano i soggetti rispetto e quelli riconosciuti nell'articolo 14. Dovrebbe essere una questione ovvia ed io mi appello alla Assemblea perché non venga commessa una discriminazione così palese a così breve distanza. Cioè, quando è l'ente pubblico che ritarda i pagamenti, esso deve corrispondere gli interessi pari al tasso di sconto; nel caso che sia un privato, gli interessi legali. Ritengo che si tratti di una questione che non dovrebbe creare problemi e quindi spero che l'emendamento possa essere accettato.

PRESIDENTE. Ricordo che il seguente emendamento Trezzini ed altri, ritirato dai presentatori, è stato fatto proprio dall'onorevole Adele Faccio a nome del gruppo radicale:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

È vietato a tutte le aziende fornitrici di servizi pubblici di erogare le loro prestazioni per l'esecuzione di opere prive di concessione.

15. 1.

Onorevole Adele Faccio, intende svolgerlo?

FACCIO ADELE. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di erogare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione.

15. 4.

Il relatore per la maggioranza intende svolgerlo?

GIGLIA, *Relatore per la maggioranza.* Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 15?

GIGLIA, *Relatore per la maggioranza.* L'emendamento 15. 1 è sostanzialmente assorbito dall'emendamento della Commissione, su cui pertanto insisto.

Per quanto riguarda l'emendamento Achilli 15. 3 la posizione relativa dei soggetti è diversa circa gli oneri previsti per la espropriazione e gli oneri previsti in caso di mancanza di concessione. Sono pertanto contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo è d'accordo con il relatore. Vorrei per altro invitare il collega Achilli a ritirare il suo emendamento 15. 3. Si tratta di una situazione diversa da quella da lui richiamata. Si tratta di due periodi di trenta giorni ciascuno; al decorso del sessantesimo giorno (e ricordo che, nella ipotesi della espropriazione, l'interesse è riferito al tasso di sconto e decorre dopo 60 giorni) scatta una sanzione ben diversa: la riscossione del contributo aumentato di un terzo. Quindi, anche se dal punto di vista puramente perfezionistico potrebbe anche essere accettato il suo emendamento, che opererebbe per due periodi di trenta giorni, dopo di che cambia il regime e il meccanismo, ritengo che, data la modestia della materia di cui si discute e dati i chiarimenti forniti, possa essere accolto l'invito a ritirarlo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Achilli, mantiene il suo emendamento 15. 2, non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

ACHILLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Achilli, mantiene il suo emendamento 15. 3, non accettato dalla Commissione e che il Governo l'ha invitata a ritirare?

ACHILLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 15. 4, accettato dal Governo.

(È approvato).

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1976

Dichiaro assorbito l'emendamento Trezzini 15. 1, fatto proprio dal deputato Adele Faccio.

Pongo in votazione l'articolo 15 del disegno di legge, nel testo della Commissione, modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

MAZZARINO, *Segretario*, legge:

(*Tutela giurisdizionale*).

« I ricorsi giurisdizionali contro il provvedimento con il quale la concessione viene data o negata nonché contro la determinazione e la liquidazione del contributo e delle sanzioni previste dagli articoli 15 e 17 sono devoluti alla competenza esclusiva dei tribunali amministrativi regionali, i quali, oltre i mezzi di prova previsti dall'articolo 44, primo comma, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1056, possono disporre altresì le perizie di cui all'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo pertanto in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

MAZZARINO, *Segretario*, legge:

(*Norme transitorie*).

« Rimangono salve le licenze edilizie già rilasciate, anche in attuazione di piani di lottizzazione, prima della data di entrata in vigore della presente legge, purché i lavori siano ultimati entro quattro anni dalla stessa data.

Fermi restando gli oneri di urbanizzazione, la quota di cui all'articolo 6 riguardante il costo di costruzione:

non è dovuta per le istanze presentate fino a 6 mesi dalla data predetta:

è ridotta al 30 per cento della misura stabilita dalle norme della presente legge per le istanze di concessione presentate entro 12 mesi dalla stessa data;

è ridotta al 60 per cento della misura medesima per le istanze di concessione presentate entro 24 mesi da tale data.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano qualora le istanze non siano corredate dagli atti, documenti ed elaborati previsti dalle vigenti norme urbanistico-edilizie ovvero i progetti presentati vengano assoggettati a varianti su richiesta del concessionario prodotta oltre i termini suindicati.

In ordine alle istanze di cui al secondo comma la concessione con i benefici ivi previsti non può essere assentita dopo un anno dalla presentazione delle istanze stesse, salvo che sia successivamente intervenuta decisione di annullamento del silenzio-rifiuto o di un provvedimento negativo emesso dal comune.

I lavori oggetto delle concessioni di cui sopra debbono essere completati entro tre anni dalla data di rilascio, così da rendere gli edifici abitabili ed agibili. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non utilizzata.

Per i piani di lottizzazione convenzionata di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, già approvati, restano fermi gli oneri di urbanizzazione convenzionata. Il rilascio delle singole concessioni è subordinato soltanto al pagamento della quota del costo di costruzione, secondo le norme della presente legge ».

PRESIDENTE. Il seguente emendamento è stato ritirato dai presentatori:

Al secondo comma dopo le parole: il costo di costruzione, aggiungere le seguenti: non è dovuta per le istanze presentate fino al termine di cinque anni dalla data della entrata in vigore della presente legge e sopprimere il resto dell'articolo.

17. 1. **Guarra, Delfino, Baghino, Nicosia, Borromeo D'Adda.**

È stato presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, dopo le parole: già approvati, aggiungere le seguenti: dal consiglio comunale.

17. 4. **Usellini, Tesini Aristide, Malvestio, Moro Paolo, Marzotto Caotorta, Mazzola, Pennacchini, Manfredi Manfredi, Aliverti, Casati, Costamagna.**

L'onorevole Usellini ha facoltà di svolgerlo.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1976

USELLINI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: ultimati entro quattro anni dalla stessa data, con le seguenti: completati entro quattro anni dalla stessa data, così da rendere gli edifici abitabili o agibili.

17. 2.

Al quinto comma, sostituire le parole: abitabili ed agibili, con le seguenti: abitabili o agibili.

17. 3.

L'onorevole relatore intende svolgerli?

GIGLIA, *Relatore per la maggioranza*. Li dò per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questi emendamenti della Commissione?

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 17. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 17. 3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 17, nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente articolo 17-bis:

I mutui concessi a valere sulla provvista di fondi derivante dalla emissione delle obbligazioni di cui all'articolo 14 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono riservati nella misura non inferiore all'ottanta per cento del netto ricavo delle obbligazioni stesse all'esecuzione di opere di edilizia con-

venzionata o fruente di contributi statali o regionali.

17. 01. Achilli, Di Vagno, Novellini, Colucci, Magnani Noya Maria, Savoldi, Ballardini.

L'onorevole Achilli ha facoltà di svolgerlo.

ACHILLI. Credo che questo articolo aggiuntivo sia estremamente chiaro.

Quando approvammo la legge 27 maggio 1975, n. 166, che ha modificato il regime delle cartelle fondiari in obbligazioni, stabilimmo che i mutui concessi a valere sulla provvista di fondi derivante dalla emissione delle obbligazioni dovevano essere prioritariamente destinati all'edilizia agevolata, convinti che la legge n. 166, proprio perché considerata legge d'emergenza, dovesse avere un avvio ed una attuazione estremamente rapida.

Nell'audizione che il comitato ristretto ha avuto con la Consulta della casa abbiamo sentito dai presidenti dei consorzi nazionali delle cooperative (non si tratta, quindi, di organismi di parte, ma delle tre confederazioni, compreso quindi anche il consorzio delle cooperative democristiano) lamentare il fatto che, nonostante con le obbligazioni fossero state raccolte alcune centinaia di miliardi, le richieste di mutui a valere sull'edilizia agevolata non avevano superato i 100 miliardi. Ancora una volta, cioè, gli istituti di credito non hanno tenuto conto di una normativa contenuta in una legge dello Stato ed hanno continuato ad elargire il credito per l'edilizia a seconda delle loro convenienze, a seconda di chi presentava garanzie reali. Sappiamo che i soggetti che hanno contributi per l'edilizia agevolata molte volte sono utenti che si costituiscono in cooperativa, oppure imprenditori sottratti alla logica della speculazione fondiaria, e quindi non in condizioni di offrire garanzie reali.

Per questa ragione, cioè per fare in modo che finalmente l'edilizia pubblica possa avere il necessario avvio, per dare una risposta ad esigenze che nel paese sono largamente sentite, abbiamo proposto questo articolo aggiuntivo, anche se forse esso non ha in questa sede la sua migliore collocazione. Non stiamo facendo però del perfezionismo legislativo, perché se avessimo avuto a cuore la perfezione legislativa certamente questa Assemblea oggi non avrebbe votato alcuni articoli di questo disegno d:

legge che, torno a ripetere, sono estremamente ambigui.

Quindi, dal momento che la finalità di questo articolo aggiuntivo è estremamente chiara, visto che tende a fare in modo che i mutui concessi a valere sulla provvista di fondi derivante dalla emissione di obbligazioni siano riservati, nella misura dell'80 per cento, all'esecuzione di opere di edilizia convenzionata, spero che l'Assemblea voglia approvarlo.

Non si tratta in questo caso di questioni ideologiche o di toccare interessi precostituiti. Si tratta di decidere a chi vogliamo che vadano i mutui per l'edilizia. Deve essere una scelta netta e chiara, non c'è possibilità di addurre giustificazioni, perché non c'è nessun dubbio sul fatto che l'edilizia agevolata abbia grande necessità di mutui. Se però non fissiamo con precisione una priorità, non facciamo altro che contribuire alla formazione di residui passivi anche nel campo dell'edilizia, perché quelli dello Stato sono contributi in conto capitale, che naturalmente non possono essere utilizzati se gli interessati non ottengono i mutui.

Credo non sia necessario aggiungere altro, e spero che l'Assemblea voglia considerare benevolmente questo nostro articolo aggiuntivo.

CIUFFINI. Chiedo di parlare su questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIUFFINI. Come avevamo preannunciato all'inizio della discussione, ci siamo astenuti su molti emendamenti dei quali pure condividevamo la sostanza. Anche in questo caso condividiamo sostanzialmente i motivi ispiratori di questo articolo aggiuntivo, ma riteniamo più opportuno trasferirne il contenuto in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente articolo 17-bis.

La disposizione di cui al precedente articolo 14, in materia di determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione, non si applica ai procedimenti in corso se la liquidazione dell'indennità predetta sia divenuta definitiva o non impugnabile o definita con sentenza passata in

giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.

Fino all'insediamento delle commissioni di cui all'articolo 14, le competenze attribuite a queste sono svolte dall'UTE, il quale applica i criteri previsti dalla presente legge per la determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione.

17. 02.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, intende illustrarlo?

GIGLIA, *Relatore per la maggioranza*. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli articoli aggiuntivi presentati?

GIGLIA, *Relatore per la maggioranza*. Ritengo, signor Presidente, che la materia trattata nell'articolo aggiuntivo Achilli 17. 01, sia estremamente delicata e non possa quindi essere esaminata affrettatamente. Del resto, questo argomento sarà più opportunamente ripreso nel momento in cui dovremo discutere del piano decennale per l'edilizia, nell'ambito del quale si parlerà anche dei modi di utilizzazione del credito fondiario. Non vi è nessun dubbio che le ragioni addotte dall'onorevole Achilli possano avere un fondamento, ma non ritengo sia questa la sede per introdurre una norma volta ad impedire alle banche di disattendere (come hanno fatto nel passato) le indicazioni legislative. Sono pertanto contrario all'articolo aggiuntivo 17. 01.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 17. 02, proposto dalla Commissione, desidero solo dire che esso contiene norme transitorie necessarie per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 16; ne raccomando pertanto alla Camera l'approvazione.

PRESIDENTE. Il Governo?

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. A quanto ha già detto il relatore, desidero soltanto aggiungere, a nome del Governo, un caloroso invito all'onorevole Achilli a voler ritirare il suo articolo aggiuntivo, tenuto anche conto che questa materia è stata trasferita, come annunciato dai colleghi del gruppo comunista, in un ordine del giorno che il Governo dichiara fin d'ora di accettare.

Il Governo non ritiene che in questa sede sia opportuno introdurre una norma del tipo di quella contenuta nell'articolo aggiuntivo Achilli, dal momento che occorrerebbe regolare i congegni effettivi del sistema di raccolta dei fondi per il credito a lungo termine.

Per evitare che una votazione possa pregiudicare, anche solo provvisoriamente le finalità cui mira questo articolo aggiuntivo, invito dunque i presentatori a ritirarlo.

Il Governo è invece favorevole all'articolo aggiuntivo 17. 02 della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Achilli, mantiene il suo articolo aggiuntivo 17. 01, non accettato dalla Commissione e che il Governo ha invitato a ritirare?

ACHILLI. Udite le dichiarazioni dell'onorevole Ciuffini a nome del gruppo comunista e quelle del relatore e del rappresentante del Governo, non mi resta che ritirare l'articolo aggiuntivo in quanto la materia è troppo importante per rischiare di comprometterla con un voto negativo.

Mi rendo conto che Molière era un dilettante di fronte a quello che abbiamo sentito qui oggi! Il fatto di affermare, come ha fatto il rappresentante del Governo, che è mancato il tempo di valutare attentamente l'incidenza delle norme in questione nell'ambito del sistema bancario mi sembra un *escamotage* che lascia il tempo che trova: l'articolo aggiuntivo è stato presentato due giorni or sono e questa notte abbiamo discusso emendamenti presentati ieri sera, complicati come quelli relativi all'articolo 14, appena votati. Ancora una volta, quindi, il sistema del rinvio è utilizzato adducendo a giustificazione la mancanza del tempo necessario per l'esame degli emendamenti.

Non posso che ritirare il mio articolo aggiuntivo, ma desidero far notare all'Assemblea che in questo modo, non votandolo oggi, si fornisce una risposta negativa a tutte le richieste avanzate in questi ultimi tempi da parte del movimento cooperativo e da parte di tutti gli utenti dell'edilizia agevolata, che chiedono solamente che gli istituti di credito, anziché finanziare la speculazione immobiliare, concedano mutui alle cooperative ed agli istituti pubblici che godono di contributi statali e regionali. Nient'altro: la materia non era così complicata da dover essere oggetto di attente

meditazioni, quasi rischiosissimo di sconvolgere chissà quale meccanismo!

La realtà è che intendevamo fornire indicazioni precise agli istituti di credito e, come si sa, questi ultimi in materia di mutui fondiari non devono essere toccati perché, evidentemente, sono enormi gli interessi consolidati. Voterò dunque a favore dell'ordine del giorno presentato dai colleghi comunisti; sappiamo però quanto valgono gli ordini del giorno votati in quest'aula che frequento da circa dieci anni. Mi sono reso personalmente conto di quanto contino gli ordini del giorno approvati in Assemblea ma, dal momento che l'unica alternativa è il rischio di veder respingere una norma sulla quale è essenziale insistere, ritiro l'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Achilli. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 17. 02 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

MAZZARINO, *Segretario*, legge:

(*Norme tributarie*).

« Gli atti di concessione, di convenzione, di lottizzazione e d'obbligo previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali sono assoggettati alle imposte di registro e di trascrizione in misura fissa ».

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 18:

Ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d'obbligo previsti dalla presente legge si applica il trattamento tributario di cui all'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

18. 1.

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgerlo.

GIGLIA, *Relatore per la maggioranza*. Lo dò per svolto signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'emendamento della Commissione 18. 1?

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1976

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo accetta questo emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento della Commissione 18. 1, interamente sostitutivo dell'articolo 18, accettato dal Governo.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

MAZZARINO, *Segretario*, legge:

(Disposizioni finali).

« Restano in vigore le norme della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, sempre che non siano incompatibili con quelle della presente legge ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

È stato presentato al titolo del disegno di legge il seguente emendamento Todros ed altri, ritirato dai proponenti e fatto proprio dall'onorevole Adele Faccio a nome del gruppo radicale:

Modificare il titolo con il seguente:
Norme per l'uso dei suoli.

Tit. 1.

Onorevole Pannella, intende svolgerlo?

PANNELLA. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Dichiaro assorbite le concorrenti proposte di legge nn. 184, 270, 345, 447 e 513.

Passiamo ora all'unico ordine del giorno presentato. Se ne dia lettura.

MAZZARINO, *Segretario*, legge:

« La Camera,

considerata la limitatezza delle risorse finanziarie oggi disponibili per il finanziamento delle attività edilizie in rapporto al fabbisogno complessivo di alloggi esistente nel Paese;

ritenuto che le risorse finanziarie disponibili debbano avere un utilizzo legato prioritariamente al raggiungimento di fina-

lità pubbliche e che comunque esse non debbano essere assorbite da interventi speculativi o di sostegno delle rendite parassitarie;

ritenuto inoltre che la destinazione dei mezzi finanziari provenienti dalla emissione di obbligazioni fondiari ed edilizie debba essere selezionata in rapporto alla necessità di stimolare la ripresa delle attività edilizie, sia di nuova costruzione che di risanamento dell'esistente, coerenti con i programmi pubblici,

impegna il Governo

ad assumere immediati provvedimenti atti a consentire che al finanziamento di iniziative edilizie previste nelle aree pubbliche o convenzionate ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge sia destinata una quota non inferiore all'80 per cento delle risorse finanziarie provenienti dalla emissione di obbligazioni edilizie e fondiari, fatta salva la quota destinata al finanziamento di opere pubbliche.

9/500/1. Alborghetti, Peggio, Todros, Ciuffini, Antoni, Sbriziolo De Felice Eirene, De Caro, Bacchi, Bernardini.

PRESIDENTE. L'onorevole Alborghetti ha facoltà di svolgerlo.

ALBORGHETTI. Rinuncio a svolgerlo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su quest'ordine del giorno?

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Onorevole Alborghetti, insiste per la votazione?

ALBORGHETTI. Prendo atto che l'ordine del giorno è stato accettato dal Governo e non insisto.

PRESIDENTE. La votazione segreta finale del disegno di legge con le relative dichiarazioni di voto, è rinviata a domani.

Presentazione di disegni di legge.

GULLOTTI, *Ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare per la presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1976

GULLOTTI, *Ministro dei lavori pubblici*. Mi onoro presentare a nome del ministro degli affari esteri, i seguenti disegni di legge:

« Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il governo del regno di Thailandia sui servizi aerei tra i rispettivi territori ed oltre, firmati a Bangkok l'11 febbraio 1974 »;

« Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970 »;

« Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la repressione delle infrazioni stradali, con allegati, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964 ».

Mi onoro altresì presentare, a nome del ministro delle finanze, i seguenti disegni di legge:

« Modifica alla tabella annessa alla legge 11 ottobre 1973, n. 620, concernente l'autorizzazione al ministro delle finanze a stipulare una convenzione con il governatore della Banca d'Italia per l'impiego di militari della guardia di finanza in servizio di vigilanza e di scorta valori per conto della Banca d'Italia »;

« Modifiche alla legge 13 luglio 1965, n. 882, sull'ordinamento della banda della guardia di finanza ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e distribuiti.

Per lo svolgimento di interrogazioni e di interpellanze.

PANNELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Prendo la parola, signor Presidente, anche in conformità a quanto ci è stato comunicato il 1° ottobre, se non vado errato, dal Presidente della Camera, per quel che riguarda una più attenta e rigorosa attuazione del regolamento circa i termini per lo svolgimento di interrogazioni, interpellanze e mozioni. Io devo chiedere che, essendo scaduti i termini regolamentari ed esperite quelle formalità

e anche quelle attese che il Presidente ci ha indicato il 1° ottobre, vengano iscritte all'ordine del giorno, in latitanza di una risposta del Governo, di qualsiasi tipo, le seguenti interpellanze ed interrogazioni. Chiedo scusa, signor Presidente, se l'elenco, che vorrei che fosse breve, purtroppo non lo è, e non ne siamo responsabili né lei né io.

PRESIDENTE. Se crede, può passare l'elenco agli stenografi.

PANNELLA. Se mi consente, visto che, purtroppo, alcune sono sintomatiche, anche da un punto di vista politico, vorrei leggerle, brevissimamente.

Vi è l'interpellanza del 28 settembre su problemi inerenti al SID e controlli sui ministri. Una, del 28 settembre, sul « caso Margherito »; una, del 6 ottobre, sul presidente del Consiglio di Stato, Uccellatore (domani sembra che il Presidente del Consiglio non sarà qui per rendere omaggio a qualcosa che lo riguarda); un'altra, registrata il 6 ottobre, sulla marcia antimilitarista in Sardegna; una ancora, annunciata il 6 ottobre, sulle barriere architettoniche per gli handicappati; ancora una del 6 ottobre sul « caso Margherito » e sul II Celere; sempre una del 6 ottobre sulla vicenda del capitano della polizia Matteo Turillo di Milano; una, del 5 ottobre, sull'annullamento della deliberazione del consiglio comunale di Sappada-Plâden; una interpellanza del 13 ottobre sugli enti che, in base al Concordato, sono esenti da oneri fiscali (la sottolineiamo al Governo, perché è chiaramente in relazione al dibattito che comincerà domani); un'altra, del 13 ottobre, sulla concessione del supplemento di congrua a parrocchie senza titolari (anch'essa in rapporto al dibattito che andremo a fare domani); un'altra, del 15 ottobre, in relazione alle assegnazioni di consiglieri della Corte dei conti alla regione Trentino-Alto Adige (che interessa direttamente alcuni massimi esponenti della politica italiana); un'altra, del 21 ottobre, sull'invio in manicomio giudiziario di drogati (contro la legge, e questa è una prassi che stiamo subendo); ancora una dell'8 novembre sul divieto della marcia nell'anniversario della morte e dell'assassinio di Pasolini; un'altra dell'8 novembre sulle sentenze ecclesiastiche di nullità dei matrimoni (era in relazione alla discussione che oggi è avvenuta in sede di Corte costituzionale); un'altra dell'8 no-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1976

vembre sull'autorizzazione a procedere contro i colleghi Faccio, Bonino e me' stesso; infine, una dell'8 novembre sul trasferimento di detenute al carcere di Rebibbia.

Essendo per tutte queste interpellanze ed interrogazioni trascorsi i termini regolamentari, ne chiedo — come suggerito, devo anche dire, dall'intervento del nostro Presidente del 1° ottobre — l'iscrizione all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Le sarò grato, onorevole Pannella, se consegnerà l'elenco che ha testé letto alla Presidenza. Vorrei anche farle presente che tutti i giorni vengono poste all'ordine del giorno delle interrogazioni; e ne sono state iscritte tante anche presentate dal suo gruppo.

In ogni caso, si è sollecitato il Governo, che però non ha ancora risposto. Pregherei pertanto l'onorevole ministro Gullotti qui presente di rendersi interprete di queste sollecitazioni che vengono avanzate e dal gruppo radicale e da altri gruppi parlamentari.

Più che sollecitare tutti i giorni e porre all'ordine del giorno interrogazioni e interpellanze la Presidenza non può fare. Devo però dire ancora che dal Governo non vi è stato un rifiuto di rispondere.

PANNELLA. Volevo appunto sottolineare anche questo, nello spirito anche dell'invito fatto dal Presidente. Noi abbiamo ridotto moltissimo la presentazione di interrogazioni in questo periodo. A questo punto, altro è che in base all'ordine dei nostri lavori non riusciamo, a volte, a svolgere interrogazioni sulle quali il Governo ha dichiarato la propria disponibilità, altro è il fatto che il Governo disattenda certe attese che noi decisamente abbiamo nei suoi confronti. La ringrazio.

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di oggi delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti disegni di legge:

dalla VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Partecipazione italiana al Fondo asiatico di sviluppo » (467) con modificazioni;

« Garanzia statale di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla CECA (Comunità europea del carbone e dell'acciaio) e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa e trattamento fiscale per le operazioni di quest'ultimo » (698) (approvato dal Senato);

dalla VIII Commissione (Istruzione):

« Nuove norme sulla ripartizione dei posti di assistente di ruolo e sulla assegnazione degli assistenti inquadrati in sovrannumero ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 » (approvato dal Senato) (582), con modificazioni.

Convalida di deputati.

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni nella seduta odierna ha verificato non essere contestabili le seguenti elezioni e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

Collegio XIX (Roma-Viterbo-Latina-Frosinone):

Berlinguer Enrico, Ingrao Pietro, Vecchietti Tullio, Amici Cesare, Spinelli Altiero, De Gregorio Michele, Grassucci Lelio, Giovagnoli Angela, Ciai Trivelli Anna Maria, Pratesi Pietro, Pochetti Mario, D'Alessio Aldo, Canullo Leo, Vetere Ugo, Trezzini Giuseppe Siro, Tozzetti Aldo, Giannantoni Gabriele, Vaccaro Melucco Alessandra, Trombadori Antonello, Bonino Emma, Querci Nevo, Cicchitto Fabrizio, Zagari Mario, Venturini Aldo, La Malfa Ugo, Almirante Giorgio, Miceli Vito, Romualdi Pino, Saccucci Sandro, Rauti Giuseppe Umberto, Andreotti Giulio, Bonomi Paolino, Ciccardini Bartolomeo, Petrucci Amerigo, Darida Clelio, Galloni Giovanni, Felici Carlo, Evangelisti Franco, Bernardi Guido, Cabras Paolo, Carelli Rodolfo, La Rocca Salvatore, Bubbico Mauro, Cazora Benito, Pompei Ennio, Pennacchini Ermínio, Merolli Carlo, Gargano Mario, Villa Ruggero.

Collegio XXII (Napoli-Caserta):

Amendola Giorgio, Napolitano Giorgio, Alinovi Abdou, Guadagno Gennaro, Brocco-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1976

li Paolo Pietro, Bellocchio Antonio, Formica Costantino, Sandomenico Egizio, Salvato Ersilia, Petrella Domenico, Sbriziolo De Felice Eirene, Orlando Giuseppe, Matrone Luigi, Marzano Arturo, Lauro Achille, Roberti Giovanni, di Nardo Ferdinando, Palomby Adriana, De Martino Francesco, Caldoro Antonio, Lobianco Arcangelo, Gava Antonio, Ianniello Mauro, Bosco Manfredi, Patriarca Francesco, Cirino Pomicino Paolo, Armato Baldassare, Scotti Vincenzo, Mancini Vincenzo, Rosati Elio, Ambrosino Alfonso, Caruso Ignazio, Barba Davide, Federico Camillo, Compagna Francesco, Ciampaglia Alberto.

Collegio XXV (Lecce-Brindisi-Taranto):

Amalfitano Domenico Maria, Ciannamea Leonardo.

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e dichiaro convalidate le suddette elezioni.

Annunzio di interrogazioni.

MAZZARINO, *Segretario*, legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

Annunzio di risoluzioni.

MAZZARINO, *Segretario*, legge le risoluzioni pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno delle sedute di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno delle sedute di domani.

Giovedì 25 novembre 1976, alle 10,30 e alle 16:

Alle 10,30:

Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Norme per la edificabilità dei suoli (500).

Alle 16:

1. — *Discussione delle mozioni Mellini (1-00001), Bozzi (1-00005) e Tripodi (1-00008) sui Patti lateranensi.*

2. — *Seguito della discussione delle mozioni Pannella (1-00007), Coccia (1-00009), Piccoli (1-00010) e di Nardo (1-00011) e della interpellanza Bozzi (2-00063) sulla situazione della giustizia.*

La seduta termina alle 19,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1976

**RISOLUZIONI IN COMMISSIONE
E INTERROGAZIONI ANNUNZIATE**

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

« La X Commissione,

considerato che i termini assegnati per la conclusione dei lavori alla Commissione interministeriale di studio per le modifiche da apportare al codice della strada, istituita sin dal 9 dicembre 1966 decreto interministeriale n. 9709, sono stati per ben sette volte prorogati e che l'ultima proroga è scaduta il 15 novembre 1976,

impegna il Governo

a comunicare alla Camera entro il prossimo mese lo stato dei lavori cui è pervenuta la Commissione, dando notizie nel contempo delle eventuali questioni ancora da definire, in modo tale che si possa fissare, in via definitiva, la data della conclusione dei lavori e la conseguente emanazione del nuovo codice della strada.

(7-00015) « CALAMINICI, PANI, BOCCHI, AMARANTE, CASALINO, FORTE, GUASSO, OTTAVIANO, TAMBURINI ».

« La XI Commissione,

valutato il crescente *deficit* della bilancia dei pagamenti, che condiziona sempre più pesantemente ogni politica di difesa della lira e di sviluppo economico;

tenuto conto che le importazioni agricolo-alimentari e in particolare quelle zootecniche e lattiero-casearie incidono per circa 5.000 miliardi sul *deficit* globale della bilancia dei pagamenti stessa;

considerata l'inderogabile necessità di una politica economica e agraria rivolte a realizzare l'equilibrio dei nostri conti con l'estero;

riaffermata l'esigenza e l'urgenza di un piano agricolo-alimentare e, nel suo ambito, di un piano pluriennale di sviluppo zootecnico da elaborare e da attuare d'intesa tra Stato e Regioni;

consapevole che tali esigenze sono incompatibili con la eventuale adozione in sede comunitaria di misure rivolte a disincentivare la produzione lattiero-casearia estese indiscriminatamente a tutti gli Stati membri;

impegna il Governo:

a) ad adottare con la massima urgenza i provvedimenti di sua competenza relativi alla elaborazione del piano agricolo-alimentare e, in via prioritaria, del piano nazionale di sviluppo zootecnico dotato di adeguati finanziamenti;

b) ad opporsi fermamente alla adozione in sede comunitaria di misure disincentivanti la produzione zootecnica e lattiero-casearia, rivendicando in ogni caso la deroga alla loro applicazione per l'Italia in considerazione della grave crisi economica che il nostro paese sta attraversando, del pesante *deficit* della sua bilancia agricolo-alimentare e della conseguente esigenza di una politica di sviluppo produttivo nei comparti agricoli che più concorrono a determinare tale *deficit*.

(7-00016) « BARDELLI, ORLANDO, GIANNINI, BONIFAZI, ESPOSTO, GATTI, BRANCI-FORTI ROSANNA ».

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

CASTELLINA LUCIANA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali misure ha preso il suo dicastero per disattivare e sequestrare, così come prevede l'articolo 40 della legge n. 103 del 14 aprile 1975, i ripetitori i cui concessionari non abbiano provveduto ad oscurare — in ottemperanza agli articoli 38 e 44 della stessa legge — i programmi irradiati da organismi esteri che risultino costituiti allo scopo di diffondere programmi sul territorio italiano o che diffondano messaggi pubblicitari.

(5-00197)

FACCHINI E GRAMEGNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere l'andamento delle trattative italo-svedesi sui problemi previdenziali e pensionistici concernenti i lavoratori italiani emigrati in Svezia e in particolare i risultati delle più recenti conversazioni bilaterali svoltesi nei giorni scorsi a Roma.

(5-00198)

CORGI, GIADRESCO, CODRIGNANI GIANCARLA, PAPA DE SANTIS CRISTINA E SANDRI. — *Al Ministro degli affari*

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1976

esteri. — Per conoscere se sia stato versato il contributo straordinario promesso ufficialmente, con dichiarazione in Parlamento, dal Sottosegretario per gli affari esteri alla sede della FILEF di Melbourne quale parziale risarcimento dei danni subiti per l'incendio doloso dei suoi locali ad opera di provocatori fascisti nella primavera del 1975.

Agli interroganti non risulta che tale contributo, di cui era stato precisato in linea di massima l'ammontare, sia mai pervenuto né alla sede di Melbourne della FILEF né alla sua direzione centrale in Roma. (5-00199)

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN, ROSOLEN ANGELA MARIA e CHIOVINI CECILIA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se corrisponda al vero la notizia secondo la quale i prodotti farmaceutici anticoncezionali verrebbero esclusi dal nuovo prontuario terapeutico o — quanto meno — sarebbe intenzione del Ministro porre loro una quota a carico dell'utente.

Gli interroganti ricordano che su questa materia esiste un ben preciso disposto legislativo: l'articolo 4 della legge 29 luglio 1975, n. 405, istitutiva dei consultori familiari che stabilisce la loro gratuità; che il Governo — dal momento che tuttora non ha dato corso all'iscrizione nel prontuario di tali farmaci contravvenendo al disposto legislativo — aveva accolto, in occasione del dibattito in Commissione sul bilancio, un ordine del giorno che lo impegnava in tal senso; che le Regioni, le quali hanno già legiferato in materia di consultori, si sono attenute al principio della gratuità garantito dalla legge n. 405. (5-00200)

PANI, MACCIOTTA, CARDIA, COCCO MARIA, ANGIUS, BERLINGUER GIOVANNI e MANNUZZU. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere:

se siano a conoscenza del fatto che nel comune di Bosa (Nuoro) una delle ricorrenti piene del fiume Temo conseguente ad eccezionali calamità naturali ha provocato, nei giorni scorsi, gravissimi danni al centro abitato, alle coltivazioni ed al patrimonio zootecnico, danni la cui consistenza sembra assumere proporzioni assai considerevoli;

quali iniziative siano state assunte o si intendano assumere per andare incontro nell'immediato alle esigenze delle popolazioni colpite dalle eccezionali calamità naturali e dalle conseguenze dell'inondazione del fiume;

se ritengano che il ripetersi delle inondazioni sia da mettersi in stretta correlazione con il mancato dragaggio del letto del fiume Temo e con la incerta disciplina delle acque nella diga a monte della foce;

inoltre, se risponda a verità il fatto che la draga adibita al dragaggio dei fondali del fiume rimane da oltre un anno inattiva nonostante si continuino a spendere le somme previste per la gestione del servizio;

infine, quali siano le iniziative in ordine alla definizione di un programma di interventi adeguato a risolvere definitivamente sia il problema del dragaggio del fiume sia il problema della disciplina delle acque che da molti anni angoscia i cittadini di Bosa minacciandone l'esistenza, i beni e le attività commerciali e produttive. (5-00201)

PAGLIAI MORENA AMABILE, TAMBURINI, BERNINI e VAGLI MAURA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere —

visto che con ordinanze ministeriali, emesse ciascun anno scolastico dal 1957-58 al 1976-77 si provvedeva al movimento degli insegnanti elementari con la previa sistemazione di quelli che avevano terminato un quinquennio nelle scuole speciali e nelle classi differenziali e che chiedevano l'assegnazione di un posto nella scuola comune;

visto che in molti comuni italiani si è proceduto all'inserimento degli alunni handicappati nelle classi normali;

visto che al momento della firma del contratto di lavoro a questi insegnanti era stato garantito che allo scadere del quinquennio avrebbero potuto chiedere ed ottenere la sistemazione nella scuola normale con preferenza su altre domande e a parità di condizioni con le insegnanti che chiedevano il trasferimento da un plesso all'altro, nell'ambito dello stesso comune di titolarità —

perché il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, recante norme in materia di « scuole aventi particolari finalità » abbia modificato la disci-

plina del movimento di questi insegnanti (confrontare articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica) stabilendo che i passaggi « saranno effettuati con i criteri stabiliti per i trasferimenti e, successivamente ad essi, nel limite di un quinto dei posti disponibili », facendo così decadere il diritto di priorità stabilito dalle ordinanze ministeriali;

qual è l'esatta interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica citato e dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

come si intenda procedere per salvaguardare gli interessi di questa categoria di insegnanti;

come si intenda provvedere per coloro che pur avendo firmato il contratto per le scuole speciali e per le classi differenziali hanno accettato l'inserimento. (5-00202)

MAGGIONI, SAVINO, CAMPAGNOLI, TESINI ARISTIDE, QUARENGHI VITTORIA, MAROLI, CARENINI, BELUSSI ERNESTA, FORNI, SQUERI, BONALUMI, MORO PAOLO ENRICO, CASATI, LUSSIGNOLI E ANDREONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che negli scorsi mesi di settembre, ottobre e novembre, la Regione Lombardia, in ampie sue zone del territorio delle nove province, è stata duramente colpita da alluvioni e straripamenti di fiumi e corsi d'acqua che hanno gravemente danneggiato, particolarmente il settore agricolo nelle sue strutture fondiarie e nelle opere di canalizzazione, per danni che superano oltre i 75 miliardi di lire e, per quanto attiene le opere pubbliche di bonifica integrale, di bonifica montana e sistemazione idraulico-forestale, danni per oltre 4 miliardi e 500 milioni — se si ritenga doveroso andare incontro alle laboriose popolazioni danneggiate con l'iniziativa di un provvedimento ur-

gente che emani « norme » per la esecuzione di urgenti opere di sistemazione idraulica a salvaguardia dei territori colpiti, così come è stato fatto, negli ultimi anni, per casi analoghi. (5-00203)

MAGGIONI, SAVINO, CAMPAGNOLI, TESINI ARISTIDE, QUARENGHI VITTORIA, MAROLI, CARENINI, BELUSSI ERNESTA, FORNI, SQUERI, BONALUMI, MORO PAOLO ENRICO, CASATI, LUSSIGNOLI E ANDREONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso che negli scorsi mesi di settembre, ottobre e novembre, la regione Lombardia, in ampie sue zone del territorio delle nove province, è stata duramente colpita da alluvioni e straripamenti di fiumi e corsi d'acqua che hanno gravemente danneggiato, particolarmente il settore agricolo per oltre 70 miliardi di lire e, nelle singole province nel modo che segue: Bergamo: lire 4 miliardi 20.000.000; Brescia: lire 8.406.000.000; Como: lire 725.000.000; Cremona: lire 7 miliardi 974.060.000; Mantova: lire 1 miliardo 734.000.000; Milano: lire 21.446.500.000; Pavia: lire 11.080.000.000; Sondrio: lire 6.404.115.000; Varese: lire 450.000.000. E necessità di somme urgenti per danni ad opere pubbliche di bonifica integrale, di bonifica montana e sistemazione idraulico-forestale per oltre lire 4.481.000.000 — se si ritenga doveroso andare incontro alle laboriose popolazioni danneggiate mediante:

1) la concessione di riconoscimento di carattere di « eccezionale calamità » di cui all'articolo 2 della legge n. 364 del 1970 sul Fondo di solidarietà nazionale;

2) l'applicazione della legge n. 739 del 1960 a proposito di Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali. (5-00204)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

DELFINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi per i quali gli agricoltori della provincia di Teramo non hanno ancora ricevuto i contributi integrativi del prezzo dell'olio, per l'anno 1974. (4-01173)

BERNARDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga opportuno dare disposizioni alla intendenza di finanza di Latina perché soprasseda per il momento dal chiedere all'amministrazione comunale della stessa città i fitti arretrati per gli immobili demaniali adibiti a scuola, in considerazione della gravissima situazione del comune ed anche perché è all'esame del Parlamento la proposta di legge n. 130, presentata dall'interrogante e dall'onorevole Carelli, tendente a dare in proprietà detti immobili al comune di Latina per le particolari condizioni storiche in cui questo comune nacque ed ebbe assegnato il proprio patrimonio immobiliare. (4-01174)

COSTA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza di certi abusi verificatisi in occasione della mostra filatelica « Italia '76 ».

Come noto, in occasione di tale mostra, sono state poste in vendita, dal Poligrafico dello Stato, 30.000 copie di un opuscolo illustrativo contenente uno pseudo-foglietto raffigurante i francobolli emessi dalle poste per celebrare l'avvenimento, numerato dal n. 1 al n. 30.000.

Poiché solo una parte delle suddette pubblicazioni è stata acquistata dai visitatori, risulta che taluni commercianti si siano accaparrati le copie residue nell'intento di attribuire al suddetto pseudo-foglietto, il significato di un « foglietto » di rilevante valore filatelico, impostando così una pesante operazione speculativa ai danni dei visitatori della mostra e dei collezionisti.

L'operazione sarebbe stata consentita dal Poligrafico il quale, sull'esempio dei paesi stranieri, avrebbe dovuto cedere una copia della pubblicazione ad ogni visitatore della mostra munito di biglietto di ingresso e

non permettere che un solo commerciante ne acquistasse alcune migliaia.

È evidente come, a tale riguardo, non sono sufficienti le affermazioni ufficiali tendenti fittiziamente a svalutare il valore filatelico del « foglietto », ma occorre evidentemente, per stroncare tale speculazione, ristampare identiche pubblicazioni allo stesso prezzo iniziale di lire 2.500, numerate dal n. 30.001 in poi, ed in quantità adeguata atta a soddisfare le richieste dei collezionisti, ponendole in vendita presso gli sportelli filatelici di tutte le città italiane fino al 1° gennaio 1978, come concesso alle emissioni ufficiali di « Italia '76 ».

Nell'intento di soddisfare le giuste lagnanze di centinaia di migliaia di collezionisti in apprensione per l'assenza nella loro raccolta di un elemento praticamente introvabile, di consentire contemporaneamente alle nostre poste di recuperare giusta credibilità realizzando ovviamente nello stesso tempo notevole vantaggio economico, l'interrogante chiede al Ministro quali provvedimenti intenda prendere per eliminare abusi e speculazioni in tale campo ora largamente diffusi, che provocano notevoli danni agli appassionati filatelisti. (4-01175)

SERVADEI. — *Ai Ministri del tesoro e del commercio con l'estero.* — Per conoscere le misure che intendono adottare per rimediare a quanto lamentato dai nostri operatori — in occasione della Fiera internazionale di Bucarest dell'ottobre 1976 — secondo cui le banche italiane tratterebbero per periodi di tempo molto lunghi e senza giustificazione alcuna le rimesse effettuate dagli enti rumeni in pagamento di macchine e attrezzature esportate.

L'interrogante ritiene che la pratica lamentata indebolisca la posizione concorrenziale dei nostri esportatori, i quali operano già in condizioni difficili sia per l'alto costo del normale credito bancario sia per l'insufficienza dei finanziamenti agevolati, di cui usufruiscono invece abbondantemente i concorrenti degli altri paesi industrializzati. (4-01176)

SERVADEI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se sono a sua conoscenza le critiche mosse dai giovani funzionari dello Stato alla Scuola superiore della pubblica amministrazione di

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1976

Caserta, la quale, per il suo carattere teorico e ripetitivo di nozioni universitarie, non sarebbe in grado di svolgere in maniera efficace il ruolo assegnatole dalla legge istitutiva. In particolare, viene lamentato l'eccessivo spazio concesso alle materie oggetto dei pubblici concorsi (in primo luogo a quelle giuridiche), mentre nessun serio sforzo verrebbe compiuto in tema d'approfondimento delle tecniche dell'amministrazione e, quindi, dei problemi dell'efficienza amministrativa e dell'economicità della spesa pubblica.

L'interrogante chiede pertanto che venga valutata l'opportunità di procedere ad una radicale revisione degli attuali indirizzi della Scuola superiore di Caserta, in modo da dotare anche il nostro paese di un'istituzione che, sull'esempio della Scuola nazionale dell'amministrazione (ENA) francese, sia veramente in grado di selezionare e preparare i giovani quadri amministrativi a forme di indirizzo moderno e dinamico nella direzione e gestione degli affari pubblici.

Ove una tale revisione non dovesse avvenire l'esistenza della Scuola di Caserta continuerebbe a non avere alcuna utilità, non essendo in grado di recare un serio contributo al miglioramento dell'azione amministrativa dello Stato universalmente auspicato nel nostro paese. (4-01177)

SANTAGATI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ragioni per le quali molti agricoltori non abbiano ricevuto ancora una parte dell'integrazione per il grano per l'anno 1973 ed aspettino ancora tutta l'integrazione per gli anni 1974 e 1975 e per sapere se non ritenga che questa inerzia contrasti sfacciatamente con le norme comunitarie e suoni aperta beffa nei confronti degli aventi diritto. (4-01178)

SANTAGATI. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere le ragioni per le quali sia stata disposta la soppressione della stazione dei carabinieri di Modica Alta (Ragusa) e se non ritengono di fare riesaminare dal comando generale dell'Arma una siffatta decisione, accolta con vivo disappunto dai cittadini perbene ed appresa invece con viva soddisfazione dai malintenzionati e dai pregiudicati del luogo. (4-01179)

SANTAGATI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se sia a conoscenza della precaria agibilità della stazione ferroviaria di Modica (Ragusa), che, a seguito delle abbondanti piogge autunnali, trovasi, nella zona adiacente ad un torrente locale, con un pericoloso dislivello da colmare, che provoca notevoli disagi al movimento dei viaggiatori e delle merci e se non ritenga di impartire urgenti ed adeguate direttive agli organi competenti per l'immediata eliminazione di un così fastidioso inconveniente. (4-01180)

SANTAGATI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per sapere i motivi per i quali diversi istituti bancari abbiano ricusata la concessione di mutui a tasso agevolato nei confronti di molti agricoltori, che ne hanno avanzato formale richiesta, a seguito di notevoli danni subiti nelle loro terre a causa di passate e recenti alluvioni, con la speciosa motivazione che lo Stato non aveva versato le somme necessarie per siffatte operazioni bancarie e se non ritengano di intervenire sollecitamente per fare accogliere tali legittime ed indispensabili richieste degli interessati. (4-01181)

SERVADEI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se è a conoscenza che il notevole contingente di sottufficiali riassunti in servizio dal Ministero della difesa e destinati agli uffici provinciali del tesoro per concorrere a smaltire il notevole arretrato nella liquidazione delle pratiche di pensione, fornisce un aiuto che è comprensibilmente al disotto delle effettive necessità e dei costi che si sostengono.

Questo ovviamente prescinde dalla buona volontà e dall'impegno dei citati sottufficiali, ma fa riferimento alla natura del lavoro che è del tutto diverso da quello sul quale si sono formati i militari in questione.

L'interrogante ritiene pertanto che si debba battere qualche altra strada (del resto da lui suggerita mesi addietro con la interrogazione parlamentare n. 4-00149) che abbia come riferimento sia le urgenti necessità degli uffici in questione, sia la obiettiva esigenza di dare un sollievo ai giovani preparati, ancora in cerca di una occupazione anche precaria. (4-01182)

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1976

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per sapere se è a conoscenza che molte compagnie di assicurazione stanno da tempo rifiutando di stipulare nuove polizze responsabilità civile autoveicoli, e ciò in aperta violazione delle leggi che regolano la materia, e con notevoli danni sia per gli utenti sia per gli agenti dipendenti.

L'interrogante desidera conoscere quali misure sono state assunte per imporre il rispetto della legge e per evitare situazioni che sono in assoluto contrasto con l'obbligatorietà della citata forma di assicurazione. (4-01183)

CIANNAMEA. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere i provvedimenti che intendono adottare per andare incontro alle popolazioni di moltissimi centri della provincia di Lecce ancora una volta gravemente colpiti dalle piogge torrenziali di questi ultimi giorni, che hanno determinato danni di notevole entità agli edifici privati, alle opere pubbliche ed all'agricoltura.

In particolare i centri abitati più danneggiati sono quelli di Tricase e frazioni, sui quali si è abbattuta anche una tromba d'aria, di Maglie e di Leverano. (4-01184)

IANNIELLO. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se risponde a verità che alcuni alti dirigenti dell'ENEL, dopo aver lasciato anticipatamente il servizio per assicurarsi una consistente liquidazione di fine lavoro, continuano a prestare la loro opera negli stessi incarichi percependo il relativo compenso attraverso contratti di consulenza. (4-01185)

BIAMONTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di reversibilità n. 2215766 di posizione, intestata alla signora De Stefano Lucrezia vedova dell'ex dipendente dell'ECA di Salerno signor Galdi Vincenzo nato il 22 giugno 1912. La signora De Stefano risiede in Salerno alla via G. Cuomo n. 27. (4-01186)

TAMINI E CASTOLDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare di fronte al

fatto che la statale n. 337 che dalla Valle Vigezzo porta in Svizzera è ormai da tempo fonte di incidenti anche mortali dovuti alla continua caduta di massi e alla mancanza completa, in alcuni tratti, di qualsiasi barriera.

Gli interroganti pongono in evidenza l'urgenza della questione anche in relazione al fatto che la strada è internazionale e già da parte svizzera si sono avuti parecchi reclami per lo stato di incuria in cui versa il tratto italiano. (4-01187)

CARMENO, SICOLO, CASALINO, GIANNINI, DE CARO, CIRASINO, CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA E GRAMEGNA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e dei trasporti.* — Per conoscere:

l'estensione, l'entità e la natura dei danni provocati dallo straripamento del fiume Ofanto, del torrente Cillarese ed altri, in Puglia, a causa delle recenti intemperie; i provvedimenti urgenti che ritengano adottare;

se intendano provvedere contestualmente alle analoghe situazioni verificatesi in Mezzogiorno (Sicilia, Lucania, eccetera). (4-01188)

ORIONE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere - premesso:

che il Consiglio di Stato, VI sezione, con sentenza del 15 ottobre 1975, n. 437, ha accolto il principio della valutazione della tredicesima mensilità ai fini della buonuscita ENPAS a favore dei dipendenti statali in pensione;

che sia la Corte dei conti sia l'ENPAS hanno ritenuto valido tale principio;

che pertanto la numerosa categoria dei dipendenti statali ha diritto di veder attuato in pratica quanto ritenuto giuridicamente valido -

quale soluzione intenda proporre per risolvere sollecitamente il problema secondo i principi di giustizia ed equità. (4-01189)

VALENSISE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza della inaccettabile interpretazione che il provveditorato agli studi di Catanzaro ha dato agli articoli 15 dell'ordinanza ministeriale 1° luglio 1976, e 22, nono comma, dell'ordinanza ministeriale 8 aprile 1976

non compilando l'elenco degli interessati previsto dal detto articolo 15 a favore degli insegnanti di libera attività complementari ginnico-sportive che hanno insegnato nel 1973-74 e nel 1974-1975 con il motivo che detti insegnanti non avrebbero diritto alla inclusione in detto elenco;

per conoscere quali provvedimenti urgentissimi intenda adottare per ripristinare il buon diritto dei detti insegnanti esclusi dall'elenco speciale di cui all'articolo 15 della ricordata ordinanza ministeriale del 1° luglio 1976, onde evitare agli interessati disoccupazione e disagi intollerabili. (4-01190)

ADAMO, AMARANTE, BELLOCCHIO E FORTE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

se sia a conoscenza che in quasi tutti i comuni del mandamento di Baiano in provincia di Avellino e particolarmente nei paesi di Mugnano, Quadrelle, Sirignano e Baiano non vi è ricezione dei programmi televisivi, specialmente di quelli della seconda rete;

altresi, se le sollecitazioni formulate da tempo dalle amministrazioni dei comuni interessati e dalle popolazioni, per la installazione di un ripetitore al servizio della zona, hanno trovato accoglimento nel piano generale per la estensione del servizio delle due reti televisive e quali finanziamenti sono stati destinati per la realizzazione di detto piano;

infine, se i suddetti finanziamenti sono stati approvati. (4-01191)

AMARANTE, ADAMO, SBRIZIOLO DE FELICE EIRENE, BELLOCCHIO, CONTE E FORTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere l'elenco delle opere eseguite, in corso di esecuzione, di appalto o di progettazione, nonché i risultati delle indagini sinora effettuate in Campania in virtù del piano orientativo per la sistematica regolazione dei corsi d'acqua di cui alla legge 19 marzo 1952, n. 184.

Per conoscere, per ciascuna opera:

a) le date di finanziamento, di appalto, di collaudo dei lavori eseguiti, l'entità delle somme effettivamente spese e quella delle somme occorrenti per eventuali completamenti;

b) le somme occorrenti ed i tempi tecnici previsti per l'esecuzione delle opere attualmente allo stato di progettazione o

di appalto, nonché per la realizzazione delle opere che si ritengono comunque necessarie in conseguenza delle indagini compiute. (4-01192)

AMARANTE, BIAMONTE E FORTE. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere:

se siano a conoscenza del crollo avvenuto il 20 novembre 1976 nel convento « San Francesco » del comune di Giffoni Vallepiana, in provincia di Salerno, crollo che ha provocato, come la stampa ha riportato, la morte di una donna di 29 anni, Maria De Cristoforo, e il ferimento della di lei figlia Rocchina e di altre persone;

se siano a conoscenza del fatto che in detto convento, al momento del crollo, alloggiavano cinque famiglie, ora sloggiate, e che a ridosso del convento medesimo operava un ristorante del quale, per motivi di incolumità, si è dovuto ordinare la chiusura temporanea;

se corrisponda al vero la notizia, riportata anche dalla stampa, sull'esistenza di affreschi e dipinti di allievi del Giotto esistenti nel suddetto convento la cui costruzione risalirebbe al XIV secolo.

Ciò premesso, quali provvedimenti siano stati adottati:

a) in favore delle famiglie così duramente e tragicamente colpite e per una loro decorosa sistemazione;

b) per garantire i cittadini contro l'eventualità di altri pericoli;

c) per la valutazione, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale del convento « San Francesco » in Giffoni Vallepiana. (4-01193)

MANFREDI MANFREDÓ E MAZZOLA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se intenda riconsiderare la decisione delle competenti autorità di recintare con cancellate di ferro l'intera area portuale di Imperia Oneglia.

Lo sbarramento progettato non solo chiuderebbe tutte le arcate degli antichi e caratteristici portici della calata Giovanni Battista Cuneo, recando un danno irrimediabile ad un assetto architettonico ed urbanistico rimasto inalterato nei secoli; esso riscinderebbe altresì quel rapporto quotidiano ed intenso, entrato ormai nel costume cit-

tadino, che da tempo immemorabile si è determinato tra il popoloso rione di Oneglia ed il suo porto; dalla progettata recinzione deriverebbe inoltre un grave danno per l'economia peschereccia, il cui prodotto vien commerciato proprio sotto quei portici dalla calata Cuneo che ora si vorrebbero inopinatamente dividere dall'area portuale.

Non è sostenibile il fine che separando il porto dal prospiciente rione di Oneglia si possa più efficacemente combattere il contrabbando, che notoriamente ha altrove le sue vie di transito.

L'iniziativa delle autorità portuali è determinata indubbiamente da motivazioni valide; si ritiene, peraltro, che si possono individuare altre soluzioni alla cui ricerca le autorità cittadine e le associazioni di categoria interessate hanno da tempo dichiarato la loro disponibilità. (4-01194)

ADAMO E FORMICA. — *Ai Ministri del bilancio e programmazione economica, delle partecipazioni statali e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere la posizione del Governo sulle gravi dichiarazioni rese dal commissario straordinario dell'EGAM, in Commissione bilancio e partecipazioni statali, sulla situazione e sulle prospettive dell'ente e particolarmente sugli insediamenti Tecnocogne già programmati per Avellino.

Per i detti insediamenti, secondo la dichiarazione del dottor Niutta, si pone il problema della compatibilità con la riconversione degli stabilimenti di quell'ente dell'Italia settentrionale e, nel caso, dello stabilimento Cogne di Aosta.

Ancora una volta, quindi, investimenti programmati per il Mezzogiorno vengono posti in alternativa con il mantenimento dei livelli occupazionali nel nord, secondo una vecchia logica che non può essere condivisa. (4-01195)

PAGLIAI MORENA AMABILE, BOSI MARAMOTTI GIOVANNA E BARBAROSSA VOZA MARIA IMMACOLATA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere, nell'ambito delle esigenze di una ricognizione delle attività svolte dal Ministero della pubblica istruzione negli anni scolastici 1974-75 e 1975-76 per l'aggiornamento degli insegnanti; per prendere coscienza dei criteri e dei risultati ottenuti, affinché per l'avvenire tali attività possa-

no essere fondate su criteri di chiarezza e scientificità, se il Ministro voglia presentare uno schema degli enti pubblici e privati che hanno usufruito di pubblico denaro per corsi o progetti di aggiornamento, indicando le ipotesi di lavoro, le condizioni presentate dagli enti stessi, la somma erogata e i risultati conseguiti.

Affinché lo schema possa essere completo, si richiede in particolare la indicazione precisa delle spese gravanti sui vari titoli del bilancio e la loro ripartizione, con particolare riguardo alle iniziative assunte da ciascuna direzione generale, dai provveditorati agli studi, dai centri didattici ancora funzionanti. (4-01196)

MANFREDI MANFREDO E MAZZOLA. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere se abbia avuto notizia del progetto delle competenti autorità portuali che intendono recintare con una cancellata di ferro l'intera area dello scalo marittimo di Imperia Oneglia.

In tal modo verrebbero chiuse tutte le arcate degli antichi e caratteristici portici della calata Giovanni Battista Cuneo, compromettendo irrimediabilmente un assetto urbanistico architettonico rimasto inalterato nei secoli.

Per sapere inoltre se il Ministro intenda intervenire tempestivamente per impedire tale grave danno al patrimonio artistico storico della città di Imperia. (4-01197)

FURIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere -

premesso che il professore Buratti Zanchi Gustavo, nato a Stezzano (Bergamo) il 22 maggio 1932, residente a Biella (Vercelli), in servizio sino all'anno scolastico 1975-1976 nella scuola media statale « Nino Costa » di Biella Chiavazza, integrata a tempo pieno, con una cattedra di 10 ore di lingua francese e 8 ore di cultura popolare, passato in ruolo ed assegnato alla scuola media di Sagliano Micca (Vercelli), nei termini previsti ha richiesto di essere ancora utilizzato nella scuola di Biella Chiavazza per continuità didattica;

considerato che il provveditore agli studi di Vercelli non ha accolto tale richiesta ed ha provveduto a sopprimere il corso di « cultura popolare », già parte integrante, da due anni, del piano di lavoro della

predetta scuola a tempo pieno, mantenendo soltanto lo spezzone delle 10 ore di francese e interrompendo quindi, senza alcuna motivazione, il programma della sperimentazione con conseguenze che si possono facilmente immaginare per la continuità didattica —

quali provvedimenti intenda adottare al fine di ripristinare il corso soppresso, per salvaguardare la continuità didattica — ancora più importante da tutelare, trattandosi di sperimentazione a ciclo triennale — ed il programma di sperimentazione che lo devolmente prevedeva la utilizzazione del professor Buratti Zanchi, noto esperto della materia, per il recupero della cultura regionale e dell'originale patrimonio culturale di ciascun allievo. (4-01198)

CAVIGLIASSO PAOLA, STELLA, CARLOTTO E BROCCA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

se sia a conoscenza delle miserevoli condizioni in cui si trovano le vedove dei grandi invalidi di guerra ridotte a vivere con una pensione di reversibilità di lire 29.850, inferiore alla stessa pensione sociale, senza potere per altro fare assegnamento sopra una qualsiasi previdenza statale di indole economica come avviene per altre categorie di pensionati;

se, nonostante le difficoltà finanziarie che affliggono il nostro paese, ritengano indispensabile e indilazionabile, di fronte a un caso che coinvolge giustizia e moralità dello Stato, provvedere affinché sia garantito un minimo vitale alle vedove dei cittadini che più diedero alla patria. (4-01199)

CAVIGLIASSO PAOLA, STELLA E CARLOTTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se sono informati della situazione creatasi a danno dei coltivatori diretti, proprietari di terreni siti alla periferia della città di Terni, in seguito all'applicazione della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sugli espropri che, oltre a compromettere l'efficienza produttiva di numerose aziende agricole familiari e a sottrarre fertili terreni alla coltivazione, corrisponde infimi indennizzi di esproprio, tali da rendere del tutto impossibile ogni coraggioso tentativo di ricostruzione dell'azienda: è il caso della signora Ricci Anna — Voc. Valenza n. I,

Terni — la quale, dopo aver già subito in passato l'imposizione d'un elettrodotto di alta tensione e di un metanodotto con relativi danni e servizi, si vede ora espropriare da parte del comune, intenzionato a costruire un campo sportivo, di un terreno del valore agricolo di lire 3000 al metro quadrato con la risibile cifra di lire 260 al metro quadrato.

Premesso tutto ciò, si chiede di sapere se s'impongano solleciti interventi atti ad evitare alla suddetta e ai coltivatori della zona trattamenti ingiusti e danni considerevoli che sono in contrasto palese con i programmi governativi d'incentivazione agricola e con la proclamata tutela dei lavoratori della terra. (4-01200)

LUCCHESI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se siano state esperite da parte degli organismi di polizia (pubblica sicurezza ed Arma dei carabinieri) le opportune indagini sulla avvenuta asportazione dei ripetitori televisivi ubicati in località Campo-Cecina (Massa Carrara), quali siano state le eventuali risultanze e se, in caso negativo, il Ministro intenda dare disposizioni in proposito.

Come è noto, i ripetitori in questione venivano utilizzati per ritrasmettere immagini televisive trasmesse da stazioni estere ed, in particolare, dalla televisione svizzera e da Tele-Montecarlo.

In relazione alla manomissione degli impianti, da più di un mese gran parte della Toscana litoranea non riceve più le immagini delle predette stazioni televisive. La cosa ha suscitato e suscita vivo malumore nella popolazione locale, ormai adusa ad usufruire di una certa pluralità di informazione. Si segnala, tra l'altro, che la possibilità di ricevere segnali esteri aveva dato un certo respiro al commercio del settore attraverso la vendita di un consistente numero di apparecchi televisivi abilitati al colore. Attualmente la vendita degli stessi è ridotta di nuovo ai minimi termini.

L'interrogante intende anche sottolineare la convinzione, sempre più diffusa nella zona interessata, che la asportazione abbia carattere politico e tenda, sostanzialmente, a comprimere la libera circolazione delle idee, con particolare riferimento alle trasmissioni di Tele-Montecarlo, sempre più spesso accusate, da un sinistrismo di maniera, di essere « reazionarie e fasciste »:

Inoltre si fa presente che, in mancanza di idonee garanzie di controllo, l'imprenditore privato che si era assunto l'onere della installazione, ben difficilmente provvederà a ripristinare una attrezzatura costosa e delicata. (4-01201)

LUCCHESI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se, in considerazione del fatto che in seno alla Commissione incaricata della revisione del codice della navigazione non è presente alcun rappresentante dell'amministrazione marittima, si intenda chiedere al Ministro di grazia e giustizia di provvedere ad eliminare tale incongruenza, che è tanto più grave ove si consideri che la notevolissima rappresentanza di giuristi a livello teorico, quali indubbiamente sono i professori universitari, non garantisce che nella riforma siano tenuti nell'opportuno conto i dati dell'esperienza maturati in sede amministrativa in trentacinque anni di vigore del codice della navigazione. (4-01202)

PISICCHIO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quali iniziative intenda promuovere onde scongiurare la preoccupante situazione denunciata dai sindacati e dal consiglio comunale di Manfredonia (Foggia), relativa alla eventuale diminuzione dell'organico delle maestranze dello stabilimento Ajnomoto Insud; tale preoccupazione è motivata dal fatto che l'Insud, che ha già ceduto il trenta per cento del capitale azionario al gruppo giapponese, si appresterebbe a vendere un altro venti per cento.

Si chiede inoltre di sapere se sia a conoscenza del perché:

1) l'azienda, pur potendo realizzare altre produzioni e di conseguenza incrementare l'occupazione, produce soltanto glutammato monosodico;

2) anziché acquistare la materia prima (melasso) dai produttori nazionali, ricorre all'importazione di tale materia dalla Francia e dalla Grecia, facendo così aumentare il costo del prodotto.

Infine, se ritenga d'intervenire al fine di ricostituire l'originario rapporto azionario in modo da promuovere un programma di più produzioni per assicurare quelle condizioni economiche che consentano il mantenimento dei livelli occupazionali. (4-01203)

CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA, CIRASINO, CASALINO, STEFANELLI E ANGELINI. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere:

a) quali provvedimenti intendano adottare, in riferimento ai danni procurati dalle piogge torrenziali che si sono abbattute, con straordinaria violenza, la scorsa settimana, sul Salento, per sovvenire alle necessità di centinaia di famiglie che hanno visto compromesso il raccolto, danneggiate le colture, le strutture abitative e le masserie;

b) quali iniziative si intendano porre in essere per costruire o potenziare le opere di disciplina delle acque e di difesa del territorio. (4-01204)

ACCAME, MARZANO E MATRONE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a conoscenza delle richieste fatte pervenire presso codesto Ministero dal comune di Pozzuoli (Napoli) tese ad ottenere la concessione del complesso militare SMOM ad uso scolastico e comunque per servizi sociali.

Tale complesso giace praticamente inutilizzato a fronte di una situazione di edilizia scolastica gravemente carente, ed è stato nei giorni scorsi oggetto di una occupazione simbolica da parte degli studenti dell'istituto magistrale « Virgilio » di Pozzuoli.

Gli interroganti chiedono al Ministro quali passi abbia compiuto e quali intenda compiere per dare positiva soluzione a questa vicenda annosa e delicata, anche al fine di evitare un eventuale aggravarsi della situazione. (4-01205)

PERANTUONO, FABBRI SERONI ADRIANA, BRINI, ESPOSTO, FELICETTI E CANTELMI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso:

che in attuazione degli accordi governativi del 3 maggio 1974 e del piano di riconversione GEPI con la ex Monti di Pescara-Roseto, col pretesto di motivi « tecnici », si tenta di escludere dalla occupazione il personale femminile;

che, al fine di realizzare detta discriminazione, è stata cancellata dall'accordo

con l'AGRI-FULL l'iniziativa della meccanica agricola;

che, significativamente, alle lavoratrici costrette ad abbandonare il posto di lavoro, ove il tentativo divenisse operante, verrebbe offerta la possibilità di far occupare, in loro vece, un familiare di sesso maschile;

che l'annullamento del progetto AGRI-FULL, prospettato dalla GEPI, pone in nulla uno dei punti più qualificanti del piano di riconversione mentre prevede l'ampliamento del settore delle confezioni che da vari anni versa in una gravissima crisi —

quale giudizio danno del comportamento tenuto dalla GEPI nella circostanza;

se e quali iniziative intendano assumere affinché la GEPI riveda il suddetto criterio discriminatorio e, nell'attuazione delle linee di riconversione, si attenga scrupolosamente al piano che ha proposto nel dicembre 1975. (4-01206)

FRACANZANI, GIULIARI, MARTON, FORNI, CASATI, CITTERIO E TASSONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere:

se ritengano ormai indilazionabile una presa di posizione da parte del nostro Governo sul problema della finale di tennis della Coppa Davis;

conseguentemente, quali iniziative tempestive intendano adottare onde garantire che la squadra italiana di tennis non si rechi a Santiago per disputare la finale della Coppa Davis. Una tale presa di posizione appare necessaria come atto di doverosa solidarietà nei confronti delle vittime della dittatura cilena e sembra anche coerente con la posizione fin'ora tenuta dal nostro paese nei confronti del regime di Pinochet. (4-01207)

IANNIELLO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sia vero che l'ENEL per soddisfare pressioni interne abbia più volte tentato di ottenere dal consiglio di amministrazione la nomina, a direttore del settore assicurazione, di un dirigente dell'ente e che, non avendo potuto ottenere l'assenso ne ha comunque disposto il trasferimento a quel settore e la nomina a capo dello stesso, inventando così — in aperta sfida al contrario avviso del mas-

simo organo deliberante — una funzione anomala non prevista dalla struttura dell'ente.

Qualora la notizia rispondesse a verità, l'interrogante chiede di sapere se, per ovvie ragioni di opportunità, non ritenga di invitare l'ENEL a revocare l'incarico conferito, in attesa che l'apposita Commissione parlamentare d'inchiesta completi gli accertamenti tuttora in corso in ordine al noto scandalo petrolifero, in modo da poter escludere eventuali erronei sospetti di responsabilità del dirigente in questione. (4-01208)

MACCIOTTA, CARDIA E COCCO MARIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza del nuovo preoccupante episodio accaduto nella casa circondariale di Buoncammino di Cagliari ove il venticinquenne Antonello Cuccu ha tentato di togliersi la vita;

per sapere se, a suo parere, il fatto non riveli l'inadeguatezza del carcere cagliaritano e, in relazione alle modalità note del tentato suicidio, anche una grave carenza dei servizi medici. (4-01209)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per sapere quali provvedimenti abbia adottato od intenda adottare per eliminare lo stato di paralisi progressiva in cui versa l'Amministrazione finanziaria e se non ritenga in particolare di promuovere una efficace azione accertatrice contro le evasioni fiscali, sia eliminando le procedure dispersive ed improduttive di liquidazione dei modelli 740, sia avvalendosi del sollecito impiego del personale delle imposte dirette che ha proclamato lo stato di agitazione perché non si sente sufficientemente valorizzato, ma che si è dichiarato disponibile con una mozione conclusiva approvata dal comitato direttivo del Sindacato nazionale del personale delle imposte dirette, a reperire per il fisco oltre 2.000 miliardi entro il 31 dicembre 1977 senza bisogno di incorrere in una ulteriore stangata fiscale che fatalmente finisce per colpire la categoria ed i ceti meno abbienti. (3-00424)

« SANTAGATI ».

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1976

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, per sapere se siano a conoscenza dei gravissimi danni verificatisi in occasione delle avversità atmosferiche del corrente mese di novembre nel capoluogo e in numerose zone della provincia di Salerno ed, in particolare:

dei crolli avvenuti nel capoluogo ed a Giffoni Vallepiiana che hanno causato, in quest'ultimo comune, il decesso di una giovane donna e il ferimento di altri cittadini tra i quali alcuni bambini;

delle frane verificatesi, numerose, nei comuni di San Cipriano Picentino, di Castiglione dei Genovesi, eccetera con slittamento anche di notevoli tratti di importanti strade di collegamento;

delle frane e dei crolli verificatisi in diversi comuni cilentani (Ogliastro, Rutino, Pellare di Moio) ed in particolare a Santa Maria di Castellabate dove una frana di notevole ampiezza ha invaso per oltre cinquecento metri la strada provinciale e distrutto o minacciato una quindicina di abitazioni;

della interruzione della strada statale tra Sant'Antuono ed Agropoli che ha provocato l'isolamento di diversi abitati;

delle inondazioni di migliaia di ettari di fertili terreni nelle varie zone agricole della provincia (agro nocerino-sarnese, piana del Sele, Cilento, Costiera amalfitana eccetera) ed in particolare nel Vallo di Diano dove a causa dello straripamento del fiume Tanagro sono insorti problemi talvolta drammatici per migliaia di cittadini e per la economia della zona (agricoltura, allevamenti, commercio, eccetera).

« Per sapere, ciò premesso:

a) quali interventi immediati siano stati effettuati in aiuto alle popolazioni drammaticamente ed in alcuni casi tragicamente colpite e quali gli interventi più consistenti che si intendano programmare;

b) quali indagini siano state disposte in ordine alle competenze dello Stato e quali in concorso con la Regione Campania per le materie di competenza o delegate alle Regioni, sui problemi dell'assetto idrogeologico e sull'assetto urbanistico di particolari zone della provincia e del capoluogo salernitano, al fine di decidere le misure adeguate alla gravità della situazione;

c) quali interventi sono stati o si intendono adottare - anche in riferimento alla legge 19 marzo 1952, n. 184 sulla sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali - per i corsi d'acqua presenti nel salernitano (Tanagro, Sarno, Picentino, Irno, Sele, Solofrana, Cavaioia, eccetera) dalla cui mancata sistemazione sono derivati spesso danni alle persone ed all'economia della provincia.

« Per sapere, infine, se si ritenga opportuno dar luogo ad una valutazione interministeriale per l'esame complessivo della situazione creatasi nel salernitano e per adottare decisioni sugli interventi che - sulla base delle relazioni degli enti locali, della Regione e degli organi decentrati dello Stato - occorre rapidamente attuare.

(3-00425) « AMARANTE, ALINOVÌ, FORTE, BIAMONTE, ADAMO, TODROS ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri della marina mercantile, dei lavori pubblici e dei trasporti, per sapere - premesso che sul medesimo problema gli interroganti presentarono interrogazione a risposta scritta in data 29 luglio 1976 (4-00194) tuttora senza riscontro - se siano state disposte indagini per conoscere le cause della frana avvenuta alla via Ligea di Salerno il 28 giugno 1976 in prossimità del porto, nonché indagini sull'assetto geologico della zona collinare-montuosa esistente nel tratto Salerno-Vietri sul mare, zona nella quale trovano sede la linea ferroviaria Napoli-Salerno-Reggio Calabria, la strada statale n. 18 « delle Calabrie », l'autostrada Napoli-Pompei-Salerno e dove è in corso la costruzione del viadotto di collegamento tra la suddetta autostrada (o zona adiacente) e il porto di Salerno;

per sapere quale fondamento abbiano gli allarmati interrogativi apparsi sulla stampa a proposito del ripetersi dei crolli nella zona;

per sapere, ancora, se le prescrizioni decise dal pretore di Salerno, e riferite dalla stampa locale, siano state adempiute dalla ditta costruttrice del citato viadotto;

per sapere, infine, quali risultati abbiano dato le indagini tecniche eventualmente svolte dai Ministeri interessati e quali i provvedimenti eventualmente adottati o che si intendano adottare.

(3-00426) « AMARANTE, FORTE, BIAMONTE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se sia a conoscenza del fatto che a partire dal prossimo 29 novembre 1976 la RAI ha deciso di spostare le frequenze di trasmissione dei programmi regionali radiofonici per l'Umbria, che verrebbero separati da quelli dedicati al Lazio e trasferiti dalle onde medie (modulazione di ampiezza) alla modulazione di frequenza. Ciò comporta il fatto che il *Gazzettino dell'Umbria* verrà in pratica trasmesso non più nell'ambito delle frequenze della seconda rete radiofonica, che è quella con più elevato indice di ascolto, ma nell'ambito della terza rete radiofonica, mentre le trasmissioni per il Lazio conserveranno la collocazione precedente.

« Ciò significa costringere il pubblico a mutare le proprie abitudini di ascolto acquisite, a cercare la nuova collocazione del *Gazzettino*, con il concreto rischio di comprometterne l'uditorio abituale. Poiché tale misura è stata adottata solo per le trasmissioni regionali dell'Umbria e della Basilicata (le uniche regioni prive di reti trasmettenti autonome) essa configura, almeno per il periodo iniziale, una vera e propria emarginazione dei programmi regionali, co-

stretti a ripartire da zero per recuperare il proprio pubblico.

« Si invita pertanto il Ministro interessato ad intervenire sulla concessionaria affinché, soprassedendo al trasferimento sulla banda in modulazione di frequenza, si dia immediato avvio alla costruzione degli impianti trasmettitori atti a consentire l'autonomia messa in onda dei programmi in Umbria, per porla in condizioni di parità con tutte le altre regioni italiane.

(3-00427)

« MANCA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere le ragioni per cui la libreria Feltrinelli di Roma, oggetto di un mancato attentato dinamitardo, e che da anni è fatta segno a provocazioni e assalti fascisti non è stata finora protetta dalle forze dell'ordine e se, più in generale, è chiaro al Governo che si è di fronte ad una recrudescenza della eversione fascista che richiede misure preventive.

(3-00428)

« CICCHITTO ».